

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI)

Valida dal 1° gennaio 2012

Prefazione

La presente modifica di questa circolare sostituisce la versione in vigore dal 1° gennaio 2011.

La 6a revisione AI e i cambiamenti materiali nell'ambito della prassi giudiziaria e amministrativa, in costante evoluzione, hanno reso necessari adeguamenti in diversi capitoli della presente circolare.

Qui di seguito un elenco dei numeri marginali nuovi, modificati o completati:

- 1010.1 / 1016 / 1017 / 1017.1 / 1045.1 / 1048 / 1049 / 1051 / 2005 / 2012 / 2025 / 2028 / 3006 / 3020 / 3020.2 / 3020.3 / 3023 / 3024 / 3028.1 / 3053.1 / 3054 / 3066 / 3066.1 / 3067 / 3078 / 3099 / 4006 / 5005 / 5005.2 / 5005.3 / 5006 / 5008.1 / 5011 / 5015 / 5015.4 / 5016 / 5020.1 / 5020.2 / 5020.3 / 5025 / 6001.1 / 6003.1 / 7006 / 7007 / 7015 / 7016 / 7017 / 8003 / 8003.1 / 8004 / 8018 / 8069 / 8080 / 8081 / 8092 / 8099 / 8102 / 8105 / 8108 / 8112 / 8123 / 8123.1 / 8127 / 8127.1 / 8129 / 8130 / 8131 / 8137 / 8138 / 8139 / 9003 / 9007 / 9016.1-9016.4 / 10'001.

Le future modifiche e aggiunte saranno inserite regolarmente nel testo della circolare e potranno essere consultate in Internet/Intranet.

Indice

Abbreviazioni	12
Parte 1: Introduzione	15
Capitolo 1: Invalidità	15
1. Definizione	15
2. Danno alla salute (elemento medico) 2.1 In generale	15 15
e psichica	16 16 17
3. Incapacità al guadagno di lunga durata (elemento economico)	21
4. Rapporto causale fra incapacità al guadagno e danno alla salute (elemento causale)	23
Capitolo 2: Insorgere dell'invalidità (evento assicurato)	24
1. In generale	24
2. Inizio dell'invalidità per prestazioni di stessa natura scagionate nel temo	26
Capitolo 3: Condizioni assicurative	27
Capitolo 4: Priorità dell'integrazione sulla rendita /	
Integrazione dei beneficiari di rendite	28
1. Principio	28
2. Procedura	28
Capitolo 5: Obbligo di ridurre il danno, obbligo d'informare e di cooperare	29
Capitolo 6: Procedura per determinare le condizioni di diritto alle prestazioni	31
1. In generale	31

Accertamenti medici	32
Accertamento sul posto	32
arte 2: Rendita Al	34
apitolo 1: Inizio e fine del diritto alla rendita	34
Condizioni di diritto generali 1.1 Incapacità al lavoro 1.2 Incapacità al guadagno 1.3 Periodo di attesa 1.3.1 In generale 1.3.2 Calcolo dell'incapacità al lavoro media e del periodo di attesa 1.4 Incapacità al lavoro che continua oltre il periodo di attesa 1.5 Assicurati domiciliati in uno Stato non appartenente all'UE 1.6 Basi decisionali	34 34 35 35 35 37 37 38 38
Inizio del diritto alla rendita	38
Domanda tardiva di prestazioni	39
Estinzione del diritto alla rendita	41
apitolo 2: Determinazione del grado di invalidità	41
Metodi di calcolo	41 41 43
Metodo generale del confronto dei redditi	44 45 46 48 49 49 50
	Accertamento sul posto

			2.3.2.4	Invalidi dalla nascita e invalidi precoci privi	
				di sufficienti conoscenze professionali	52
			2.3.2.5	Assicurati, che a causa dell'invalidità, non	
				hanno potuto ultimare una formazione	
				professionale iniziata	53
			2.3.2.6	Assicurati che seguono una formazione	
				professionale, di cui si può	
				ragionevolmente pretendere che	
				intraprendono un'attività lucrativa	54
	2.4 F	Reddi	ito d'inva	alido	54
	2	2.4.1	Concet	to	54
	2	2.4.2	Attività	lucrativa esigibile	55
			2.4.2.1	In generale	55
			2.4.2.2	Possibilità di guadagno esigibili	55
			2.4.2.3	Esigibilità dei provvedimenti	
				d'integrazione	56
			2.4.2.4	Mercato del lavoro equilibrato	56
	2	2.4.3	Calcolo	del reddito d'invalido	57
			2.4.3.1	Condizioni per parificare il reddito effettivo	
				al reddito d'invalido	57
			2.4.3.2	Redditi esclusi dal calcolo	58
			2.4.3.3	Deduzione delle spese per il	
				conseguimento del reddito causate	
				dall'invalidità	60
			2.4.3.4	Tabelle dei salari	61
			2.4.3.5	Salariati	62
			2.4.3.6	Lavoratori indipendenti in generale	62
			2.4.3.7	Lavoratori indipendenti con aziende	
				familiari	63
	2.5 (Calco	lo del g	rado di invalidità	63
3	Meto	do er	acifica	del confronto dei campi di attività	64
ა.		-			64
				rado d'invalidità	65
			•	erale	65
			•	ati occupati nell'economia domestica	65
				ati occupati nell'economia domestica	68
				i di comunità religiose	69
				_	
4.					70
	4.1 <i>A</i>	Applic	cazione		70

	4.1.1 In generale4.1.2 Collaborazione gratuita nell'azienda del/della coniuge	70 70
	4.2 Calcolo	73
5.	Metodo straordinario	75 75 76
Ca	apitolo 3: Scala delle rendite per una prima assegnazione di rendita	78
1.	Principio	78
2.	Casi speciali2.1 Risorgere dell'invalidità	79 79
3.	Modifica del diritto alla rendita	80 80 80 82
	3.2 Miglioramento della capacità lavorativa	82 82 83
Ca	apitolo 4: Revisione e riconsiderazione	84
1.	Revisione 1.1 In generale	84 84 85 87 88 89 92 92 93 93
	guadagno	94

	1.7.3.4 Ottenimento indebito della rendita o violazione dell'obbligo di informare	95 96
2.	Riconsiderazione	97 97 98 99
Ca	apitolo 5: Sospensione della rendita	100
Ca	apitolo 6: Riduzione e rifiuto di prestazioni	102
1.	Condizioni 1.1 In generale	102 102 104 104
	del lavoro	105 105
2.	Sanzioni	106 106 106
3.	Procedura	107 107 107
Pa	arte 3: Assegni per grandi invalidi dell'Al e dell'AVS	109
Ca	apitolo 1: Assegni per grandi invalidi dell'Al – diritto e calcolo	109
1.	Condizioni di diritto	
2.	Grande invalidità – Definizione e gradi	114 114 114

		2.2.3	Grande invalidità di grado lieve	115
3.	3.1	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7	rdinari della vita In generale Vestirsi, svestirsi Alzarsi, sedersi, sdraiarsi Mangiare Pulizia personale Espletare bisogni corporali Spostarsi (in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali di terzi	116 116 117 117 117 118 118
	0.2		Aiuto regolare e notevole	
			Aiuto diretto e indiretto	
	3.4	Cure Sorve	permanenti (prestazioni mediche e assistenziali) eglianza personale permanente mpagnamento nell'organizzazione della realtà	
	5.5		diana	123
		•	In generale	
			Casi d'applicazione	125
			possibile una vita autonoma	126
			della vita quotidiana fuori casa	126
		3.5.3	isolamento permanenteAccompagnamento regolare nell'organizzazione	
		3.5.4	della realtà quotidiana Distinzione tra accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana e	127
		3.5.5	misure di tutela Forma mista: grande invalidità nello svolgimento degli atti ordinari della vita e necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della	
			realtà quotidiana	128
4.	4.1	Caso Casi	ciali di grande invaliditàspeciale di grande invalidità di grado elevatospeciali di grande invalidità di grado lieve	128 128

	4.2.2 Mantenimento dei contatti sociali	130
5.	Diritti particolari dei minorenni	132 132 132 133 133 136
6.	Determinazione della grande invalidità e dell'onere d'assistenza	137 137 137 138
Ca	apitolo 2: Assegno per grandi invalidi dell'Al: nascita, esclusione, revisione e fine del diritto	139
1.	Nascita del diritto	139 139 141 141
2.	Esclusione del diritto 2.1 In generale	143 143 144
3.	Revisione – modifica del diritto	147
4.	Fine del diritto	148
Ca	apitolo 3: Assegno per grandi invalidi dell'AVS	148
1.	Condizioni di diritto	148
2.	Ammontare dell'assegno per grandi invalidi	149

3.	Nascita del diritto dopo aver raggiunto l'età AVS	150		
4.	. Sostituzione dell'assegno per grandi invalidi dell'Al con un assegno per grandi invalidi dell'AVS (diritti acquisiti)			
5.	Esclusione del diritto			
6.	Revisione – modifica del diritto	154 154 155 155 156		
7.	Fine del diritto	157		
Ca	apitolo 4: Procedura	157		
1.	Assegno per grandi invalidi dell'AI	157 157 157		
	1.1.2 Decisione e pagamento nel caso degli assicurati maggiorenni 1.1.3 Decisione e pagamento nel caso degli assicurati	158		
	minorenni	159		
	quotidiana	160161		
2.	Assegno per grandi invalidi dell'AVS	161		
Pa	arte 4: Cumulo di diritti alle prestazioni	162		
Ca	apitolo 1: Rendita AI – provvedimenti di integrazione e indennità giornaliere dell'AI	162		
1.	Principio della priorità del diritto alle indennità giornaliere	162		
2.	Periodi di convalescenza dopo provvedimenti sanitari d'integrazione	163		
3.	Sostituzione di una rendita AI con un'indennità giornaliera	163		
4.	Nessun diritto ad una rendita Al durante l'istruttoria della domanda o durante provvedimenti d'integrazione di cui l'Al			

		a parte preponderante delle spese di vitto e	165
5.		one di un'indennità giornaliera Al con una rendita	165
6.	_	azione e provvedimenti di reinserimento: rendita ndennità giornaliera	166
7.	Diritto sia	all'indennità giornaliera che alla rendita	167
Ca	apitolo 2:	Rendita AI – rendita dell'AVS	168
Ca	apitolo 3:	Rendita AI – Rendita o provvedimento di integrazione dell'AINF obbligatoria o dell'AM	168
1.		AI – Provvedimenti d'integrazione dell'AINF o	168
2.	Rendita A	AI – Rendita dell'AINF o dell'AM	169
Ca	apitolo 4:	Assegno per grandi invalidi dell'Al o dell'AVS – Assegno per grandi invalidi dell'AINF o	4-4
		dell'AM	
Pa	arte 5: Di	sposizioni finali	172
ΑI	legato I:	Elenco dei moduli	173
ΑI	legato II:	Calcolo dell'incapacità lavorativa media e del periodo di attesa in base a due esempi (cfr. N. 2023 segg.)	174
ΑI	legato III:	Direttive sul calcolo della grande invalidità determinante per i sussidi di assistenza per minorenni grandi invalidi	176

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

Al Assicurazione per l'invalidità

AINF Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

AM Assicurazione militare federale

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CAP Centro d'accertamento professionale dell'Al

CI Conto individuale

CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione

invalidità

Circ. Circolare

CP Codice penale svizzero

CPAI Circolare sulla procedura nell'assicurazione per

l'invalidità

DR Direttive sulle rendite

DTF Decisione del Tribunale federale

LADI Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione e l'indennità per insolvenza

LAI Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

LAINF Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

LAM Legge federale sull'assicurazione militare

LAMal Legge federale sull'assicurazione malattie

LAVS Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti

LCS Legge federale sulla circolazione stradale LIPG Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio o in caso di maternità LPC Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI **LPGA** Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali N. Numero marginale OADI Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza OAL Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità OAINE Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti OPGA Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali PC Prestazioni complementari all'AVS/AI Pra Die Praxis (rivista) Rivista mensile sull'assicurazione malattie e infortuni e-RAMI dita dall'UFAS (soppressa a fine 2006) **RCC** Rivista mensile (d/f) su AVS, AI e IPG edita dall'UFAS (dal 1993: Pratique VSI) Raccolta sistematica del diritto federale RS SAM Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione per l'Invalidità

Servizio medico regionale

SMR

SUVA Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli in-

fortuni (in precedenza INSAI)

TFA Tribunale federale delle assicurazioni

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VCF Valutazione della capacità funzionale

VSI Pratique VSI (sospesa a fine 2004) – Rivista mensile

(d/f) a cura dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, che tratta dei problemi inerenti gli ambiti dell'AVS, dell'AI, delle IPG e degli assegni familiari . E' la prose-

cuzione della RCC (pubblicata fino al 1992).

Parte 1: Introduzione

Capitolo 1: Invalidità

1. Definizione

Art. 8 LPGA

¹ È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

² Gli assicurati minorenni che non esercitano un'attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica o psichica che presumibilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.

³ Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le mansioni consuete.

Art. 4 cpv. 1 LAI

L'invalidità (art. 8 LPGA) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

- 1001 L'invalidità comporta 3 elementi costitutivi:
 - un danno alla salute
 - un'incapacità al guadagno
 - un rapporto causale fra il danno alla salute e l'incapacità al guadagno

2. Danno alla salute (elemento medico)

2.1 In generale

- 1002 L'invalidità implica un danno alla salute fisico, mentale o psichico causato da infermità congenita, malattia o infortunio.
- Sono assicurati anche i danni causati da tentato suicidio (RCC 1965 p. 368), attività sportiva o intervento medico.

Un danno alla salute *è invalidante* quando pregiudica a lungo termine la capacità al guadagno. Per distinguere i danni alla salute invalidanti da quelli non invalidanti valgono in particolare i criteri dell'esigibilità (relativa al rendimento sul lavoro o alla partecipazione a provvedimenti d'integrazione, N. 3044 segg.) e della lunga durata (RCC 1971 p. 196).

Un danno alla salute è invalidante se:

- non si può esigere da una persona assicurata oppure lo si può solo in maniera limitata – che utilizzi le sue capacità sul mercato del lavoro in generale,
- malgrado le misure possibili e ragionevolmente esigibili, che siano mediche (come pure psicoterapeutiche), professionali o altre, gli effetti (le ripercussioni) sulla capacità al lavoro sono di lunga durata,
- a causa del danno alla salute, la persona assicurata è ritenuta insostenibile dall'ambiente di lavoro e se ciò corrisponde al risultato degli accertamenti professionali.
- Sul danno alla salute e sulle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa di regola si pronuncia per primo il medico curante (N. 1054 seg.).
- 1006 L'accertamento di un danno alla salute invalidante ai sensi del N. 1004 spetta al servizio medico regionale SMR (art. 59 cpv. 2^{bis} LAI), che esamina le condizioni mediche del diritto alle prestazioni all'attenzione dell'ufficio AI.

2.2 Direttive per la valutazione dei danni alla salute mentale e psichica

2.2.1 In generale

Un danno alla salute mentale o psichica sussiste quando un pregiudizio permanente delle funzioni mentali, intellettuali, cognitive o emozionali dovuto ad infermità congenita, infortunio o malattia non può essere curato in modo sufficiente mediante misure terapeutiche e compromette durevolmente, in parte o totalmente, la capacità al lavoro.

- 1008 È sempre compito di un medico valutare, sulla base della documentazione o di osservazioni svolte personalmente, se l'assicurato presenti un danno alla salute mentale o psichica.
- Il danno alla salute mentale o psichica deve essere provato e documentato mediante riscontri chiari e oggettivi. Nel valutare perizie e referti medici bisogna verificare soprattutto che a disturbi lamentati soggettivamente dal paziente non sia stato conferito lo statuto di riscontri oggettivi. In caso di dubbio i referti o le perizie vanno completati chiedendo chiarimenti al medico o rinviandoli a quest'ultimo. In questi casi i SMR possono verificare i dati anche sottoponendo l'assicurato ad un esame.
- In caso di danni alla salute mentale o psichica va richiesta una diagnosi secondo ICD-10. Nel valutare le perizie ed i referti medici bisogna verificare in particolare se i dati forniti non siano in contrasto con i criteri diagnostici ICD-10.
- 1010.1 I cosiddetti codici ICD-10 Z (p. es. il "burn out") non rappresentano danni alla salute giuridicamente rilevanti: pur designando fattori che condizionano lo stato di salute e causano prestazioni del sistema sanitario. Le categorie Z00-Z999 sono infatti previste per i casi in cui le situazioni indicate quale "diagnosi" o "problema" non possono essere classificate quali malattie, lesioni o cause esterne secondo le categorie A00-Y89 (8C_302/2011).

2.2.2 In particolare

Una capacità intellettiva ridotta (oligofrenia, imbecillità, idiozia, demenza) va sempre quantificata mediante serie di test appropriate. Se il quoziente d'intelligenza è inferiore a 70 si presume di regola una capacità al lavoro ridotta. Per ogni singolo caso è tuttavia necessaria una descrizione oggettiva delle ripercussioni della capacità intellettiva ridotta su comportamento, attività professionale, attività quotidiane e contesto sociale.

- In caso di *disturbi psichici di natura organica* va indicata obbligatoriamente l'eziologia. Il danno, in particolare quello alle capacità cognitive, deve essere quantificato (perizia neuropsichiatrica o neuropsicologica). Inoltre deve essere svolta una valutazione prognostica. Infatti, in particolare i disturbi di natura organica causati da sostanze psicotrope sono reversibili quando queste vengono a mancare e non sono quindi durevoli.
- Le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 p. 236, 9C_395/2007], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600, Pratique VSI 1996, p.317, 2001, p. 223, 2002, p.30], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se:
 - sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure
 - hanno causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva.
- 1013.1 Per quanto riguarda la dipendenza dall'alcol, la medicina distingue tra disturbi psichici indotti (provocati dal consumo di alcol) e disturbi psichici indipendenti (associati al consumo di alcol). In genere i sintomi psichici sono indotti e tendono a regredire da soli nelle settimane successive l'inizio dell'astinenza, ragion per cui non possono essere oggetto di una diagnosi psichiatrica separata. La presenza di una comorbilità psichica non è di per sé giuridicamente sufficiente al riconoscimento di un'invalidità da dipendenza. L'affezione psichica diagnosticata deve essere con verosimiglianza preponderante concausa dell'incapacità al guadagno dell'assicurato. In caso di più disturbi, la valutazione medica deve precisare le conseguenze di ognuno di essi sulla capacità al lavoro e definire il grado di capacità al lavoro che l'assicurato potrebbe raggiungere senza le conseguenze della dipendenza (9C_395/2007).

- 1014 I casi di *disturbi deliranti e affettivi* devono essere provati con riscontri chiari e obiettivi. Vanno presi in considerazione e analizzati i punti seguenti:
 - una cura o un lavoro in un ambiente protetto possono arrestare o eliminare le ripercussioni negative sulla capacità al lavoro?
 - una cura o un lavoro in un ambiente protetto possono prolungare i periodi in cui l'assicurato è in uno stato di salute relativamente buono e la sua capacità al guadagno è in gran parte preservata?

La cura o il lavoro in un ambiente protetto hanno spesso buone prospettive di successo e sono ragionevolmente esigibili (N. 3056).

- La diagnosi "depressione", emessa di frequente da medici non specializzati in psichiatria, è insufficiente per la valutazione della capacità al lavoro. Bisogna accertare oggettivamente se il caso in questione è un episodio depressivo di natura temporanea o un disturbo affettivo durevole. È indispensabile fornire dati sulla prognosi in caso di terapia adeguata.
- 1016 La menzione di disturbi neurotici, somatoformi e da stress va valutata in modo particolarmente accurato. Spesso si tratta infatti di disturbi psichici provocati in misura preponderante da fattori esterni, quali il sovraccarico dovuto a più attività contemporanee (p.es. professione e lavoro casalingo) o un ambiente sfavorevole, che spariscono però in caso di cambiamento ragionevolmente esigibile delle condizioni. Non essendo di natura durevole, questi disturbi non sono di per sé invalidanti (RCC 1971 p. 554, RCC 1964 p. 212). Quanto più rilevanti sono, nella fattispecie, i fattori psicosociali e socioculturali e la loro influenza sul quadro sintomatico, tanto più marcata deve essere la presenza di un disturbo psichico con valore patologico constatato da uno specialista. Questo significa che il quadro clinicosintomatico non può essere costituito esclusivamente da disturbi causati da fattori socioculturali e psicosociali opprimenti, ma deve comprendere anche elementi che possono essere distinti da essi sul piano psichiatrico, quali ad esempio una depressione, nel senso medico del termine,

destinata a perdurare o una malattia psichica analoga chiaramente distinguibile da una sindrome depressiva. La presenza di tali disturbi psichici che si ripercuotono sulla capacità al lavoro e al guadagno e che sono chiaramente distinguibili, e quindi indipendenti, dalla situazione di oppressione dovuta a fattori socioculturali o psicosociali è la condizione indispensabile per poter ammettere l'esistenza di un'invalidità. Se, invece, gli elementi constatati dal perito trovano sostanzialmente una spiegazione sufficiente ed esauriente nella situazione psicosociale e socioculturale dell'assicurato, non sussiste alcun danno invalidante alla salute psichica (8C 302/2011).

- 1017 In particolare i "disturbi da dolore somatoforme", la "sindrome da fatica cronica", la "fibromialgia", la "nevrastenia", i "disturbi dissociativi della sensibilità e della percezione", l'"ipersonnia non organica" e la "sindrome dissociativa dell'attività motoria" nonché il traumatismo cervicale di contraccolpo, se non accompagnati da una comorbilità psichica, non incidono sulla capacità al lavoro: si può quindi esigere uno sforzo di volontà da parte dell'assicurato (DTF 130 V 352, DTF 132 V 65, I 54/04, I 70/07, 9C_903/2007, 9C_662/2009, 9C_510/2009, 9C_871/2010). L'inesigibilità del superamento del dolore finalizzato al reinserimento nel processo lavorativo è ammessa soltanto in casi eccezionali e presuppone in ogni caso una comprovata e persistente comorbilità psichica molto grave, intensa e pronunciata o la presenza, con una determinata intensità e costanza, di altri fattori qualificati. In via eccezionale, secondo le circostanze, i disturbi da dolore somatoforme possono essere considerati insuperabili in presenza dei sequenti fattori:
 - malattie fisiche croniche concomitanti e decorso pluriennale della malattia con sintomi immutati o progressivi e senza remissione a lungo termine;
 - isolamento sociale in tutti gli ambiti della vita;
 - dinamica interiore, consolidata e non più curabile mediante terapia, della risoluzione di un conflitto di per sé fallita, che dà però sollievo sul piano psichico (utile primario della malattia) oppure

 risultati insufficienti di una terapia ambulatoriale e/o stazionaria svolta in maniera ineccepibile (anche secondo diversi approcci terapeutici) e fallimento dei provvedimenti di riabilitazione nonostante la motivazione e l'impegno attivo dell'assicurato.

La presenza di alcuni di questi criteri non è di per sé sufficiente per considerare insuperabili i disturbi da dolore somatoforme. Questi criteri devono verificarsi con una certa intensità (9C_959/2009).

- 1017.1 La sindrome dolorosa regionale complessa (complex regional pain syndrome, CRPS), invece, è un danno alla salute organico e fisico. Non va quindi annoverata tra le sindromi poco chiare sotto il profilo patogenetico-eziologico e i criteri fissati in relazione ai disturbi da dolore somatoforme non sono applicabili alla valutazione degli effetti invalidanti.
- In particolare nei casi di disturbi comportamentali e della personalità bisogna basarsi esclusivamente su riscontri chiari e oggettivi. Combinato con una sindrome da dipendenza (N. 1013), il quadro del disturbo della personalità va distinto in modo chiaro dagli effetti delle sostanze psicotrope. La relazione tra il disturbo della personalità in quanto tale e le ripercussioni negative sulla capacità al lavoro deve essere plausibile e chiara.

3. Incapacità al guadagno di lunga durata (elemento economico)

Art.7 LPGA

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato rientrante in linea di conto.

1018.1 Per valutare la presenza di un'incapacità di guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. (art. 7 cpv. 2 LPGA). In particolare, non si può te-

nere conto di motivi estranei all'invalidità, quali l'età, il basso livello d'istruzione, le difficoltà linguistiche, fattori socioculturali, i fenomeni di dipendenza in quanto tali e l'esagerazione dei sintomi (cfr. N. 1026).

Inoltre, l'incapacità al guadagno è riconosciuta tale soltanto se non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). La percezione soggettiva dell'assicurato (ad es. dolori) non è determinante. La valutazione di cosa si possa obiettivamente esigere o meno, spetta agli uffici AI, che si basano sui dati sanitari dei servizi medici regionali.

- 1019 Il danno alla salute dà diritto alle prestazioni dell'Al soltanto quando causa un'incapacità al guadagno presumibilmente di lunga durata.
- Per le persone non esercitanti un'attività lucrativa, l'impossibilità di svolgere le mansioni consuete è equiparata all'incapacità al guadagno (art. 8 cpv. 3 LPGA, art. 5 cpv. 1 LAI). Si parla di *incapacità lavorativa specifica*, ossia dell'incapacità o della ridotta capacità di svolgere i precedenti compiti (ad es. nell'economia domestica o nello studio).
- L'incapacità lavorativa differisce dall'*inabilità professionale*, ossia l'incapacità di lavorare nella professione imparata. Se una persona assicurata può esercitare un'altra attività lucrativa senza rilevanti perdite di guadagno non è considerata invalida ai sensi della legge.
- L'incapacità al guadagno differisce anche dall'*incapacità* lavorativa, ossia l'incapacità di svolgere, per ragioni mediche, una determinata attività in una determinata misura (art. 6 LPGA, N. 3047 segg.).
- 1023 L'Al assicura l'incapacità al guadagno dovuta a motivi di salute; l'AD invece assicura l'incapacità o l'assenza di guadagno derivanti da ragioni economiche.

4. Rapporto causale fra incapacità al guadagno e danno alla salute (elemento causale)

- Vi è invalidità ai sensi dell'Al quando l'incapacità al guadagno o l'incapacità di svolgere le mansioni consuete è la conseguenza di un danno fisico, mentale o psichico, ossia quando sussiste un rapporto causale fra i due elementi.
- Per provare l'invalidità è sufficiente che l'incapacità al guadagno sia dovuta solo parzialmente al danno alla salute. Tuttavia chi non è almeno parzialmente incapace di lavorare non può essere incapace di guadagnare e quindi essere considerato invalido (RCC 1985 p. 224).
- Non vi è rapporto causale, né invalidità, se l'incapacità al guadagno non è dovuta a un danno alla salute ma deriva da altri fattori (*motivi estranei all'invalidità* cfr. RCC 1989 p. 322) in particolare a:
 - ragioni economiche (RCC 1984 p. 361) come disoccupazione, crisi, mancanza o calo delle possibilità di lavoro in una determinata regione o in un determinato settore (qui interviene comunque l'AD),
 - ragioni personali quali impegno (RCC 1964 p. 278), formazione (RCC 1980 p. 278) o conoscenze linguistiche insufficienti, l'età, l'incapacità di lavorare in modo superiore alla norma (RCC 1988 p. 503).

Esempio 1:

Una gerente cieca da un occhio perde il posto a 60 anni per chiusura dell'azienda e per ragioni congiunturali trova soltanto un'attività di rappresentante a basso reddito. Essendo l'incapacità al guadagno dovuta a ragioni economiche, l'assicurata non è invalida ai sensi della legge.

Esempio 2:

A causa di un'operazione alla schiena un assicurato non può più svolgere l'attività di aiuto montatore d'impianti sanitari ma grazie alla lunga esperienza professionale è pienamente abile al lavoro e collocabile, eccezione fatta per le attività che richiedono una posizione china o il sollevamento di pesi superiori a 10 chili. Avendo perso un duro la-

voro ausiliario meglio retribuito, in futuro subirà probabilmente delle perdite di guadagno. Questa incapacità al guadagno è dovuta a un danno alla salute e l'assicurato è considerato invalido.

In seguito a ragioni estranee all'invalidità, la capacità al guadagno può essere anche superiore rispetto alla situazione reale. In tal caso può esservi invalidità (p. es. condizioni economiche particolarmente favorevoli; nel caso degli indipendenti può trattarsi di ragioni aziendali, come per esempio, degli ottimi collaboratori che con un impegno superiore alla media, compensano la lacuna dovuta all'invalidità della persona assicurata; il maggior impegno dei famigliari; la precaria situazione finanziaria della persona assicurata che la costringe a un lavoro o una prestazione altrimenti insostenibile; cfr. N. 3044 segg.).

Capitolo 2: Insorgere dell'invalidità (evento assicurato)

1. In generale

Art. 4 cpv. 2 LAI

L'invalidità è considerata insorta quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

- L'insorgere dell'invalidità o dell'evento assicurato coincide con il momento in cui una prestazione dell'Al è per la prima volta oggettivamente indicata. Essa va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (misura professionale o medica, mezzo ausiliario, rendita ecc.). Per lo stesso danno alla salute possono esserci diversi eventi assicurati.
- 1029 Il momento in cui è inoltrata una domanda o è richiesta una prestazione non è determinante per stabilire l'insorgere dell'evento assicurato.
- Per il *diritto alla rendita* l'evento assicurato insorge quando la persona assicurata, inabile al lavoro da un anno senza interruzioni rilevanti in ragione di almeno il 40 per cento in media (9C_882/2009), continua a essere incapace al la-

voro per almeno il 40 per cento, ossia il primo giorno dopo che è decorso il periodo di attesa di un anno. L'evento assicurato insorge tuttavia al più presto il primo giorno del mese seguente il compimento dei 18 anni (RCC 1984 p. 463).

- L'evento assicurato non può insorgere, fintantoché la persona assicurata beneficia delle indennità giornaliere di attesa (art. 18 cpv. 1 e 2 OAI), o finché è sottoposta a provvedimenti di integrazione, essendo questi incompatibili con il diritto alla rendita ai sensi degli art. 29 cpv. 2 LAI (Pratique VSI 2001 p. 148).
- Per gli invalidi dalla nascita o precoci l'evento assicurato insorge generalmente nel momento in cui la persona assicurata compie 18 anni, questa regola si applica solo a condizione che questi assicurati non siano a beneficio di un provvedimento di integrazione al momento del compimento del 18° anno di età. In questi casi l'invalidità che da diritto alla rendita può insorgere solo con la fine o l'interruzione delle misure di integrazione (N. 9001 segg.; Pratique VSI 2001 p. 148).
- Per gli assicurati domiciliati al di fuori di uno Stato dell'EU il diritto alla rendita sorge se sono stati inabili al lavoro per il 50 per cento in media durante un anno senza rilevanti interruzioni e se dopo il periodo di attesa il grado di invalidità è almeno del 50 per cento o se sono incapaci al guadagno in maniera permanente per almeno il 50 per cento (art. 29 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 28 cpv. 1 LAI, art. 10 del regolamento n. 1408/71 nella versione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS).
- 1034 L'insorgere dell'evento assicurato e il diritto alla rendita di regola coincidono. Possono però anche divergere p. es. in caso di domanda tardiva (N. 2027 segg.).
- In caso di *provvedimenti d'integrazione*, la persona interessata è da considerare invalida dal momento in cui per la prima volta diviene evidente che il danno alla salute giusti-

fica la concessione di una prestazione secondo le condizioni di diritto previste per legge.

- Per gli assicurati con un'*infermità congenita* che non hanno ancora compiuto 20 anni, l'invalidità insorge nel momento in cui l'infermità ha reso necessario per la prima volta una cura medica o un controllo permanente (RCC 1967 p. 40).
- L'ufficio Al accerta l'insorgere dell'evento assicurato con particolare attenzione, poiché esso è determinante per l'adempimento delle condizioni assicurative, per l'inizio delle prestazioni in generale, la determinazione del diritto alla rendita e il calcolo della rendita (DR).

2. Inizio dell'invalidità per prestazioni di stessa natura scagionate nel temo

- In caso di provvedimenti d'identica natura che si susseguono e sono strettamente connessi tra loro, per l'insorgere dell'invalidità è determinante il primo provvedimento.
 Se le condizioni assicurative non sono adempiute al momento in cui si rende necessaria per la prima volta l'adozione di una cura medica o la consegna di un mezzo ausiliario, non possono essere accordate neppure le misure
 connesse all'infermità in questione che diventano necessarie più tardi. Se, p. es., una persona assicurata si sottopone ad un intervento chirurgico prima di essere assicurata, un secondo intervento reso necessario dal primo non
 può andare a carico dell'Al neanche se al momento della
 seconda operazione sono adempiute le condizioni assicurative.
- Se vengono adottati provvedimenti d'integrazione per un nuovo disturbo non connesso al primo oppure se in una seconda fase dell'integrazione è fornito un mezzo ausiliario di un nuovo genere (p. es. un apparecchio sul posto di lavoro ad assicurati con protesi) se ne deve invece desumere un nuovo evento assicurato per il cui insorgere vanno rivedute le condizioni assicurative.

Capitolo 3: Condizioni assicurative

Art. 6 LAI

¹ Gli svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'art. 39.

dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell'altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.

² Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3 LAI, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero.

- 1040 All'insorgere dell'invalidità devono essere adempiute le condizioni assicurative necessarie al versamento delle prestazioni Al.
- 1041 Le condizioni assicurative comprendono due criteri:
 - la durata minima di contribuzione (art. 36, cpv. 1 LAI);
 - il domicilio e il soggiorno abituale in Svizzera (N. 4101 segg. DR).
- In virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE/EFTA, di convenzioni bilaterali e del Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, per determinati cittadini stranieri e per i rifugiati si possono prevedere condizioni assicurative più vantaggiose che devono essere adempiute all'insorgere dell'invalidità (Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi nell'AVS e nell'AI).
- Per i cittadini stranieri che non hanno ancora compiuto 20 anni si applicano condizioni assicurative agevolate (art. 9 cpv. 2 e 3 LAI in relazione all'art. 39 cpv. 3 LAI).

L'ufficio Al accerta, all'occorrenza con la collaborazione della cassa di compensazione competente, se sono date le condizioni assicurative (art. 57 cpv. 1 lett. c, art. 60 cpv. 1 lett. a LAI) e ne riporta il risultato negli atti (N. 2016 segg. CPAI).

Capitolo 4: Priorità dell'integrazione sulla rendita / Integrazione dei beneficiari di rendite

1. Principio

- Nell'Al si applica il principio "Priorità dell'integrazione sulla rendita". Per principio, i provvedimenti di integrazione sono quindi prioritari rispetto alla rendita. Di regola, non si ha diritto alla rendita finché i provvedimenti di integrazione possono comportare modifiche incidenti sulla rendita (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI, RCC 1984 p. 359, 1982 p. 471, 1981 p. 123, 1970 p. 162 e p. 395, 1969 p. 424).
- 1045.1 Se non si può evitare la rendita, già al momento della sua concessione bisogna fissare un termine di revisione adeguato al singolo caso e, se opportuno, seguire attivamente i beneficiari di rendita durante la fase del versamento per prepararli alla reintegrazione.

2. Procedura

Prima di accordare una rendita, l'ufficio Al considera, che la persona assicurata lo chieda o no, tutti i provvedimenti di integrazione legalmente possibili, necessari e adeguati per ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete (art. 8 cpv. 1 LAI; RCC 1962 p. 125). Oltre ai provvedimenti di integrazione dell'Al devono essere valutate anche misure non coperte dall'Al (ad es. i provvedimenti sanitari per gli adulti o l'impegno cui l'assicurato è tenuto in virtù dell'obbligo di ridurre il danno).

Esempio:

Un operaio di 35 anni, intelligente, addetto ai lavori pesanti, in seguito ad un disturbo alla schiena, può ancora svolgere praticamente a tempo pieno soltanto leggeri lavori ausiliari. Considerato che le sue possibilità di guadagno sono notevolmente ridotte e che per motivi di salute sono possibili assenze dal lavoro, gli rimane soltanto una capacità al guadagno del 50 per cento. Senza le misure professionali avrebbe diritto a una mezza rendita. L'ufficio Al verifica anzitutto se la riqualifica ad un lavoro leggero accresce il reddito ad un livello che incida sulla rendita, ossia se la capacità al guadagno può essere migliorata o ripristinata totalmente.

Per valutare la capacità d'integrazione sono determinanti il parere del SMR e gli altri accertamenti. Gli accertamenti devono mostrare quali attività professionali potrebbe ancora svolgere l'assicurato in considerazione del suo stato di salute e se vi sono corrispondenti possibilità di impiego sul mercato equilibrato del lavoro (N. 3047 segg.). A tal fine l'ufficio AI può richiedere rapporti, informazioni e perizie e procedere ad accertamenti sul posto (art. 69 cpv. 2 OAI). L'impossibilità di un'integrazione deve essere suffragata da indicazioni concrete e oggettive. L'ufficio AI non può basarsi unicamente sulle indicazioni soggettive della persona assicurata (RCC 1981 p. 42).

Capitolo 5: Obbligo di ridurre il danno, obbligo d'informare e di cooperare

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete (p. es. attività domestica, N. 3089; art. 7 LAI).

In particolare è tenuta a:

- trovare, accettare o conservare ogni attività lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità;
- procedere a tutti i cambiamenti possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di competenze per

- sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (p. es. chi prima svolgeva lavori prevalentemente manuali può assumere sempre più compiti amministrativi);
- intraprendere un'attività lucrativa dipendente (che la esclude dal beneficio di una rendita), nonostante sia ancora in grado di conseguire un certo guadagno nell'azienda in cui svolge attualmente la sua attività indipendente (8C_460/2011);
- sottoporsi a un trattamento terapeutico esigibile se indicato a migliorare la capacità al guadagno in modo da ridurre o sopprimere la rendita (p. es. per eliminare i danni alla salute dovuti all'abuso di alcool e nicotina oppure all'obesità; RCC 1984 p. 359). Che i costi del trattamento medico siano assunti o meno dall'Al è irrilevante;
- cambiare, se necessario, domicilio se vi sono adeguate possibilità di guadagno (RCC 1983 p. 246, 1970 p. 331).

La persona assicurata deve partecipare attivamente a tutti i provvedimenti esigibili che possono permetterle di mantenere il posto di lavoro, (re)integrarsi nella vita lavorativa o accedere a mansioni ad essa equiparate (art. 7 cpv. 2 LAI, art. 21 cpv. 4 LPGA).

- La persona assicurata è tenuta ad *informare ed a parteci-*pare, ossia a sottoporsi a tutti i provvedimenti di accertamento e di (re)integrazione ragionevolmente esigibili che le
 sono stati ordinati e a contribuire attivamente alla loro buona riuscita (art. 28 e 43 cpv. 2 LPGA). Deve sottoporsi
 p. es. agli esami medici necessari (RCC 1967 p. 255;
 N. 7014.1); la persona assicurata residente all'estero deve,
 se necessario, sottoporsi in Svizzera agli accertamenti necessari per valutare il diritto alla rendita (RCC 1978 p. 265).
- Negli accertamenti si assumono per principio soltanto i costi connessi all'invalidità (p. es. per l'attività di interprete di una persona audiolesa) e ai provvedimenti di integrazione ordinati dall'ufficio AI (art. 45 LPGA, art. 51 LAI). Se la persona assicurata non padroneggia la lingua ufficiale del Cantone, deve provvedere da sola (a proprie spese), in virtù dell'obbligo di partecipare, affinché durante l'istruttoria presso l'ufficio AI sia presente una persona che conosca la

sua lingua madre (p. es. familiari, rappresentanti del consolato o dell'ambasciata). Sono fatte salve le disposizioni di trattati internazionali relative all'accettazione di documenti nella lingua ufficiale dell'altra Parte contraente. Per gli esami psichiatrici nell'ambito di accertamenti medici ordinati (p. es. SAM) e per la VCF, le spese d'interpretariato possono essere assunte se non è a disposizione un membro del personale medico che parli la lingua della persona assicurata (cfr. CPAI).

- Sia i provvedimenti disposti che quelli spontanei devono essere esigibili, cioè funzionali alla (re)integrazione dell'assicurato compatibilmente con il suo stato di salute. I provvedimenti che possono costituire un pericolo per la vita e la salute non rientrano, quindi, tra quelli esigibili (art. 21 cpv. 4 LPGA e art. 7a LAI; RCC 1985 pp. 328 e 331).
- Per valutare l'esigibilità vanno considerate le sole circostanze oggettive del singolo caso (cfr. anche
 N. 3044 segg.). Per i provvedimenti sanitari non devono
 essere applicati criteri severi (RCC 1985 p. 328 331). Sono
 esigibili soltanto i provvedimenti sanitari che comportano
 un rischio trascurabile ("operazione di routine", nessun elevato rischio di narcosi ecc.). I provvedimenti sanitari devono essere oggettivamente esigibili e deve sussistere un
 nesso causale tra la loro attuazione e i risultati positivi attesi.
- 1053 Per le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di ridurre il danno o di informare e cooperare si applicano i N. 7011 segg.

Capitolo 6: Procedura per determinare le condizioni di diritto alle prestazioni

1. In generale

Per la procedura di determinazione delle condizioni di diritto, si applicano le prescrizioni della CPAI.

1055 L'Al non prevede principi secondo i quali in casi dubbi si debba decidere a favore della persona assicurata. Si ha diritto alle prestazioni soltanto se le condizioni sono adempiute con preponderante probabilità (RAMI 1993 p. 156).

2. Accertamenti medici

1056 Per verificare le condizioni di diritto, l'ufficio Al richiede un referto al medico curante della persona assicurata.

1057 La valutazione delle condizioni di diritto dal punto di vista medico, sulla scorta del referto e di altri documenti, spetta al SMR. Allo scopo, quest'ultimo ha a disposizione medici provenienti da diverse discipline specifiche. Se necessario, esso richiede ulteriori documenti medici e decide se la persona assicurata debba sottoporsi a un esame presso il SMR. Se questi provvedimenti non permettono di accertare sufficientemente la sussistenza delle condizioni di diritto dal punto di vista medico, il SMR raccomanda all'ufficio Al un accertamento medico esteso in una o più discipline specifiche e designa il servizio idoneo allo scopo. Un accertamento più approfondito è esigibile dall'assicurato e non è sproporzionato quando mancano sufficienti atti sullo stato di salute, la capacità lavorativa e le possibilità d'integrazione (RCC 1980 p. 322).

3. Accertamento sul posto

L'ufficio AI effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di cura, sul posto di lavoro) in particolare per le persone che esercitano un'attività indipendente, gli agricoltori e le contadine, gli assicurati che sono occupati nell'economia domestica oppure quando deve verificare il diritto agli assegni per grandi invalidi (compreso un eventuale supplemento per cure intensive nel caso dei minorenni). L'ufficio AI può rinunciare a questo accertamento se le condizioni personali dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il caso è debitamente documentato. Per gli accertamenti, l'ufficio AI usa i moduli disponibili all'indirizzo http://jacinthe.zas.admi.ch/IntranetAVS/index.html (rubrica "Download attuali") oppure moduli propri che corrispondano, dal profilo del contenuto e della struttura schematica, ai menzionati moduli (vedi allegato I).

- 1059 Quando si valuta l'invalidità dovuta a carenze psichiche, occorre verificare in particolare se i risultati dell'accertamento sul posto concordano con i dati medici riguardanti la capacità lavorativa esigibile. Se vi sono rilevanti discrepanze tra i risultati dell'accertamento sul posto e l'apprezzamento medico, è necessaria una verifica da parte del SMR.
- L'incaricato dell'accertamento fornisce nel suo rapporto dati precisi sulle condizioni della persona assicurata e ne verifica concretamente le affermazioni, in particolare per stabilire quali attività siano esigibili in quale misura.
- In mancanza di conoscenze tecniche specifiche, l'ufficio Al può affidare l'accertamento a specialisti in materia. Questo incarico non può essere conferito a persone, autorità o istituzioni che tutelano gli interessi della persona assicurata, l'assistono e la consigliano. Esse possono tuttavia essere invitate ad esprimersi per iscritto sul caso prima della decisione dell'ufficio Al.

Parte 2: Rendita Al

Capitolo 1: Inizio e fine del diritto alla rendita

1. Condizioni di diritto generali

- 2001 Prima di concedere una rendita, va in ogni caso valutata la possibilità di eseguire provvedimenti d'integrazione (cfr. N. 1045 segg.).
- Hanno diritto a una rendita gli assicurati che per un anno hanno accusato, senza interruzioni di rilievo, un'incapacità al lavoro di almeno il 40% in media (9C_882/2009) e dopo questo periodo d'attesa rimangono incapaci al guadagno almeno nella stessa misura presumibilmente per un periodo prolungato (art. 28 cpv. 1 LAI).
- 2003 L'incapacità al lavoro e l'incapacità al guadagno vanno chiaramente distinte (v. N. 2004 segg.).

1.1 Incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA)

- È incapace al lavoro chi, in seguito ad un danno alla salute fisica, mentale o psichica non può più o può essere solo parzialmente attivo nella professione o nel campo d'attività abituali.
- La valutazione eseguita dal medico delle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità al lavoro, con la conseguente determinazione dell'incapacità al lavoro (totale o parziale), non è decisiva; il medico esprime unicamente il suo parere in merito. La valutazione decisiva, sulla base del parere medico, è di competenza dell'ufficio AI. Se non indicato altrimenti, le indicazioni mediche concernenti l'incapacità lavorativa si riferiscono a un posto a tempo pieno (9C_648/2010).

1.2 Incapacità al guadagno

(art. 7 LPGA)

- È incapace al guadagno chi, in seguito ad un danno alla salute fisica, mentale o psichica, non può svolgere un'attività sull'intero mercato del lavoro che entra in considerazione o può svolgerla solo in parte. Per il calcolo del grado d'invalidità è determinante unicamente l'incapacità al guadagno.
- Non è compito del medico, bensì dell'ufficio AI, determinare l'incapacità al guadagno e quindi l'invalidità nonché il grado della medesima.

1.3 Periodo di attesa

1.3.1 In generale

- 2008 Il periodo di attesa, durante il quale l'incapacità al lavoro deve essere in media almeno del 40 per cento, è di un anno.
- 2009 Per stabilire l'incapacità al lavoro media durante il periodo di attesa sono irrilevanti i motivi di salute che l'hanno causata. I motivi di salute possono essere consecutivi o cumulativi.
- 2010 Il periodo di attesa inizia quando nel singolo caso si constata un chiaro pregiudizio alla capacità al lavoro. Un'incapacità al lavoro del 20% è di regola già rilevante (Pratique VSI 1998 p. 126).
- Il periodo di attesa può anche iniziare quando un assicurato che ha assunto una nuova attività per ragioni di salute consegue un reddito notevolmente inferiore pur lavorando a tempo pieno (RCC 1979 p. 281).

Esempio:

Un ingegnere meccanico deve abbandonare alla fine di marzo del 2007 il suo posto di lavoro per motivi di salute. Assume un'attività di rappresentante che può sì svolgere a tempo pieno, ma conseguendo soltanto la metà del suo reddito di ingegnere. Secondo il rapporto medico, l'assicurato è incapace al lavoro all'80 % dall'1.04.2007 nella sua professione di ingegnere meccanico. Il periodo di attesa inizia a partire da questa data.

- Il periodo di attesa può anche iniziare nel momento in cui si ottiene l'indennità di disoccupazione, p. es. quando una persona è idonea al collocamento secondo l'AD, ma la sua capacità al lavoro è già notevolmente pregiudicata (RCC 1984 p. 240, 1979 p. 360). Le ripercussioni finanziarie di una diminuzione della capacità lavorativa sono per principio irrilevanti per la valutazione durante il periodo di attesa, che può quindi iniziare (o scorrere) anche quando l'assicurato lavora oltre quanto da lui ragionevolmente esigibile (8C_961/2010).
- 2013 Il periodo di attesa scorre anche durante una pena detentiva (RCC 1989 p. 276, 1977 p. 128).
- Un'interruzione notevole del periodo di attesa sussiste se l'assicurato è interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi (art. 29^{ter} OAI). A causa dell'interruzione, ad un nuovo insorgere dell'incapacità al lavoro il periodo di attesa riparte da capo.
- La ripresa del lavoro è irrilevante se serve solo come terapia e non sussiste una capacità al lavoro economicamente valorizzabile (RCC 1969 p. 571) o se un medico stabilisce che essa è chiaramente insostenibile per l'assicurato (RCC 1964 p. 168, 1963 p. 226).
- 2016 Per il periodo di attesa durante i provvedimenti di integrazione si veda il N. 9005.

1.3.2 Calcolo dell'incapacità al lavoro media e del periodo di attesa

- 2017 L'incapacità al lavoro media e il periodo di attesa possono essere calcolati in mesi o, più esattamente, in giorni (base 12 mesi / 365 giorni).
- 2018 La formula è la seguente:

 (a mesi/giorni con un'incapacità al lavoro dell'x%) +

 (b mesi/giorni con un'incapacità al lavoro dell'y%) +

 (c mesi/giorni con un'incapacità al lavoro dell'z%) +

 ... = 12 mesi / 365 giorni con un'incapacità al lavoro almeno del 40%

 Nell'allegato II sono riportati due esempi con i relativi calcoli.
- Anche il calcolo del periodo di attesa delle persone attive nell'economia domestica si basa unicamente sull'incapacità al lavoro accertata da un medico e verificata da un SMR e non su quella constatata durante l'inchiesta sul posto (DTF 130 V 97).
- 2019.1 Nel quadro del metodo misto ci si deve basare, analogamente alla determinazione del grado d'invalidità, sulla media ponderata dell'incapacità al lavoro nei due ambiti d'attività (DTF 130 V 97).

1.4 Incapacità al lavoro che continua oltre il periodo di attesa

- Oltre a un'incapacità al lavoro del 40 % in media durante l'anno di attesa, la condizione per aver diritto alla rendita è che l'assicurato, scaduto il termine, continui ad essere incapace al lavoro almeno al 40 % (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI in combinato disposto con l'art. 7 LPGA; Pratique VSI 1996 p. 187).
- La durata di questa incapacità al lavoro non è determinante. Essa dà diritto alla rendita anche se è di breve durata (RCC 1963 p. 131).

L'incapacità al lavoro successiva al periodo d'attesa è determinata secondo i metodi di calcolo previsti dai
 N. 3001 segg.

1.5 Assicurati domiciliati in uno Stato non appartenente all'UE

Gli assicurati domiciliati in uno Stato non appartenente all'UE hanno diritto alla rendita soltanto se sono stati incapaci al lavoro per il 50 % in media durante un anno senza interruzioni notevoli e se, dopo il periodo di attesa, il loro grado di invalidità è almeno del 50 % (cfr. N. 1033).

1.6 Basi decisionali

- Tutti i documenti di rilievo devono essere disponibili al momento della decisione. Essi devono in particolare informare riguardo:
 - allo stato di salute (referti di medici, ospedali e del SMR, pareri/perizie);
 - alla capacità al lavoro (referti di medici, ospedali e del SMR, pareri/perizie);
 - all'attività lucrativa e/o alle mansioni (rapporti del datore di lavoro, rapporti d'accertamento);
 - alla situazione di reddito (rapporti del datore di lavoro, risultati contabili, incarti fiscali, estratti di CI);
 - alla capacità al guadagno (in base al metodo di calcolo applicato);
 - alla capacità d'integrazione.

2. Inizio del diritto alla rendita

Articolo 29 capoversi da 1 a 3 LAI

¹ Il diritto alla rendita sorge al più presto trascorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta formale di prestazioni secondo l'articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

² Il diritto non sorge fintantoché l'assicurato può esigere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.

- ³ La rendita viene corrisposta a partire dall'inizio del mese nel quale sorge il diritto.
- Per principio, il diritto alla rendita nasce con l'insorgere dell'evento assicurato (N. 1028 segg.), ma al più presto sei mesi dopo la presentazione della richiesta.

 Sotto il profilo dell'esecuzione, ne consegue che l'ufficio Al non deve esaminare il diritto alla rendita né per il periodo precedente la presentazione della richiesta di prestazioni né per i primi sei mesi successivi. Esso è quindi esentato dall'eseguire accertamenti. L'evento assicurato sorge un giorno dopo la scadenza del periodo di attesa di un anno.
- 2026 L'evento assicurato non può insorgere, fintantoché la persona assicurata beneficia di un'indennità giornaliera (art. 22 OAI in combinato disposto con l'art. 29 cpv. 2 LAI), o finché è sottoposta a provvedimenti di integrazione o di intervento tempestivo (Pratique VSI 2001 p. 148).

3. Domanda tardiva di prestazioni

Art. 24 cpv. 1 LPGA
Il diritto a prestazioni ... arretrate si estingue cinque anni
dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione

In ogni caso, il diritto alla rendita sorge al più presto trascorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta di prestazioni AI (cfr. N. 2025). Se un assicurato si annuncia all'ufficio AI più di sei mesi dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa (o del periodo d'attesa di cui al N. 2008 segg.), si tratta di una domanda tardiva e l'interessato perde il diritto alla rendita per ogni mese di ritardo.

Esempio:

Un assicurato diviene inabile al lavoro il 15.09.2008. L'evento assicurato rendita potrebbe, quindi, insorgere il 15.09.2009 (con inizio dei versamenti a partire dal 01.09.2009 secondo l'art. 29 cpv. 3 LAI). Ciò presuppone, tuttavia, che l'assicurato si annunci all'AI entro il 15.03.2009. Se l'assicurato presenta la domanda solo il 03.08.2009, la rendita gli può essere pagata a partire dal 01.02.2010. In altre parole, egli perde il diritto per il periodo che va dal settembre 2009 al gennaio 2010.

2028 Se la persona assicurata non poteva conoscere i suoi diritti o se, per importanti motivi, era oggettivamente impossibilitata ad annunciarsi tempestivamente (p. es. a causa di un grave disturbo psichico), la prestazione è accordata retroattivamente se la domanda è inoltrata entro 6 mesi dal momento in cui l'assicurato è stato messo al corrente della situazione o dalla fine dell'impedimento (in analogia alla prassi corrente secondo RCC 1988 p. 597, 1984 p. 420 seg. consid. 1. 1975 p. 134). Ciò vale anche per determinate altre persone, legittimate secondo l'art. 66 cpv. 1 OAI, che non si sono annunciate tempestivamente pur essendone in grado (in analogia alla prassi corrente secondo RCC 1983 p. 384, 1977 p. 52). In questi casi, le prestazioni sono accordate dall'adempimento oggettivo di tutte le condizioni di diritto. Il versamento oggettivo può tuttavia estendersi al massimo ai 5 anni precedenti la richiesta (N. 10205 DR).

La domanda non è tardiva se in occasione di una prima domanda l'amministrazione non ha riconosciuto un diritto alla prestazione debitamente rivendicato né ha adottato alcuna decisione in merito. Se la persona assicurata si annuncia di nuovo in un secondo tempo, il pagamento delle prestazioni non riscosse sottostà ad un termine assoluto di perenzione di 5 anni, retroattivamente dal momento della seconda domanda (Pratique VSI 1997 p. 186).

Esempio:

Un assicurato aveva chiesto nel maggio del 1998 dei mezzi ausiliari AI che gli sono stati accordati. Sebbene dagli atti emergesse anche il diritto alla rendita, l'ufficio AI non l'aveva verificato. Nel maggio del 2004, l'assicurato ha inoltrato una nuova domanda chiedendo espressamente la rendita. Le condizioni risultano soddisfatte già nel febbraio 1997, ragion per cui la rendita può essergli accordata dal maggio 1999 (retroattivamente di 5 anni a contare dalla nuova domanda).

- Diversa è la situazione se il diritto alle prestazioni è stato esaminato e giustamente respinto in occasione della prima domanda. Se l'ufficio Al entra nel merito della seconda domanda, l'eventuale rendita sorge al più presto sei mesi dopo la presentazione della richiesta di prestazioni (cfr. N. 2025).
- 2031 Gli assicurati minorenni che a 18 anni percepiscono prestazioni periodiche dall'Al oppure beneficiano di altre misure (p. es. di natura medica) sono considerati annunciati per il diritto a un'indennità giornaliera, a una rendita o ad un assegno per grandi invalidi. L'ufficio Al verifica d'ufficio tale diritto.

In questo caso, il diritto alla rendita sorge al compimento dei 18 anni senza dover presentare in precedenza una formale richiesta.

4. Estinzione del diritto alla rendita

Art. 30 LAI

Il diritto alla rendita si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS o con la morte dell'avente diritto.

- 2032 Il diritto alla rendita AI si estingue anche quando il beneficiario di una rendita AI percepisce una rendita di vecchiaia anticipata (art. 40 LAVS).
- 2033 Il rinvio della rendita di vecchiaia non è preso in considerazione. Una rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita di invalidità non può essere rinviata (art. 55^{bis} lett. OAVS).

Capitolo 2: Determinazione del grado di invalidità

1. Metodi di calcolo

1.1 In generale

3001 L'Al prevede quattro differenti metodi di calcolo:

- il metodo generale del confronto dei redditi
 Per principio si applica a tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa e agli assicurati dai quali si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa.
 Il grado di invalidità è determinato confrontando il reddito da attività lucrativa esigibile con e senza il danno alla salute (N. 3009 segg.).
- metodo specifico del confronto delle attività Riguarda le persone che non esercitano un'attività lucrativa, ossia le persone che sono occupate nell'economia domestica, quelle che collaborano gratuitamente nell'azienda del coniuge, gli studenti, i membri di comunità religiose ecc. Il grado di invalidità è calcolato confrontando l'attività effettiva o possibile con e senza danno alla salute (N. 3079 segg.).
- metodo misto
 Riguarda le persone che svolgono altre mansioni (p. es. economia domestica, studio) oltre ad un'attività lucrativa a tempo parziale. Il grado di invalidità per l'attività lucrativa è determinato confrontando i redditi, il grado di invalidità per l'attività nell'economia domestica mediante un confronto delle attività (N. 3096 segg.).
- metodo straordinario
 Riguarda le persone che esercitano un'attività lucrativa per le quali non ha potuto essere effettuato un confronto dei redditi attendibile – p. es. a causa della situazione economica generale (recessione). Il grado di invalidità è determinato in base alle ripercussioni sul reddito causate dalla ridotta capacità di prestazione (N. 3103 segg.).
- Per principio il grado di invalidità è determinato in base a un confronto dei redditi. Soltanto se questo metodo non permette di rilevare il grado di invalidità se ne può scegliere un altro.
- Non sono ammessi altri tipi di calcolo, quali p. es. il metodo medico-teorico (tabelle d'invalidità) in quanto non previsti dalla legge (RCC 1967 p. 83, 1963 p. 222, 1962 p. 125 e p. 483).

Non è ammesso – salvo in condizioni evidenti (p. es. in caso di un'incapacità lavorativa totale) – dedurre automaticamente un grado di invalidità dall'incapacità lavorativa stabilita dal medico (RCC 1962 p. 441). L'ufficio Al deve sempre verificare se, ed eventualmente in che misura, la residua capacità lavorativa possa essere sfruttata al meglio e quale reddito permetterebbe di conseguire con un'attività esigibile. Parimenti, nel metodo specifico, per il calcolo del grado d'invalidità è determinante il confronto delle attività e non la valutazione dell'incapacità lavorativa fatta dal medico.

1.2 Determinazione del metodo di calcolo

Per stabilire il metodo di calcolo occorre verificare nei singoli casi quale attività svolgerebbe la persona assicurata in assenza del danno alla salute (attività lucrativa, attività lucrativa a tempo parziale, occupazione nell'economia domestica ecc.).

3006 Bisogna prendere in considerazione l'insieme dei dati nei singoli casi, quali gli eventuali compiti educativi e di assistenza dispensati ai figli, l'età, le capacità professionali, la formazione, le inclinazioni e le doti personali della persona assicurata, secondo il criterio dell'esperienza generale della vita (DTF 117 V 194). Nel diritto delle assicurazioni sociali, si richiede di regola la prova della verosimiglianza preponderante (DTF 117 V 194; RCC 1989 p. 128). Bisogna valutare ragionevolmente, sulla base di circostanze obiettive, come la persona assicurata, nella sua situazione concreta, avrebbe deciso se non avesse avuto un danno alla salute. Questa decisione soggettiva non deve essere per forza quella obiettivamente più ragionevole (8C 319/2010, 8C 731/2010). In particolare va considerata l'evoluzione sociale nella ripartizione dei compiti fra uomo e donna (nessuna assegnazione rigida dei ruoli). Nel caso di una persona assicurata salariata occorre presumere che ella avrebbe continuato ad esercitare un'attività lucrativa dipendente anche senza il danno alla salute, a meno che non sia provato o sufficientemente probabile che nel frattempo avrebbe intrapreso un'attività indipendente.

- Il metodo di calcolo è stabilito in base alla situazione sviluppatasi fino all'emanazione della decisione (RCC 1989 p. 127 consid. 2b). Modifiche sostanziali intervenute entro questo termine possono rendere necessario un altro metodo di calcolo. Una modifica sostanziale successiva all'emanazione della decisione può rappresentare un motivo di revisione (N. 5005 segg.).
- 3008 L'ufficio Al riporta nell'incarto il metodo di calcolo, gli elementi di calcolo per la determinazione del grado d'invalidità e una breve motivazione.

2. Metodo generale del confronto dei redditi

Art. 16 LPGA

Per valutare il grado di invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragione-volmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti di integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

2.1 Applicazione dei vari metodi di calcolo

Il metodo generale del confronto dei redditi si applica alle seguenti persone:

- 3009 gli assicurati che devono interrompere o abbandonare l'attività lucrativa per infortunio o malattia e che senza l'invalidità avrebbero continuato ad esercitarne una;
- gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che a causa dell'invalidità guadagnano meno dei non invalidi (p. es. invalidi precoci e invalidi dalla nascita);

- gli assicurati che all'insorgere del danno alla salute non esercitavano un'attività lucrativa ma che senza l'invalidità ne avrebbero intrapresa una (p. es. persone attive nell'economia domestica che senza l'invalidità avrebbero probabilmente iniziato un'attività lucrativa o gli assicurati che non hanno potuto terminare una formazione professionale a causa dell'invalidità, N. 3039);
- gli assicurati che all'insorgere del danno alla salute non esercitavano nessuna attività lucrativa ma dai quali se ne potrebbe esigere una (p. es. che seguono una formazione professionale e che potrebbero esercitare un'attività lucrativa adeguata (N. 3040 segg.). L'interrogativo si pone anche per chi vive di rendita e i pensionati. In caso negativo si applicano i N. 3079 seg.

2.2 Elementi di confronto

- 3013 Con il metodo del confronto dei redditi si determina il grado di invalidità paragonando
 - il reddito ipotetico senza invalidità, ossia il reddito che la persona assicurata conseguirebbe presumibilmente se non fosse divenuta invalida (N. 3021 segg.)
 - con l'ipotetico reddito d'invalido, ossia il reddito che la persona assicurata potrebbe conseguire malgrado l'invalidità con un'attività esigibile (N. 3043 segg.).
- 3014 Sono considerati reddito determinante, senza invalidità e con invalidità i redditi del lavoro presumibili sui quali sono stati riscossi contributi AVS (art. 25 cpv. 1 OAI; RCC 1986 p. 432, 9C_699/2008). Non sono prese in considerazione altre fonti di reddito, quali i proventi del patrimonio, le rendite, le pensioni, le prestazioni di assistenza, gli assegni familiari e gli assegni per figli e i diritti nei confronti di altre assicurazioni (cfr. N. 3054 segg.).
- Il confronto dei redditi va determinato in base all'attività lucrativa complessiva (attività principale e attività accessoria; 9C_883/2007, I 433/06).

- L'ufficio Al si basa in generale soltanto sui redditi annui che si riferiscono allo stesso periodo e stabilisce i redditi determinanti tenendo conto della situazione effettiva al momento dell'inizio della rendita (DTF 129 V 222 e 128 V 174). Il reddito d'invalido e il reddito senza invalidità vanno dunque rilevati sulla stessa base temporale e tenendo conto dei cambiamenti determinanti per la rendita che intervengono fino all'emanazione della decisione. All'occorrenza, il confronto dei redditi va ripetuto prima della decisione.
- Per le persone residenti all'estero devono essere confrontati i redditi che potrebbero essere conseguiti sullo stesso mercato del lavoro con e senza invalidità perché non è possibile un confronto oggettivo del livello dei salari e del costo della vita fra differenti paesi (RCC 1985 p. 469).
- Nei casi limite per gradi di invalidità intorno al 40, 50, 60 o 70 per cento i due redditi vanno determinati con particolare precisione. In caso di dubbio si deve procedere ad esami supplementari.
- 3019 L'ufficio Al procede ad una riunione dei CI, in particolare quando il reddito non è provato chiaramente.

2.2.1 Parallelizzazione dei redditi comparabili

I due redditi vanno calcolati oggettivamente. A determinate condizioni ne è tuttavia ammessa la parallelizzazione, in particolare se il reddito senza invalidità è nettamente inferiore alla media (p. es. a causa del basso livello d'istruzione, della mancanza di formazione professionale, di carenti conoscenze della lingua del Cantone di residenza o delle limitate possibilità di assunzione dovute al tipo di permesso di soggiorno). Si deve tuttavia poter escludere che l'assicurato si volesse accontentare di un reddito più modesto (DTF 135 V 297, DTF 134 V 322, 9C_488/2008, DTF 135 V 58, 9C_996/2010).

- 3020.1 La parallelizzazione è possibile soltanto se il reddito effettivamente conseguito è inferiore di più del 5 % al salario usuale nel settore secondo la relativa tabella.
- Nella parallelizzazione si considera soltanto la parte di differenza che eccede il 5 %. Se la differenza è, p. es., del 12 %, al reddito conseguito potrà essere aggiunto soltanto il 7 %.

fr. 37 453
fr. 42 560
fr. 5 107
12 %
fr. 2 979
fr. 40 432

- 3020.3 La parallelizzazione va eseguita sul *reddito senza invalidità* innalzando il reddito effettivamente conseguito
 - basandosi sui valori statistici. Come valore di paragone non bisogna prendere in considerazione il salario complessivo di tutti i settori economici, bensì quello normalmente versato per la stessa attività (9C_632/2010);

oppure sul reddito d'invalido

- abbassando il valore statistico.
- 3020.4 I fattori estranei all'invalidità considerati per la parallelizzazione non possono essere considerati anche nel calcolo della deduzione dovuta alla disabilità (v. N. 3067.1).

2.3 Reddito senza invalidità

2.3.1 Concetto

- 3021 È considerato reddito ipotetico di persona non invalida il reddito che la persona probabilmente conseguirebbe, considerato l'insieme delle circostanze, se non fosse diventata invalida (Pratique VSI 2002, p. 161, consid. 3b, RCC 1973 p. 198, 1964 p. 388, 1961 p. 338, I 1034/06, DTF 131 V 51, 129 V 224 consid. 4.3.1, 9C_404/2007). Il reddito senza invalidità va calcolato per principio in funzione dell'ultimo salario conseguito. È infatti determinante il reddito che l'assicurato conseguirebbe effettivamente, non quello che potrebbe conseguire nel migliore dei casi. Per l'Al non entra in linea di conto se gli assicurati, pur essendo in grado di lavorare a tempo pieno, riducono volontariamente il proprio tasso d'occupazione per avere più tempo libero o non possono esercitare un'attività a tempo pieno a causa della situazione del mercato del lavoro.
- Come riferimento può servire il reddito che conseguirebbe una persona mentalmente, psichicamente, e fisicamente sana della stessa età, con la stessa formazione, in condizioni di lavoro equivalenti o simili e in un luogo con caratteristiche identiche (RCC 1989 p. 456, 1986 p. 432).
- Fa parte del reddito ipotetico di persona non invalida anche l'eventuale reddito di un'attività lucrativa accessoria se presumibilmente svolta regolarmente e per un lungo periodo. Nel reddito senza invalidità vanno anche considerate le ore supplementari effettuate regolarmente (9C_45/2008, I 181/05, I 273/05, 8C_671/2010).
- 3024 Vanno considerati inoltre i seguenti casi speciali:
 - In caso di variazioni molto forti del reddito ad intervalli relativamente brevi, il reddito senza invalidità è determinato in base al guadagno medio di un periodo sufficientemente lungo (RCC 1985 p. 474).
 - Per gli assicurati parzialmente o totalmente disoccupati si considera reddito ipotetico di una persona non invalida quello che essi probabilmente conseguirebbero in una si-

- tuazione equilibrata del mercato del lavoro se non fosse disoccupata.
- Se un reddito senza invalidità è molto basso, occorre verificare se vi era già prima un danno alla salute invalidante (p. es. se era già stata inoltrata una domanda all'AI; se oltre al danno alla salute che ha indotto alla domanda vi erano altri disturbi; se in base al genere del disturbo si può presumere che esso abbia pregiudicato già prima la capacità di guadagno; RCC 1985 p. 659).
- Se un reddito senza invalidità è più elevato della media, va preso in considerazione in quanto tale solo se si stabilisce con probabilità preponderante che la persona assicurata avrebbe continuato a conseguirlo (8C_671/2010).
- Se dopo l'insorgenza del danno alla salute si può esigere che la persona assicurata lavori a turni, si deve rinunciare a prendere in considerazione le indennità per i turni sia per il reddito d'invalido che per il reddito senza invalidità (I 398/05, I 751/06).

Esempio:

Secondo l'INSAI un'ausiliaria di 40 anni è inabile al lavoro per il 25 per cento. Dagli atti relativi alla precedente formazione speciale risulta però un'infermità mentale mediograve che gli ha impedito di acquisire conoscenze professionali sufficienti. Il reddito ipotetico senza invalidità è quindi molto più alto dell'effettivo, modesto reddito del lavoro precedente l'infortunio. Determinante è il reddito medio ai sensi dell'art. 26 OAI: il grado di invalidità secondo la LAI è quindi molto più alto di quello calcolato dall'INSAI.

2.3.2 Calcolo del reddito invalida senza invalidità

2.3.2.1 Salariati

Per determinare il reddito di una persona non invalida bisogna basarsi sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

- Vanno presi in considerazione gli aumenti individuali del salario che sarebbero intervenuti in ragione di anzianità di servizio, mutamento della situazione famigliare, concrete possibilità di carriera. Non si tiene invece conto delle possibilità di avanzamento meramente teoriche. (RCC 1963 p. 220).
- Non si tiene conto delle spese salariali accessorie non soggette ai contributi AVS a carico del datore di lavoro RCC 1986 p. 432).
- L'ufficio Al invia al datore di lavoro della persona assicurata un questionario per determinare il reddito senza invalidità. Il questionario contiene almeno i dati del modulo 318.546 (allegato I).
- 3028.1 L'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un'influenza determinante su quest'ultima (ad es. perché è l'unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d'invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d'attività; cfr. 8C_898/2010).

2.3.2.2 Lavoratori indipendenti in generale

- Il salario senza invalidità è determinato considerando l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità (RCC 1963 p. 427).
- Si tiene conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 p. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. Il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 p. 125). Il reddito di tali aziende

non può però essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 p. 40).

- Il reddito che non deriva direttamente dall'attività della persona invalida (interessi del capitale investito, reddito derivante dalla collaborazione di familiari [N. 3033] ecc.) va detratto (RCC 1962 p. 481).
- L'ufficio AI richiede i risultati contabili di diversi anni. Considera in particolare tutti i conti che presentano differenze dopo l'insorgere del danno alla salute (spese per il personale, ammortamenti, ricavo netto e lordo e il loro rapporto con la cifra d'affari). Si considerano inoltre i documenti relativi ai contributi (in particolare le comunicazioni alla cassa di compensazione) e, se necessario, si procede a un accertamento sul posto (vedi N. 2114 segg. CPAI). Un eventuale rapporto di accertamento dovrà fornire indicazioni sufficientemente precise sull'andamento dell'azienda. I dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali non sono adatti per determinare il guadagno reale (DTF 8C-9/2009).

2.3.2.3 Lavoratori indipendenti con aziende familiari

Art. 25 cpv.2 OAI

Ambedue i redditi determinanti di un invalido con attività lucrativa indipendente, che amministra un'azienda in comune con membri della sua famiglia, sono calcolati proporzionalmente all'importanza della sua collaborazione.

- Se una persona assicurata conduce un'azienda familiare nella quale collaborano familiari senza una congrua retribuzione, per determinare il reddito senza invalidità occorre stabilire la parte di reddito attribuibile alla persona assicurata considerando il suo lavoro nell'azienda prima che insorgesse il danno alla salute. A tal fine, l'ufficio Al si basa sul reddito dell'azienda.
- 3034 Determinante è anche in questi casi la procedura prevista dal N. 3032.

2.3.2.4 Invalidi dalla nascita e invalidi precoci privi di sufficienti conoscenze professionali

Art. 26 cpv.1 OAI

Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del reddito medio di salariati conformemente alla statistica sui salari e sugli stipendi effettuata dall'Ufficio federale di statistica:

Dopo	Prima	Tasso in percento
anni compiti	anni compiti	
	21	70
21	25	80
25	30	90
30		100

- Gli invalidi dalla nascita e gli invalidi precoci sono assicurati se, per un danno alla salute dalla nascita o dall'infanzia, non hanno potuto conseguire sufficienti conoscenze professionali (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Si tratta di tutte le persone che per la loro invalidità non hanno potuto seguire nessuna formazione professionale oppure che ne hanno iniziata ed eventualmente conclusa una, ma che essendo invalide fin dall'inizio della formazione non hanno le stesse possibilità di conseguire un guadagno di una persona non invalida con la stessa formazione (p. es. N. 3024).
- L'invalidità precoce o dalla nascita non è invece presa in considerazione, se l'impossibilità di acquisire sufficienti conoscenze professionali è dovuta a ragioni estranee all'invalidità, p. es. di tipo familiare o finanziario (RCC 1978 p. 33).
- Per "sufficienti conoscenze professionali" dev'essere intesa la formazione professionale debitamente terminata. Le semiformazioni sono parificate alla suddetta formazione se, per mezzo di un curriculum speciale d'istruzione adeguato all'invalidità, procurano in generale le stesse conoscenze di

un tirocinio vero e proprio o di una formazione regolare e offrono all'assicurato le stesse possibilità di guadagno (RCC 1974 p. 506).

Per stabilire il reddito senza invalidità è sempre determinante il reddito medio ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 OAI. Non ci si può quindi basare sul reddito di una professione che la persona assicurata, se non fosse stata invalida, avrebbe eventualmente imparato grazie alla sue particolari doti o all'attività e alla formazione dei suoi fratelli (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239).

2.3.2.5 Assicurati, che a causa dell'invalidità, non hanno potuto ultimare una formazione professionale iniziata

Art. 26 cpv. 2 OAI

Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava.

Questa disposizione si applica ad assicurati, che iniziano una formazione professionale (non ancora invalidi), ma che non possono ultimarla perché nel frattempo lo sono diventati oppure la terminano ma non possono esercitare la professione appresa a causa dell'invalidità (RCC 1963 p. 365). Si applica anche ad assicurati che a causa dell'invalidità hanno dovuto seguire una formazione meno qualificata di quella iniziata o prevista (RCC 1973 p. 538). Per formazione prevista si intendono programmi di studio precisi che un giovane ha dovuto abbandonare essendo diventato invalido poco prima.

2.3.2.6 Assicurati che seguono una formazione professionale, di cui si può ragionevolmente pretendere che intraprendono un'attività lucrativa

- Se da un assicurato che segue una formazione professionale (senza diritto all'indennità giornaliera) si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 26^{bis}
 OAI), dopo un anno di attesa durante il quale avrebbe già
 potuto esercitarne una, l'invalidità è calcolata secondo il
 metodo valido per le persone esercitanti un'attività lucrativa
 (RCC 1982 p. 473). Per stabilire il reddito senza invalidità è
 determinante il reddito che si può ragionevolmente esigere
 dalla persona assicurata.
- Ci si può ragionevolmente attendere che un assicurato intraprenda un'attività lucrativa, se ha concluso una formazione sufficiente e se la nuova formazione non può essere considerata come prima formazione professionale ai sensi dell' articolo 16 LAI.
- Diversamente va trattato il caso in cui dalla persona assicurata non si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa(N. 3090 segg.).

2.4 Reddito d'invalido

2.4.1 Concetto

Per reddito d'invalido s'intende il reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile (N. 3044 segg.) in condizioni normali di mercato del lavoro (N. 3050 segg.).

2.4.2 Attività lucrativa esigibile

2.4.2.1 In generale

- Per stabilire se e in che misura un'attività lucrativa sia ancora ragionevolmente esigibile valgono i seguenti criteri oggettivi. Determinanti sono in particolare:
 - la limitazione dovuta all'invalidità,
 - i possibili provvedimenti d'integrazione.
 Per principio, l'attività esigibile è stabilita prescindendo dalla situazione contingente del mercato del lavoro (N. 3050 segg.).
- Che una persona invalida eserciti effettivamente l'attività esigibile non è rilevante per il calcolo del reddito d'invalido. Non può però richiedere una rendita chi, per ragioni personali, non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe conseguire un reddito che esclude la rendita se esercitasse un'attività esigibile (RCC 1982 p. 471, 1980 p. 581).

2.4.2.2 Possibilità di guadagno esigibili

- La possibilità di guadagno è determinata in primo luogo in base alla capacità lavorativa residua, ossia alla capacità di svolgere una determinata attività in una determinata misura (temporale e funzionale, N. 2004).
- La valutazione della capacità lavorativa in base allo stato di salute della persona assicurata, ossia la constatazione se una persona possa o debba lavorare seduta o in piedi, all'aperto o in locali riscaldati, se possa portare e sollevare pesi ecc. è compito di un medico (RCC 1982 p. 34, 1962 p. 441). A tale proposito ci si deve basare sul rapporto del SMR (eccezione: i casi determinati esclusivamente da un infortunio o da una malattia professionale e per i quali l'ufficio Al dispone di documenti chiari dell'AINF o dell'AM). Né i medici né il SMR devono invece esprimere pareri sulla capacità di guadagno o sul grado di invalidità.

L'ufficio AI esamina le possibilità concrete d'impiego professionale considerando le indicazioni del SMR e le altre attitudini della persona assicurata.

2.4.2.3 Esigibilità dei provvedimenti d'integrazione

Per principio è esigibile ogni provvedimento d'integrazione che consente alla persona assicurata di esercitare un'attività lucrativa esigibile ai sensi del N. 3044 segg. art. 7a LAI, RCC 1983 p. 246). Le conseguenze del rifiuto di provvedimenti d'integrazione sono disciplinate dal N. 7010 segg.

2.4.2.4 Mercato del lavoro equilibrato

- "Mercato del lavoro equilibrato" è un termine teorico ed astratto che serve a delimitare l'obbligo alla prestazione tra l'AD e l'AI. Esso implica da un lato un certo equilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, dall'altro un mercato del lavoro che offre un ventaglio differenziato di possibili attività (RCC 1985 p. 469).
- Le possibilità di guadagno dell'assicurato devono essere valutate prescindendo possibilmente dalle fluttuazioni congiunturali e tenendo conto della situazione equilibrata sul mercato del lavoro e nei settori di attività che entrano in considerazione per l'assicurato (RCC 1989 p. 328). Se però risulta che un'offerta di impiego è possibile solo in condizioni del mercato del lavoro molto favorevoli, per valutare l'attività lucrativa dell'assicurato non ci si deve basare su di esse, con riserva delle condizioni di lavoro particolarmente stabili secondo il N. 3053 terzo trattino. In tal caso occorre basarsi sulle possibilità reali di un mercato del lavoro equilibrato (RCC 1961 p. 79).
- 3052 Se la situazione del mercato del lavoro non è equilibrata, il reddito annuo effettivo di un'attività lucrativa può essere considerato reddito d'invalido determinante solo quando, visto l'insieme delle circostanze, ci si può attendere che re-

sti immutato anche in caso di normalizzazione del mercato del lavoro (N. 3053). Ciò non è il caso, in particolare, quando il reddito conseguito diminuisce causa disoccupazione temporanea o riduzione dell'orario di lavoro provocate da fattori congiunturali, oppure quando, al contrario, la situazione particolarmente favorevole del mercato del lavoro favorisce le persone gravemente impedite, che possono così guadagnare bene, mentre in un mercato del lavoro equilibrato sarebbero fortemente svantaggiate dalla concorrenza di persone sane.

Esempio:

A causa di turbe psichiche croniche (con valore patologico) le prestazioni di un impiegato di ufficio variano sensibilmente ed egli ha frequenti controversie con i colleghi che lo portano a cambiare spesso posto di lavoro. Nei periodi di alta congiuntura, egli trova comunque sempre un nuovo posto di lavoro e consegue un reddito quasi normale. In un periodo di recessione invece, trova lavoro solo in modo sporadico, anche se il suo stato di salute non si è aggravato. In entrambi i casi, nessuno dei due redditi corrisponde a quello che avrebbe probabilmente conseguito in una situazione equilibrata del mercato del lavoro. Non è perciò ammissibile negare l'esistenza dell'invalidità durante l'alta congiuntura e concedere, durante la recessione, una rendita intera in base ad un reddito effettivo meno elevato. oppure continuare a negare l'esistenza di un'invalidità che dà diritto a una rendita poiché la perdita di guadagno subita sarebbe dovuta alla disoccupazione.

2.4.3 Calcolo del reddito d'invalido

2.4.3.1 Condizioni per parificare il reddito effettivo al reddito d'invalido

Il reddito effettivo, con riserva delle spese di conseguimento del reddito causate dall'invalidità e passibili di deduzione (N. 3063 segg.), è considerato reddito d'invalido determinante se

- gli assicurati esercitano un'attività per la quale si può ritenere che la capacità lavorativa residua sia valorizzata pienamente come attività lucrativa esigibile, e
- il reddito conseguito corrisponde alla prestazioni di lavoro fornite, e
- se si può ritenere che tale reddito potrebbe essere conseguito anche altrimenti sul mercato del lavoro equilibrato in maniera durevole ed esigibile, oppure se vi sono condizioni di lavoro particolarmente stabili (RCC 1973 p. 198; 1961 p. 79), che escludono o rendono molto improbabile un cambiamento del posto di lavoro anche senza invalidità. Le condizioni di lavoro sono particolarmente stabili quando si può ritenere che l'attività sarà svolta finché l'invalidità lo permetterà indipendentemente dal mercato del lavoro.
- 3053.1 Se l'assicurato lavora a un tasso d'occupazione inferiore a quello esigibile, a certe condizioni il salario percepito può essere convertito nel salario conseguibile con il tasso d'occupazione esigibile (I 171/04, 8C_579/2009, 8C_25/2010).
- 3053.2 Il reddito effettivo è preso in considerazione anche quando il datore di lavoro afferma che la prestazione lavorativa dell'assicurato non corrisponde alla percentuale lavorativa fissata nel contratto di lavoro, a condizione che
 - l'assicurato sia a beneficio di un rapporto di lavoro stabile
 - la percentuale lavorativa è compatibile con la capacità di lavoro attestata senza riserve.

2.4.3.2 Redditi esclusi dal calcolo

Reddito di un'attività lucrativa non esigibile (N. 3044 segg.). È inesigibile anche un'attività di per sé adeguata ma che richiede manifestamente sforzi eccessivi alla persona invalida (p. es. un lavoro di 6 ore al giorno invece di sole 4); in questi casi, va considerato soltanto il reddito di una prestazione di lavoro esigibile secondo le circostanze. L'esigibilità si basa di regola sulle constata-

zioni del medico. In mancanza di un reddito effettivo conseguito per un'attività ragionevolmente esigibile va presa in considerazione la tabella della RSS (9C_648/2010).

- Reddito che la persona assicurata ha conseguito con un' attività temporanea oppure in circostanze del tutto particolari anche se corrisponde ad una prestazione esigibile. Il salario ottenuto durante un tentato provvedimento di integrazione è di regola irrilevante per il calcolo del reddito d'invalido.
- 3056 Prestazioni del datore di lavoro per la perdita di guadagno dovuta ad infortunio o malattia in caso di provata incapacità lavorativa (art. 25 cpv.1 lett. a OAI).

Esempio:

Un'impiegata di ufficio con un salario mensile che a causa di un disturbo cardiaco può lavorare soltanto 4 ore al giorno, manca spesso sul lavoro a causa di una provata incapacità lavorativa totale. Complessivamente è assente dal lavoro per almeno tre mesi in media annualmente. La perdita di guadagno risultante non è computabile come reddito d'invalido, ragion per cui il reddito determinante d'invalido è pari solo ai tre quarti del guadagno annuo conseguito.

- La perdita di salario dovuta ad una malattia/un infortunio temporanei che non causano invalidità, invece non può essere dedotta per il calcolo del reddito d'invalido (RCC 1986 p. 496).
- Per "salario sociale" (prestazione sociale facoltativa; RCC 1978 p. 473, 1970 p. 336, 1965 p. 158, 1961 p. 467), si intendono le prestazioni del datore di lavoro per le quali la persona assicurata non può fornire ed è provato una contropartita adeguata né qualitativamente né quantitativamente a causa della limitata capacità lavorativa (art. 25 cpv.1 lett. b OAI). Se p. es. ad una persona invalida che riesce a fornire solo mezza prestazione con un orario di lavoro normale oppure a lavorare solo mezza giornata con un ritmo di lavoro normale è

pagato il salario normale per il lavoro a tempo pieno, la metà è considerata salario sociale.

- Per principio, si deve ritenere che il salario percepito corrisponde al lavoro fornito (RCC 1980 p. 321). Un certo calo o rallentamento delle prestazioni per motivi di salute non giustifica un "salario sociale" se le differenze non sono tali da mettere in pericolo il posto di lavoro e possono essere accettate dal datore di lavoro senza una riduzione del salario.
- Il versamento di un "salario sociale" viene preso in considerazione in particolare in caso di rapporti di parentela, di amicizia, di affari fra il datore di lavoro e l'assicurato e la sua
 famiglia, di un lungo periodo di servizio oppure di assegnazione a categorie salariali fisse. Una nuova o recente
 assunzione non giustifica di regola prestazioni sociali facoltative. Le difficoltà iniziali comportate da un nuovo impiego non giustificano prestazioni sociali facoltative in
 quanto fenomeno normale anche tra i non invalidi.
- 3061 Il SMR verifica se l'incapacità lavorativa indicata dal profilo medico è tale da giustificare un "salario sociale" nella misura indicata.
- 3062 Indennità giornaliere dell'AI, indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e indennità di disoccupazione (art. 25, cpv. 1, lett. c OAI).

2.4.3.3 Deduzione delle spese per il conseguimento del reddito causate dall'invalidità

- Possono essere dedotte dal reddito tutte le spese che a causa dell'invalidità sono costantemente necessarie per conseguire il reddito (RCC 1986 p. 496, 1968 p. 581, 1967 p. 508, 1964 p. 331).
- Le spese devono essere giustificate oggettivamente e provate da pezze giustificative. Devono essere causate direttamente o indirettamente dall'invalidità. Le spese vanno a

carico della persona assicurata (non sono coperte dall'assicurazione sociale [Al compresa] né da un'assicurazione privata).

- 3065 Si tratta p. es. di spese regolari causate dall'invalidità per
 - il tragitto verso il lavoro (spese per l'utilizzo di una vettura personale, l'abbonamento per il treno oppure per l'accompagnamento),
 - le spese necessarie per conservare la capacità lavorativa (cure mediche e/o medicamentose regolari),
 - alloggio ed assistenza.

2.4.3.4 Tabelle dei salari

- Per determinare il reddito d'invalido si possono anche applicare i salari indicativi (Rilevazione svizzera della struttura dei salari, RSS) se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la persona assicurata non ha assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 consid. 3b). A certe condizioni si può prendere in considerazione non solo il salario complessivo di tutti i settori economici, ma anche il salario normalmente versato per la stessa attività (9C_632/2010).
- 3066.1 Se ci si può basare sull'attività lucrativa, ma l'assicurato lavora a un tasso d'occupazione inferiore a quello esigibile, a certe condizioni il salario percepito può essere convertito nel salario conseguibile con il tasso d'occupazione esigibile (I 171/04, 8C_579/2009, 8C_25/2010).
- Nella fattispecie, sono determinanti le tabelle dei salari lordi (tabelle del gruppo A; DTF 126 V 75 segg.). Ci si basa di regola sulla tabella TA1, ma a seconda delle circostanze concrete del caso possono essere applicate altre tabelle del gruppo A (8C_671/2010).
- 3067.1 Al reddito calcolato secondo le tabelle può essere applicata una deduzione del 25% al massimo. La deduzione tiene conto di tutti i fattori pregiudizievoli per il salario dovuti o

estranei alla disabilità (infermità, età, anzianità di servizio, nazionalità/categoria di permesso di soggiorno, grado d'occupazione), nella misura in cui non siano già stati considerati nel quadro della cosiddetta parallelizzazione dei salari comparabili (cfr. N. 3020.4, DTF 134 V 322, 9C_488/2008).

Nell'ambito della sua discrezionalità, l'amministrazione deve decidere della liceità di un'eventuale deduzione e stimarne l'ammontare complessivo motivando brevemente la propria decisione. La definizione di deduzioni separate per ogni singolo fattore considerato non è ammessa, in quanto ne trascurerebbe l'interdipendenza (DTF 126 V 75 segg.).

2.4.3.5 Salariati

- I dati del reddito d'invalido vanno confrontati con le indicazioni del medico. Se dal confronto risulta che la persona assicurata fornisce probabilmente una prestazione lavorativa inferiore o superiore a quella da ella esigibile, è necessario far eseguire al SMR una verifica della fattispecie sul piano medico.
- 3069 La procedura è fondamentalmente disciplinata dal N. 3028.

2.4.3.6 Lavoratori indipendenti in generale

- Se il reddito aziendale di un lavoratore indipendente non subisce sostanziali diminuzioni dovute all'invalidità, l'invalidità viene presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dopo l'insorgere del danno alla salute, l'adempimento di determinati compiti nell'azienda è affidato ad un numero superiore di persone oppure ad orari di lavoro notevolmente più intensi (aumento delle spese per il personale).
- La procedura è disciplinata per principio dal N. 3032.

2.4.3.7 Lavoratori indipendenti con aziende familiari

- L'ufficio Al calcola la parte del reddito che può essere attribuita alla persona assicurata in base all'attività esigibile dopo l'insorgere del danno alla salute (art. 25 cpv. 2 OAI).
- La persona assicurata deve adeguare la propria attività all'invalidità e, se necessario, ripartire i compiti fra i membri della famiglia in modo che la residua capacità lavorativa sia sfruttata appieno (RCC 1963 p. 81, 1962 p. 481). Occorre anche considerare quali attività siano alla portata dei membri della famiglia. Nella aziende più grandi, p. es., l'organizzazione del lavoro e la conduzione dell'azienda hanno un ruolo determinante. Se la persona assicurata riesce a svolgere una funzione di conduzione malgrado l'invalidità, deve esserle computata una quota importante del reddito aziendale (RCC 1964 p. 250).
- 3074 La procedura è disciplinata per principio dal N. 3032.

2.5 Calcolo del grado di invalidità

- 3075 Il grado d'invalidità di una persona è uguale al 100% meno il rapporto in per cento tra il reddito di questa persona invalida (Rin.) e il reddito senza invalidità (Rv.).
- 3076 Il grado di invalidità può essere calcolato con la seguente formula:

$$\frac{(Rv. - Rin.) \times 100}{Rv.} = x \%$$

Esempio:

Una persona assicurata guadagnerebbe 45 000 franchi se non fosse invalida. Con l'invalidità guadagna solo 15 000 franchi. In base al seguente calcolo, il grado di invalidità è pari al 67%:

$$\frac{(45\ 000 - 15\ 000) \times 100}{45\ 000} = \frac{30\ 000 \times 100}{45\ 000} = \frac{3\ 000}{45} = 66,66\ \%$$

- 3077 Il calcolo del grado d'invalidità deve essere riportato negli atti.
- L'arrotondamento per difetto o per eccesso deve essere effettuato in base alle note regole matematiche. Nel caso di un risultato fino a x,49% bisogna arrotondare per difetto a x%, mentre per valori a partire da x,50% si deve arrotondare per eccesso a x+1% (DTF 130 V 121).

3. Metodo specifico del confronto dei campi di attività

Articolo 28a capoverso 2 LAI

L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

3.1 Applicazione

Il metodo specifico del confronto nei campi di attività si applica ai seguenti assicurati:

- gli assicurati che all'insorgere del danno alla salute non esercitavano un'attività lucrativa e che in seguito, non ne hanno assunta alcuna, né ne avrebbero assunta una se non fossero divenuti invalidi (p. es. assicurati occupati nell'economia domestica, apprendisti e studenti che continuano la formazione, membri di comunità religiose). Per i pensionati il cui danno alla salute insorge dopo il pensionamento e per chi vive di rendita si veda il N. 3012.
- Gli assicurati che dopo l'insorgere dell'invalidità non continuerebbero ad esercitare la loro attività lucrativa neppure se non fossero invalidi (p. es. perché hanno iniziato una formazione che non ha nulla a che vedere con il danno alla salute; oppure perché assumono mansioni non retribuite quali lavori domestici o di assistenza).

3.2 Calcolo del grado d'invalidità

3.2.1 In generale

- Quando si applica il metodo specifico occorre effettuare un elenco delle attività che la persona assicurata esercitava prima dell'invalidità oppure che eserciterebbe se non fosse invalida. Questo elenco va confrontato con l'insieme di tutte le attività ragionevolmente esigibili malgrado l'invalidità e dopo eventuali provvedimenti d'integrazione. Per gli assicurati occupati nell'economia domestica si usa sempre un questionario speciale (modulo 318.547.01, v. allegato I, oppure un questionario analogo).
- Per il confronto, si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (p. es. il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite). Sono quindi escluse le attività del tempo libero.
- L'ufficio Al rileva il grado d'invalidità con un accertamento sul posto. Il funzionario incaricato indica le attività che la persona assicurata non può più esercitare e quelle nelle quali è notevolmente impedita e da quando. Fornisce indicazioni sul grado delle limitazioni dovute all'invalidità e su un eventuale maggiore dispendio di tempo (quest'ultimo va preso in considerazione se non è già stato incluso nell'ambito della soppressione di un dominio d'attività). Valuta anche in che misura la persona beneficia dell'aiuto di terzi (familiari, vicini, personale ausiliario) per compiere le sue attività (DTF 130 V 97).

3.2.2 Assicurati occupati nell'economia domestica

Art. 27 primo periodo OAI

Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

- Per mansioni consuete nell'economia domestica si intendono in generale le attività riportate al N. 3086.
- L'importanza dell'economia domestica dipende dalle particolarità del singolo caso (p. es. dimensioni della famiglia, caratteristiche dell'abitazione, impianti tecnici e mezzi ausiliari, superficie da gestire).
- Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività	Minimo %	Massimo %
 Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) 	2	5
 Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) 	10	50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)	5	20
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)	5	10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)	5	20
 Accudire i figli o altri familiari Altre attività (p. es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* 	0	30 50

^{*} Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3082)

Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. I valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

3089 In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adequati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta guesti provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell'economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell'invalidità soltanto se l'assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L'interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell'invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell'ambito domestico.

Esempio:

A causa di un danno alla salute, una persona attiva nell'economia domestica con due figli in età prescolare può ancora svolgere solo parzialmente l'attività domestica. Per quanto riguarda l'alimentazione, la sua attività è scesa al 50 %. Può educare e accudire i figli solo parzialmente perché non può più sorvegliarli e accompagnarli fuori casa. Non è più in grado di svolgere gli altri lavori (salvo la conduzione dell'economia domestica). Il grado d'invalidità è stabilito in base alla seguente valutazione:

Attività	Valuta- zione in %	Diminu- zione in %	Invalidità in %*
 Conduzione dell' economia domestica 	5	0	0
Alimentazione	40	50	20
Pulizia dell'abita- zione	10	100	10
4. Acquisti	10	100	10
5. Bucato, manutenzione vestiti	10	100	10
Assistenza	20	40	8
7. Attività varie	5	100	5
Totale	100		63

^{*} Invalidità nelle singole attività in confronto all'insieme delle mansioni consuete

La persona assicurata è invalida al 63 percento ed ha quindi diritto a tre quarti di rendita.

3.2.3 Assicurati in corso di formazione

Art. 26^{bis} OAI

L'invalidità di un assicurato in corso di formazione è valutata secondo l'articolo 28 capoverso 2^{bis} LAI, se non si può ragionevolmente esigere ch'egli svolga un'attività lucrativa.

Per gli assicurati in corso di formazione, l'invalidità è calcolata per principio secondo il metodo specifico del confronto delle attività (RCC 1982 p. 473). 3091 Se un danno alla salute arreca considerevole pregiudizio alla formazione, il grado d'invalidità corrisponde alla misura in cui il danno alla salute impedisce alla persona assicurata di seguire normalmente la formazione. Questo genere di calcolo vale per tutto il periodo della formazione.

Esempio:

Una persona in corso di formazione è da considerare invalida al 50 per cento se a causa di una malattia o di un infortunio è in grado di affrontare soltanto la metà del programma che una persona non invalida compie nelle stesse discipline e allo stesso stadio della formazione. È da considerare totalmente invalida se deve interrompere la formazione per ragioni di salute.

- Lo stesso vale per gli assicurati che per ragioni di salute devono rinviare o cambiare formazione (RCC 1982 p. 473).
- Per gli invalidi precoci o dalla nascita la cui invalidità sarà presumibilmente permanente (N. 3035 segg.), per le persone che per motivi di salute non hanno potuto concludere la formazione (N. 3039) e per quelle dalle quali si può esigere l'esercizio di un'attività lucrativa (N. 3040 segg.), la valutazione dell'invalidità si effettua secondo il metodo di confronto dei redditi (RCC 1982 p. 473).

3.2.4 Membri di comunità religiose

Art. 27 secondo periodo OAI Per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

- L'attività esigibile dalla persona assicurata dopo l'insorgere dell'invalidità è valutata non solo in base ai precedenti compiti, ma all'insieme delle mansioni possibili nella comunità.
- Per esempio, il religioso costretto dall'invalidità a rinunciare al ministero esercitato fuori dal convento, ma che può svolgere almeno parzialmente una delle attività affidate abi-

tualmente ai monaci che lavorano all'interno del convento, è ritenuto invalido solo nella misura in cui è impedito nell'esercizio di questa attività.

4. Metodo misto

Art. 28 cpv.2^{ter} LAI

Qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo l'articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2^{bis}. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti.

4.1 Applicazione

4.1.1 In generale

- L'invalidità è calcolata secondo il metodo misto per le persone che esercitano un'attività lucrativa e che oltre a questa conducono l'economia domestica o svolgono altre mansioni (9C_49/2008).
- 3096.1 In deroga al N. 3083 si può rinunciare a un accertamento sul posto per l'attività svolta nell'economia domestica se, stando ai rapporti medici, non vi è alcuna limitazione in questo campo d'attività (9C_103/2010).

4.1.2 Collaborazione gratuita nell'azienda del/della coniuge

3097 L'attività che una persona svolge gratuitamente, oltre all'economia domestica, nell'azienda del/della coniuge è valutata secondo il metodo straordinario (N. 3103 segg.). Per determinare il grado d'invalidità si calcolano le ore di

lavoro che la persona assicurata svolgeva nell'azienda prima del danno alla salute o che avrebbe svolto senza di esso. La differenza rispetto all'orario di lavoro consueto nel ramo è considerata lavoro domestico. In seguito si accerta quali attività può ancora svolgere malgrado l'invalidità applicando il confronto delle attività per il lavoro domestico e il metodo straordinario per il lavoro gratuito nell'azienda.

Confrontando l'impedimento rilevato nei due campi di attività si ottiene il grado d'invalidità secondo il metodo misto.

Esempio:

Una persona assicurata sbrigava nell'azienda del coniuge lavori d'ufficio e si occupava della vendita per 16 ore settimanali. Nel tempo rimanente – 24 ore la settimana – provvedeva all'economia domestica, comprendente, oltre al partner, due figli in età scolare. In seguito a un infortunio è colpita da paraplegia. Nell'azienda del coniuge può svolgere solo la metà del precedente lavoro. Nell'economia domestica può ancora compiere lavori leggeri (conduzione dell'economia domestica, lavori leggeri di pulizia dell'appartamento, manutenzione vestiti, cucinare e, in parte, assistere i figli), ma non è più in grado di svolgere tutti gli altri compiti.

Attività domestica

Attività	Valutazione senza han- dicap in %	Diminuzione con handi- cap in %	Handicap in %
 Conduzione dell' economia dome- stica 	5	0	0
2. Alimentazione	30	30	9
Pulizia dell' ap- partamento	15	60	9
4. Acquisiti	10	100	10
5. Bucato, manu- tenzione vestiti	10	30	3
6. Assistenza	20	50	10
7. Attività varie	10	100	10
Totale	100		51

Collaborazione nell'azienda

Descrizione delle attività	Ponde- razione senza handicap	Ponde- razione con han- dicap	Reddito in fr. (salario orario, mensile o annuale)	Reddito senza handicap (reddito di una per- sona non invalida)	Reddito con han- dicap (reddito senza in- validità)
1. Lavori amministra- tivi, conta- bilità (senza chiusura dei conti)	40%	40%	54 000	21 600	21 600
2. Vendita	60%	0%	39 600	23 760	0
Totale	100%	40%		45 360	21 600

Calcolo dell'invalidità:

Reddito invalida senza invalidità	45 360
Reddito da invalido	21 600
Perdita di guadagno dovuta all'handicap	23 760
 perdita di guadagno in percentuale 	52%

L'assicurata è invalida al 51 percento nell'economia domestica e al 52 percento nell'azienda. Il grado di invalidità è il seguente:

Attività	Percentuale	Diminuzione	Invalidità
Collabora-			
zione nell'	40 /400/	500/	040/
azienda	16 ore/40%	52%	21%
economiadomestica	24 ore/60%	51%	30%
Grado di inva-	24 016/00%	31%	30%
lidità			51%
IIUIIa			5170

L'assicurata ha quindi diritto a una mezza rendita (cfr. anche formula esposta al N. 3101)

4.2 Calcolo

3099

L'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa è calcolata con il metodo generale del confronto dei redditi, quella nell'ambito dell'economia domestica con il metodo specifico del confronto delle attività. L'invalidità totale si ottiene sommando il grado d'invalidità dell'attività lucrativa e il grado d'invalidità nell'economia domestica (RCC 1979 p. 276). L'eventualità che l'esercizio di una delle due attività riduca il rendimento dell'altra va valutata tenendo conto in particolare delle loro diverse caratteristiche (DTF 134 V 9, I 156/04). Queste interazioni possono eventualmente ampliare la limitazione esistente per svolgere l'attività nell'ambito dell'economia domestica, ma non farla nascere. finché non vi sarà, nell'ambito dell'economia domestica, un handicap la cui ampiezza potrebbe essere influenzata dal doppio impegno lavorativo (9C_228/2010). Le interazioni da considerarsi importanti possono avere al massimo 15 punti percentuali non ponderati (DTF 134 V 9). In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, la persona assicurata è tenuta a esercitare, entro i limiti della sua capacità di rendimento residua, un'attività lucrativa adeguata al danno (DTF 130 V 99 consid. 3.2). Questo significa che si può esigere

da lei che scelga l'occupazione su cui il danno alla salute inciderà di meno.

Il tasso dell'attività lucrativa risulta dal rapporto percentuale tra l'orario di lavoro che l'assicurato avrebbe assolto senza invalidità e l'usuale orario di lavoro totale nella professione considerata. Il tasso d'attività nell'economia domestica equivale alla differenza fra questi due valori. Le ore di lavoro effettivamente svolte nell'economia domestica e nella professione non possono essere prese in considerazione (RCC 1992 p. 134, 1980 p. 564).

Esempio:

Un uomo svolge lavori di pulizia per 14 ore settimanali. Se si ammette che un uomo delle pulizie occupato a tempo pieno secondo l'uso locale lavora 42 ore settimanali, la persona che vi consacra solo 14 ore svolge un'attività lucrativa pari al 33 1/3 per cento. La sua attività domestica rappresenta quindi il 66 2/3 per cento.

3101 Il grado di invalidità può essere calcolato con la seguente formula:

$$\frac{AZ \times IGE + ([NAZ. - AZ] \times HIGH)}{NAZ.} = \frac{Grado d'invalidità}{In percento}$$

AZ = lavoro in ore settimanali fornito dall'assicurato come persona sana esercitante un'attività lucrativa

IGE = impedimento nell'esercizio dell'attività lucrativa, in percento

NAZ = durata di lavoro normale di una persona che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno nel ramo d'attività in questione, in ore settimanali

HIGH = impedimento all'attività nell'economia domestica, in percento

Esempio:

Un'assicurata ha lavorato fino al mese di luglio 2006 come fioraia per 4 ore al giorno e cinque giorni alla settimana. L'orario a tempo pieno consueto di una fioraia è di 42 ore settimanali. L'assicurata provvedeva anche interamente all'economia domestica, per 22 ore settimanali (42 ore meno 20 ore di attività lucrativa). Dalla metà di luglio 2006, l'invalidità l'ha costretta a interrompere l'attività lucrativa e ha ridotto del 45 per cento la sua capacità di provvedere all'economia domestica.

Il grado d'invalidità viene determinato secondo il seguente schema:

$$\frac{AZ \times IGE + ([NAZ. - AZ] \times HIGH)}{NAZ.}$$

$$= \frac{(20 \text{ ore x } 100\% + 22 \text{ ore x } 45\%)}{42} = 71.19$$

Dal calcolo risulta un grado di invalidità del 71 per cento. L'assicurata ha quindi diritto a una rendita intera.

L'ufficio Al verifica sempre su quali basi (occupazione a tempo pieno o parziale) il medico ha stabilito l'(in)capacità lavorativa. Una capacità lavorativa del 50 % riferita ad un'occupazione a tempo pieno consente p. es. un'occupazione del 50 %. Un'attività lucrativa del 50 % precedente il danno alla salute che continuasse ad essere esercitata nella stessa misura dopo l'insorgere del danno alla salute non costituisce prova di limitazione notevole o d'invalidità.

5. Metodo straordinario

5.1 In generale

L'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (DTF 128 V 29; I 230/04, Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255). Nella pra-

tica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

5.2 Calcolo del grado d'invalidità

- In primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
- In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al *raffronto dei redditi*.
- In base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).

Esempio:

Calcolo dell'invalidità di un garagista:

Nell'esempio seguente è stata fatta una sostituzione dei compiti conformemente al N. 3113. Dal garagista si può pretendere che egli sviluppi il proprio campo di attività nel settore della vendita, siccome le operazioni nel settore della riparazione e della manutenzione sono state soppresse.

Tabella per la valutazione secondo il metodo straordinario (Esempio)

Mansioni	Valuta- zione senza invalidità	Valuta- zione con inva- lidità	Importo in franchi (salario orario, mensile o annuo)	Reddito senza in- validità (reddito di persona non inva- lida)	Reddito con inva- lidità (reddito d'invalido)
1. Conduzione (personale, pianificazione, acquisizione di incarichi)	20%	20%	80 000	16 000	16 000
2. Vendita di vetture nuove e d'occasione	10%	20%	70 000	7 000	14 000
3. Lavori di riparazione e di manutenzione	70%	0%	55 000	38 500	
Totale	100%	40%		61 500	30 000

Calcolo dell'invalidità:

reddito di persona non invalida	61 500
reddito d'invalido	30 000
perdite di guadagno dovute all'invalidità	31 500
=> Perdita di guadagno in percento	51,2%

Incapacità di guadagno secondo il metodo di calcolo straordinario

51%

Capitolo 3: Scala delle rendite per una prima assegnazione di rendita

1. Principio

Art. 28 cpv. 2 LAI

L'assicurato invalido almeno al 40 percento ha diritto a una rendita. Secondo il grado di invalidità, la rendita è graduata come seque:

Grado d'invalidità Diritto alla rendita in frazioni

di rendita intera

Almeno 40 percento un quarto

Almeno 50 percento mezza rendita

Almeno 60 percento tre quarti
Almeno 70 percento rendita intera

- Il grado della rendita da concedere (intera, tre quarti, mezza o un quarto) è stabilito in base all'incapacità lavorativa durante il periodo di attesa e a quella successiva al periodo di attesa (DTF 121 V 264).
- La rendita intera può essere assegnata solo se l'incapacità lavorativa media durante il periodo di attesa era almeno del 70 per cento e se persiste in misura almeno equivalente (RCC 1980 p. 263).

Esempio 1:

Una persona assicurata che per un anno è stata inabile al lavoro per il 40 per cento in media ha diritto per cominciare solo a un quarto di rendita anche se in seguito è inabile al lavoro per più del 50 per cento.

Esempio 2:

Per contro, se dopo un'incapacità lavorativa superiore al 70 per cento in media per un anno, l'incapacità al guadagno è solo del 60 per cento dopo il periodo di attesa, si ha diritto solo a tre quarti di rendita.

2. Casi speciali

2.1 Risorgere dell'invalidità

Art. 29^{bis} OAI

Se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo di attesa impostogli dall'articolo 29 capoverso 1 LAI.

- 4003 Un'invalidità risorge soltanto quando sono adempiute le seguenti tre condizioni:
 - il disturbo che aveva giustificato in passato il diritto alla rendita peggiora e causa di nuovo un'invalidità che dà diritto alla rendita (p. es. ricaduta in caso di tubercolosi),
 - la ricaduta ha luogo entro tre anni dalla soppressione della precedente rendita e
 - l'incapacità al guadagno che dà nuovamente diritto alla rendita deve avere una durata minima di 30 giorni consecutivi.
- 4004 Quando risorge l'invalidità, la rendita può essere concessa immediatamente, senza dover lasciare trascorrere un nuovo periodo di attesa.
- Il grado della nuova rendita è determinato in base all'incapacità lavorativa media durante il precedente periodo di attesa e quella seguente il risorgere dell'invalidità.

Esempio 1:

Un'assicurata è stata inabile al lavoro dal 10.07.2003 durante un anno per il 40 per cento in media e dal 01.07.2004 ha ottenuto un quarto di rendita per il persistere dell'incapacità lavorativa in ragione del 40 %. Essendo migliorato lo stato di salute, la rendita è stata soppressa dal novembre 2004. L'11.04.2007 l'assicurata è diventata inabile al lavoro per il 60 per cento a causa di una ricaduta. Il quarto di rendita può esserle erogato con effetto immediato, cioè dal

01.04.2007. (Il diritto a tre quarti di rendita nasce secondo l'articolo 88a cpv. 2 1° periodo OAI il 01.07.2007, ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute.)

Esempio 2:

Un assicurato era stato inabile al lavoro al 100 % durante il periodo di attesa (luglio 2003 – 2004). Subito dopo, l'incapacità lavorativa si era ridotta al 50 %, per cui gli era stata assegnata una mezza rendita dal 01.07.2004. Nel novembre del 2004, la rendita era stata soppressa perché lo stato di salute era migliorato. Nell'aprile del 2007, l'assicurato ha subito una ricaduta diventando inabile al lavoro al 100 %. Dal 01.04.2007, può essergli versata una rendita intera in quanto il periodo di attesa con un'incapacità lavorativa media del 70 per cento era già scaduto nel mese di luglio 2004.

4006 Soppresso

3. Modifica del diritto alla rendita

(nell'ambito della procedura di revisione, cfr. N. 5001 segg.)

3.1 Peggioramento dell'incapacità al guadagno

3.1.1 Principio

Art. 88a cpv.2 OAI

In caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, della incapacità di svolgere le mansioni consuete..., occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29^{bis} è applicabile per analogia.

- La capacità di guadagno può peggiorare per l'insorgere di un nuovo disturbo o per l'aggravamento di quello precedente, ma anche per un cambiamento di statuto della persona assicurata.
- 4008 Il beneficiario di un quarto o di mezza rendita che accusa un peggioramento dello stato di salute ha diritto a una

mezza rendita o a tre quarti di rendita se è stato inabile al lavoro per tre mesi senza interruzione almeno in ragione del 50 per cento o, rispettivamente, del 60 per cento e se perdura un'incapacità lavorativa pari almeno al 50 per cento o, rispettivamente, al 60 per cento (RCC 1986 p. 362, 1980 p. 478, 1979 p. 285).

- 4008.1 È possibile rinunciare al periodo di attesa di tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI) se l'aumento della rendita non è dovuto a un cambiamento dello stato di salute della persona assicurata, bensì a una situazione globale stabilizzata (p. es. in caso di cambiamento di statuto della persona assicurata) (DTF I 599/05 consid. 5.2.3; I 930/05).
- Se il periodo di attesa inizia il primo giorno di un mese civile, la rendita può essere aumentata solo dopo tre mesi interi dalla data del peggioramento (p. es. se il periodo d'attesa inizia l'01.01.2008, la rendita intera viene versata dall' 01.04.2008; RCC 1986 p. 362).
- Si ha un'interruzione rilevante del periodo di attesa se durante 30 giorni consecutivi l'incapacità lavorativa ridiventa inferiore al 70, al 60 o al 50 per cento.
- 4011 Se applicando per analogia l'articolo 29^{bis} OAI il peggioramento dello stesso disturbo dà diritto a una rendita più elevata, occorre procedere secondo la disposizione menzionata ossia detrarre i precedenti periodi di attesa (art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI; cfr. N. 4003 segg.).

Esempio

Un assicurato soffre di un enfisema polmonare. Dal 03.02.2006 all'8.01.2007 era stato inabile al lavoro al 100 %. In seguito ha ripreso il lavoro a metà tempo ottenendo quindi dall'1.02.2007 una mezza rendita. Il 15.10.2007 deve abbandonare totalmente l'attività lucrativa per un peggioramento del disturbo menzionato. Secondo l'art. 88a cpv. 2 secondo periodo, dall'1.01.2008 avrebbe diritto a una rendita intera. Applicando per analogia l'art. 29^{bis} OAI ha però diritto a una rendita intera già dal 01.10.2007 perché durante l'anno di attesa dal febbraio 2006 al febbraio

2007 l'incapacità lavorativa era già stata superiore al 70 per cento. Quest'ultima soluzione, più vantaggiosa per l'assicurato, è determinante.

4012 Nei casi di miglioramento transitorio dello stato di salute, il peggioramento del medesimo deve subentrare, in conformità all'articolo 29^{bis} OAI, entro tre anni dalla scadenza del periodo di attesa di un anno.

3.1.2 Effetti

- Se si valuta contemporaneamente per la prima volta il diritto a una rendita più bassa e a una più elevata e se infine si decide per quest'ultima, la medesima è versata dal primo giorno del mese in cui scade il termine di tre mesi (art. 88a cpv. 2 primo periodo OAI; Pratique VSI 2001 p. 274; RCC 1983 p. 487). In analogia all'art. 29^{bis} OAI un aumento della rendita prima della scadenza del termine è possibile quando l'incapacità lavorativa media necessaria per il diritto ad una rendita più elevata era già presente al momento dell'assegnazione della rendita iniziale (art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI; N. 4011). In questo caso l'art. 88^{bis} cpv. 1 OAI non è applicabile.
- In caso di revisione o riconsiderazione vanno osservati i N. 5001 segg. e 5031 segg.

3.2 Miglioramento della capacità lavorativa

3.2.1 Principio

Art. 88a cpv.1 OAI

Se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora ..., v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

- 4015 Se la capacità lavorativa di un assicurato migliora, occorre fare una distinzione fra *condizioni stabili* e *condizioni instabili*.
- Se le *condizioni sono stabili*, la rendita va ridotta o soppressa dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (RCC 1984 p. 137, 1979 p. 285). Ci si trova di fronte ad un caso di questo genere quando l'attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una malattia di lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo tale che in un prossimo futuro sarebbe esigibile l'esercizio di un'attività lucrativa.
- 4017 Le condizioni sono instabili quando è ancora possibile un nuovo peggioramento della capacità di guadagno, specie in condizioni di lavoro provvisorie e in caso di possibile ripresa di un'attività lucrativa. In questi casi il miglioramento constatato va preso in considerazione soltanto se è durato tre mesi senza interruzioni rilevanti e se si può supporre che perduri (RCC 1984 p. 137).

3.2.2 Effetti

Se per la prima volta si valuta contemporaneamente il diritto a una rendita più elevata e a una più bassa e si decide infine per quest'ultima oppure per la soppressione della rendita, la riduzione o la soppressione della rendita più elevata sono decise per uno dei momenti menzionati dall'articolo 88a cpv. 1 OAI. Non ha luogo una revisione della rendita. L'articolo 88^{bis} cpv. 2 lett. a OAI (RCC 1983 p. 487; 1980 p. 595) non è applicabile.

Esempio

Con una decisione del 13.11.2007 l'ufficio Al contemporaneamente accorda a un assicurato una rendita intera dal 10.08.2006 e ne decide una riduzione a mezza rendita dall'1.09.2006. Non essendo stata effettuata una revisione l'assicurato non può rivendicare la riduzione della rendita solo a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione. In caso di revisione o riconsiderazione si applicano i N. 5001 segg. e 5031 segg.

Capitolo 4: Revisione e riconsiderazione

1. Revisione

1.1 In generale

Art. 17 cpv. 1 LPGA

Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

- Scopo della revisione è adeguare una decisione di rendita alle mutate circostanze (motivo di revisione). Occorre considerare in particolare il N. 9022.
- Il momento a partire dal quale può essere valutata una modifica del grado d'invalidità suscettibile d'incidere sulle prestazioni assicurative è dato dall'ultima decisione passata in giudicato fondata su un esame materiale del diritto alla rendita conforme alle prescrizioni legali, cioè comprendente l'accertamento dei fatti, la valutazione delle prove e l'esecuzione di un confronto dei redditi (DTF 133 V 108). Le comunicazioni giusta l'articolo 74^{ter} lett. f OAI e basate su un esame materiale completo equivalgono a una decisione passata in giudicato (9C_46/2009 e 9C_552/2009). Non vanno prese in considerazione le decisioni o comunicazioni che nel frattempo non hanno fatto altro che confermare la prima decisione.
- Se al momento della concessione della rendita è stata stabilita una data di revisione, non bisogna attendere la scadenza di tale termine se le condizioni sono mutate prima. Anche le rendite accordate con sentenza di un tribunale possono essere sottoposte a revisione se dopo la sentenza interviene un motivo di revisione.

- 5004 I principi di revisione si applicano
 - alle rendite correnti d'invalidità;
 - alle rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge, oppure
 - se una rendita è stata respinta per insufficiente grado d'invalidità. La persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).
- In casi di regresso, prima di procedere alla revisione della rendita, l'UAI informa il servizio regressi sull'avvio della relativa procedura. Questa informazione dev'essere trasmessa in particolare quando nella procedura di revisione sono prescritte perizie mediche o commissionati altri accertamenti medici o professionali o accertamenti concernenti l'economia domestica. In questo modo l'UAI e il servizio regressi possono coordinare i rispettivi accertamenti. L'informazione dev'essere trasmessa anche in casi di regresso già risolti mediante pagamento.

1.2 Motivi di revisione

- Esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi:
 - miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute;
 - la ripresa o la cessazione dell'attività lucrativa;
 - l'aumento o la diminuzione del reddito d'invalido o di persona non invalida;
 - la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona attiva nella propria economia domestica grazie all'impiego di mezzi ausiliari);
 - modifica del metodo di calcolo dell'invalidità (p. es. quando l'invalidità di una persona occupata prima esclusivamente nell'economia domestica deve essere ricalcolata secondo le regole dell'attività lucrativa a tempo

- parziale). Si può tuttavia derogare dai criteri applicati per il calcolo originario dell'invalidità, soltanto se le condizioni con ogni probabilità sono adempiute (RCC 1989 p. 125, 1969 p. 699);
- modifica delle condizioni familiari determinanti per il calcolo dell'invalidità degli assicurati occupati nell'economia domestica.

Bisogna inoltre sempre verificare se vi sono elementi che indicano che la persona dispone di un potenziale d'integrazione e può migliorare la sua capacità al guadagno con provvedimenti adeguati, creando così un motivo di revisione.

- 5005.1 Un altro motivo di revisione è dato dalla modifica delle disposizioni legali o regolamentari che prevedono un'agevolazione o un inasprimento delle condizioni di diritto alla rendita (RCC 1983 p. 538).
- Per procedere a una revisione della rendita è necessario un cambiamento importante del grado d'invalidità. Tuttavia, in certi casi anche un cambiamento minimo può avere conseguenze sulla rendita (p. es. se il grado d'invalidità aumenta dal 59 al 60 %, giustificando così il passaggio da una mezza rendita a tre quarti di rendita). In questi casi, anche un cambiamento minimo del grado d'invalidità può portare alla revisione della rendita (DTF 133 V 545). Se il cambiamento della situazione non incide di per sé sul diritto alla rendita, le condizioni per una revisione giusta l'articolo 17 capoverso 1 LPGA non sono adempiute (9C_223/2011).
- 5005.3 Il motivo del miglioramento dello stato di salute non ha alcuna rilevanza, e la revisione è possibile indipendentemente da esso (9C_933/2010).
- 5006 Non vi è motivo di revisione:
 - in caso di modifica temporanea p. es. se lo stato di salute di una persona assicurata peggiora temporaneamente a causa di una malattia (RCC 1971 p. 265, 1964 p. 392);

- in caso di modifica in senso restrittivo delle direttive dell'Amministrazione sulle condizioni di diritto (RCC 1982 p. 252; cfr. N. 5033);
- in presenza di una diversa valutazione di fatti sostanzialmente immutati (RCC 1987 p. 36, 9C_223/2011);
- se il cambiamento del grado d'invalidità e dunque della rendita è dovuto unicamente a una modifica delle basi statistiche generali (9C 696/2007).
- La privazione della libertà ordinata da un'autorità non costituisce un motivo di revisione ma di sospensione (N. 6001 segg.). In questi casi, le disposizioni sulla revisione (DTF 116 V 20; RCC 1989 p. 255, 1988 p. 269) non sono direttamente applicabili.

1.3 Revisione d'ufficio

Art. 87 cpv. 2 OAI

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d'invalidità ..., è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita ..., o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità

- 5008 L'ufficio AI esamina per ogni concessione di rendita a quale data una revisione è prevista.
- 5008.1 Per il termine di revisione si applicano le seguenti regole:
 - se al momento della decisione di rendita si presume che le condizioni della persona assicurata potrebbero mutare in un futuro prossimo, la data della revisione sarà fissata al momento delle modifiche previste. È determinante non solo la presunta futura modifica della situazione della persona assicurata, bensì in particolare la valutazione se fra breve la sua capacità al guadagno potrà essere migliorata con provvedimenti. È quindi rilevante la valutazione individuale del potenziale d'integrazione, e non un ritmo di revisioni definito o un volume fissato di casi da rivedere entro un periodo determinato;

- negli altri casi si stabilisce il termine di revisione alla scadenza di tre o al massimo cinque anni a partire dalla decisione di rendita. Le revisioni possono anche essere effettuate a intervalli più lunghi se le condizioni sono stabili o se lo stato di salute della persona assicurata esclude anche in futuro ogni integrazione significativa.
- Il termine di revisione non è riportato nella decisione di rendita (RCC 1974 p. 132). L'ufficio Al gestisce una lista di controllo delle revisioni previste.
- Le revisioni d'ufficio vanno previste anche nei periodi in cui una persona assicurata sconta una privazione della libertà ordinata dalle autorità e in cui la rendita è sospesa (N. 6010).
- Per la revisione delle rendite pagate dagli uffici PC si applicano le disposizioni dell'allegato III della CPAI (N. 3067 CPAI).

1.4 Revisione su domanda

Art. 87 cpv. 3 OAI

Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

- L'ufficio Al avvia la procedura di revisione se la persona assicurata o altre persone legittimate (cfr. CPAI) inoltrano una domanda scritta.
- La persona assicurata deve motivare in modo plausibile la richiesta di revisione (RCC 1985 p. 332, 1981 p. 123). Se necessario, l'ufficio Al può richiedere delle prove (p. es. un certificato medico).
- 5014 L'ufficio Al verifica la plausibilità della domanda:
 - Se la persona assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l'ufficio Al non entra nel merito

- della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382).
- Se la persona assicurata ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l'ufficio AI entra nel merito della domanda e accerta se la modifica delle condizioni dimostrata ha avuto luogo effettivamente e in che misura incide sull'invalidità. In seguito emana una decisione di approvazione o di rifiuto della domanda (RCC 1984 p. 364, 1983 p. 386).

1.5 Revisione processuale

Art. 53 cpv. 1 LPGA

Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

5014.1 Se emergono fatti o mezzi di prova che possono cambiare la valutazione precedente (DTF 126 V 46) l'ufficio Al è tenuto a riconsiderare una decisione passata in giudicato. Si tratta di fatti rilevanti o decisivi emersi dopo il passaggio in giudicato della decisione (DTF 126 V 24 consid. 4b) e che non potevano essere prodotti in precedenza. La revisione dev'essere effettuata anche se la decisione è stata influenzata da un delitto o un crimine.

1.6 Calcolo dell'invalidità nella procedura di revisione

Nella procedura di revisione, l'invalidità è determinata secondo le prescrizioni generali di calcolo vigenti. Le condizioni determinanti vanno verificate e accertate di nuovo. Se, invece, un avente diritto alla rendita può nuovamente conseguire un reddito da lavoro o aumentare quello esistente, il miglioramento del reddito viene preso in considerazione solo se supera i 1'500.— franchi. Non vanno, infine,

- considerati i miglioramenti del reddito che dipendono dal rincaro (86^{ter} OAI).
- Per miglioramento del reddito annuo s'intende di regola 5015.1 l'aumento del reddito annuo al momento della revisione rispetto al reddito d'invalido fissato al momento della concessione della rendita, vale a dire che il quadagno supplementare corrisponde alla differenza tra il reddito da lavoro effettivo al momento della revisione e il reddito d'invalido (anche ipotetico) fissato nell'ultima valutazione dell'invalidità (nella prima decisione di concessione della rendita o nella procedura di revisione), senza le eventuali deduzioni giusta l'articolo 31 LAI. Quest'ultimo è applicato solo in caso di effettivo aumento del reddito da lavoro o di ripresa di un'attività lucrativa. Esso non entra in linea di conto né se il reddito d'invalido è prettamente ipotetico (DTF 136 V 216) né se il reddito da lavoro effettivo non supera il reddito d'invalido ipotetico.
- 5015.2 L'articolo 31 LAI non è applicato alla prima decisione di concessione della rendita.
- Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente per cui il grado d'invalidità è stato calcolato secondo il metodo generale del confronto dei redditi può essere applicato l'articolo 31 LAI solo in caso di effettivo aumento del reddito da lavoro o di ripresa di un'attività lucrativa. Tuttavia, se il grado d'invalidità è stato calcolato secondo il metodo straordinario l'articolo 31 LAI non è applicabile poiché il confronto dei redditi è prettamente ipotetico.
- 5015.4 In caso di attività a tempo parziale il limite di 1'500 franchi non è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione.

Esempio

	Reddito di per- sona non invalida	Reddito d'invalido	Grado d'invalidità
Anno in	80 000	40 000	50 %

	Reddito di per- sona non invalida	Reddito d'invalido	Grado d'invalidità
cui è stata emanata la deci- sione			
1° anno	80 000	40 600	Nessuna revisione / Grado d'invalidità inva- riato poiché il migliora- mento del reddito è in- feriore a 1 500 franchi
2° anno	80 000	41 200	Nessuna revisione / Grado d'invalidità inva- riato poiché il migliora- mento del reddito è in- feriore a 1 500 franchi
3° anno	80 000	42 100	Revisione poiché il mi- glioramento del reddito supera 1 500 franchi.*

<sup>Nuovo grado d'invalidità: Fr. 42 100 ./. Fr. 1 500 = Fr. 40 600 = Fr. 42 100. – Fr. 40 000. – = Fr. 2 100. –.
Grado d'invalidità del 47,4 %, arrotondato al 47 %: la mezza rendita è ridotta al quarto di rendita</sup>

La prossima revisione potrà essere effettuata quando il reddito d'invalido adeguato all'evoluzione generale dei salari sarà aumentato di almeno 1 500 franchi rispetto al reddito di 42 100 franchi.

5016 Per un nuovo calcolo dell'invalidità, occorre accertare in particolare:

se il beneficiario della rendita è sufficientemente integrato o se ha diritto a provvedimenti d'integrazione (art. 8a cpv. 1 LAI, art. 28 cpv. 1 lett. a LAI, RCC 1983 p. 74, 1980 p. 481, 1970 p. 285). Il diritto alla rendita può essere esaminato soltanto dopo aver verificato le possibilità di integrazione (RCC 1980 p. 481);

- se in considerazione delle nuove condizioni effettive si deve applicare il precedente metodo di calcolo oppure un altro (RCC 1979 p. 279);
- se nei casi in cui deve essere applicato il metodo generale occorre ricalcolare entrambi i redditi;
- se nei casi in cui deve essere applicato il metodo specifico sono cambiate le mansioni consuete dell'assicurato.

1.7 Effetti della revisione

1.7.1 In generale

Per principio la revisione ha effetto per il futuro (salvo in caso di ottenimento indebito della rendita, di revisione procedurale secondo il N. 5014.1 o di violazione dell'obbligo di informare N. 5024 segg.).

1.7.2 Aumento della rendita

Art. 88bis cpv.1 lett. a e b OAI

L'aumento della rendita ... avviene al più presto:

- a. se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata:
- b. se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista.
- La rendita può comunque essere aumentata soltanto se il peggioramento della capacità lavorativa o della capacità di svolgere le mansioni consuete è durato tre mesi senza sostanziali interruzioni e se ha causato un corrispondente aumento del grado d'invalidità (art. 88a cpv. 2 OAI; N. 4007 segg.). È possibile rinunciare al periodo di attesa di tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI) se l'aumento della rendita non è dovuto a un cambiamento dello stato di salute della persona assicurata, bensì a una situazione globale stabile (DTF I 599/05 consid. 5.2.3; I 930/05).

Esempio 1:

Nel gennaio del 2006 lo stato di salute di una beneficiaria di una mezza rendita peggiora. Il 15.11.2006 l'assicurata

inoltra una domanda di revisione. Esperiti i debiti accertamenti, l'ufficio AI constata nella primavera del 2007 che l'assicurata è invalida per il 75 per cento dal mese di aprile del 2007. Le è accordata una rendita intera a partire dall'1.11.2006.

Esempio 2:

Un assicurato percepisce una mezza rendita. L'ufficio Al ha previsto una revisione per il 31.01.2007. Esperiti i debiti accertamenti, constata nel maggio del 2007 che l'assicurato avrebbe avuto diritto a una rendita intera già dal mese di giugno del 2006. Considerato che la revisione è stata prevista per il 31.01.2007, dal 01.01.2007 gli è versata la rendita intera. Se lo stesso assicurato adempie le condizioni di diritto solo dal mese di marzo del 2007, ottiene una rendita più elevata dal 01.03.2007.

Quando si decide contemporaneamente su diversi gradi di rendita, si applicano i N. 4007 segg.

1.7.3 Riduzione o soppressione della rendita

1.7.3.1 In generale

- Per principio, devono essere adempiute le condizioni dell'articolo 88a cpv. 1 OAI (N. 4015 segg.).
- 5020.1 Se la persona assicurata non dimostra alcuna volontà d'integrazione, si può rinunciare a priori ai provvedimenti di accertamento e ridurre o sopprimere direttamente la rendita (9C_831/2010).

1.7.3.3 In caso di provvedimenti di reintegrazione

5020.2 La rendita è ridotta o soppressa dopo l'attuazione dei provvedimenti di reintegrazione se dall'accertamento risulta che la situazione non è cambiata ai sensi dell'articolo 17 LPGA, ma che il potenziale d'integrazione della persona assicurata è stato migliorato mediante provvedimenti. 5020.3 La rendita può essere ridotta o soppressa parallelamente all'attuazione dei provvedimenti di reintegrazione se già durante l'accertamento si constata una modifica della situazione giusta l'articolo 17 LPGA e la capacità al guadagno può essere ulteriormente migliorata con provvedimenti di reintegrazione.

1.7.3.3 In caso di miglioramento della capacità al guadagno

Art. 88^{bis} cpv. 2 lett. a OAI La riduzione o la soppressione della rendita ... è messa in atto:

a. il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

Esempio:

Con deliberazione del 16.07.2007 si comunica all'assicurata che la sua mezza rendita è soppressa. La decisione di soppressione è inviata dall'ufficio AI il 29.08.2007 e notificata all'assicurata il 02.09.2007. La rendita può quindi essere soppressa per il 01.11.2007.

- Questa regola si applica anche se la rendita è ridotta o soppressa con un procedimento giudiziario. In tal caso la rendita è ridotta o soppressa per l'inizio del secondo mese seguente la notifica della sentenza (RCC 1982 p. 34).
- 5021.1 Il termine mensile di cui all'articolo 88^{bis} capoverso 2 lettera a OAI non può essere prorogato (8C_763/2008).
- La decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita deve precisare che ad un eventuale ricorso è tolto l'effetto sospensivo ("In caso di ricorso interposto contro questa decisione, l'effetto sospensivo è tolto, conformemente all'articolo 97 LAVS in relazione all'articolo 66 LAI"; RCC 1986 p. 624). La revoca dell'effetto sospensivo deve essere menzionata esplicitamente nel testo della decisione.

5023 Quando si delibera contemporaneamente sulla riduzione o sulla soppressione della rendita si applicano i N. 4015 segg.

1.7.3.4 Ottenimento indebito della rendita o violazione dell'obbligo di informare

Art. 88^{bis} cpv. 2 lett. b OAI La riduzione o la soppressione della rendita ... è messa in atto:

- b. retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'articolo 77.
- La persona assicurata, il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione (RCC 1987 p. 519, 1986 p. 664), devono segnalare immediatamente all'ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo di informare, art. 31 LPGA e art. 77 OAI).
- Il fatto che la persona assicurata conteggi contributi con la cassa di compensazione non la esonera dall'obbligo di informare (RCC 1981 p. 86). La persona assicurata non viola invece l'obbligo di informare quando può ragionevolmente supporre che le mutate condizioni siano note agli organi dell'AI (RCC 1974 p. 140, 1971 p. 265). Tuttavia, la comunicazione di salario da parte del datore di lavoro alla cassa di compensazione non esonera la persona assicurata dall'obbligo di informare ogni cambiamento delle sue condizioni economiche (9C_266/2011).
- Se la persona assicurata non adempie l'obbligo di informare, deve restituire le prestazioni dell'Al indebitamente percepite (art. 25 LPGA, art. 2–5 OPGA). L'ufficio Al or-

dina la restituzione dell'importo indebitamente percepito (art. 3 OPGA). Per principio, sono soggette all'obbligo di restituzione soltanto le quote di rendita percepite indebitamente fino alla comunicazione tardiva delle mutate condizioni. Non devono per contro essere rimborsate le prestazioni successive alla comunicazione (Pratique VSI 1994 p. 38).

- È sufficiente una lieve violazione dell'obbligo d'informare per dover restituire le prestazioni indebitamente percepite. La restituzione può essere condonata se costituisce un onere troppo gravoso per la persona assicurata e se ella ha agito in buona fede (art. 25 cpv. 1, LPGA, art. 4 e 5 OPGA; cfr. N. 10401 segg. DR; DTF 112 V 97; RCC 1986 p. 664). La violazione grave e intenzionale dell'obbligo di informare esclude invece la buona fede, ragion per cui in questi casi non è necessario verificare la possibilità di un condono ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA.
- L'ufficio Al stabilisce se l'obbligo di informare è stato violato intenzionalmente e quando sono subentrate modifiche determinanti per il diritto alla rendita.

1.7.3.5 Invalidità immutata

- Se da una revisione d'ufficio o su domanda non emergono modifiche determinanti dell'invalidità, deve continuare a essere versata la rendita corrente.
- L'ufficio AI emana per principio una decisione. Può scegliere la forma della comunicazione quando in seguito a una revisione d'ufficio deve informare la persona assicurata che continua ad avere diritto alla stessa rendita (art. 74^{ter} lett. f OAI). L'ufficio AI informa la cassa di compensazione del risultato della revisione.

2. Riconsiderazione

2.1 In generale

Art. 53 cpv. 2 e 3 LPGA

- ² L'assicuratore deve ritornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
- ³ L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
- Scopo di una riconsiderazione è rettificare una decisione indubbiamente errata passata in giudicato. Contrariamente alla revisione, la riconsiderazione non presuppone una sostanziale modifica della situazione (cfr. Circ. sul contenzioso; RCC 1987 p. 36, 1985 p. 58 e p. 332, 1980 p. 58, 1963 p. 273). Va osservato il N. 9022.
- Per una riconsiderazione è necessario, oltre all'indubbia erroneità della prima decisione, che la rettifica sia di *importanza* rilevante e *che la decisione non sia già stata giudicata da un tribunale.*

Esempio:

Ad un'assicurata addetta alla corrispondenza, colpita da paralisi cerebrale, è stata assegnata, a causa di una perdita di guadagno superiore al 70 per cento, una rendita intera dopo che ha perso il posto nell'industria orologiera per ragioni congiunturali e non ha ottenuto prestazioni dall'AD non essendo sufficientemente idonea al collocamento. L'ufficio Al può riconsiderare la decisione di rendita perché aver tenuto conto delle perdite di guadagno dovute a ragioni economiche era indubbiamente errato e competeva all'assicurazione contro la disoccupazione.

La riconsiderazione non è giustificata se una rendita deve essere ridotta o soppressa soltanto per condizioni di diritto più restrittive stabilite da una modifica delle direttive amministrative (RCC 1982 p. 252; cfr. N. 5006). Non giustifica

una riconsiderazione neppure una modifica della prassi giudiziaria (RCC 1974 p. 447 consid. 4.b). Lo stesso vale se la valutazione delle condizioni di diritto materiali appare difendibile secondo la prassi giuridica allora in vigore: in questo caso l'ipotesi dell'indubbia erroneità è scartata (9C_587/2010).

L'ufficio AI decide a propria discrezione se procedere o meno a una riconsiderazione. Non è il tribunale ma L'UFAS che può costringerlo (art. 64 LAI).

2.2 Riconsiderazione a favore della persona assicurata

Art. 88^{bis} cpv. 1 lett. c OAI

L'aumento della rendita ... avviene al più presto:

- c. se viene constatato che la decisione dell'ufficio AI, sfavorevole all'assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.
- Se si constata che una decisione dell'ufficio AI sfavorevole all'assicurato era manifestamente errata, la rendita è aumentata o versata dal primo giorno del mese in cui il vizio è scoperto. Il vizio è considerato scoperto già quando risulta plausibile o probabile dalle verifiche dell'amministrazione e non solo quando è stabilito con certezza (RCC 1985 p. 235).

Esempio:

Un assicurato percepisce dal mese di giugno 2005 una mezza rendita. Nel mese di agosto 2007, l'ufficio Al constata con una revisione d'ufficio avviata al 01.01.2007 che la sua incapacità di guadagno era incontestabilmente superiore al 60 per cento già nel mese di giugno 2005 e che quindi già da allora avrebbe avuto incontestabilmente diritto a tre quarti di rendita. Considerato che l'errore è stato constatato nel mese di agosto del 2007, la rendita è aumentata dal 01.08.2007.

2.3 Riconsiderazione a sfavore della persona assicurata

Art. 85 cpv. 2 OAI

Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell'assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto dal mese seguente la nuova decisione. Per le rendite ... è applicabile l'articolo 88^{bis} capoverso 2.

Occorre distinguere se una valutazione errata riguarda fatti specifici al diritto Al oppure analoghi all'AVS:

- se l'amministrazione ha effettuato una valutazione manifestamente errata dei *fatti specifici al diritto AI* (ossia le condizioni materiali determinanti per la concessione di prestazioni AI, p. es. il calcolo dell'invalidità, l'inizio della rendita ecc.), le prestazioni devono essere rettificate soltanto per il futuro. In tal caso la rendita va ridotta o soppressa dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della nuova decisione (art. 85 cpv. 2 e art. 88^{bis} cpv. 2 lett. a OAI; RCC 1980 p. 120). Resta riservata la violazione dell'obbligo di informare da parte della persona assicurata (N. 5024 segg.).
- Se un errore che determina la riconsiderazione di una decisione di rendita riguarda fatti analoghi all'AVS (p. es. le condizioni assicurative o il calcolo della rendita), la prestazione indebitamente percepita va ridotta o soppressa retroattivamente (art. 25 LPGA).
- Occorre valutare dal profilo materiale se la valutazione errata riguarda fatti specifici al diritto AI o fatti analoghi all'AVS. Non è determinante quale autorità amministrativa ha commesso l'errore (la cassa di compensazione o l'ufficio AI) (RCC 1981 p. 520).
- Se l'ufficio Al comunica correttamente una delibera relativa a una rendita alla cassa di compensazione ma questa la attua erroneamente nella decisione di rendita, non si tratta di fatti specifici al diritto Al (RCC 1985 p. 411).

Capitolo 5: Sospensione della rendita

Art. 21 cpv. 5 LPGA

Se l'assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso; fanno eccezione quelle per i congiunti ai sensi del capoverso 3.

La privazione della libertà ordinata da un'autorità giustifica una sospensione ma non una revisione della rendita (cfr. N. 5007; RCC 1989 p. 225, 1988 p. 269). La rendita può essere sospesa anche durante il periodo di carcerazione preventiva (DTF 133 V 1; cfr. N. 6007) e in caso di esecuzione anticipata della pena (8C_702/2007). E' irrilevante che la privazione della libertà sia eseguita in Svizzera o all'estero (9C_20/2008) e che vi sia un obbligo di mantenimento nei confronti di familiari, in quanto l'Al continua a versare prestazioni pecuniarie per i familiari (rendite per i figli; 9C_256/2009).

6001.1 Soppresso

- La sospensione significa che durante la privazione della libertà la rendita principale non è erogata, ma possono continuare ad essere versate le rendite per i figli (art. 21 cpv. 3 e 5 LPGA).
- La sospensione presuppone che anche una persona non invalida non abbia la possibilità di esercitare un'attività lucrativa durante la privazione della libertà e che il genere di pena non sia determinato prevalentemente dall'invalidità della persona assicurata.
- 6003.1 La sospensione della rendita dipende quindi soltanto dalla possibilità o meno di svolgere un'attività lucrativa durante l'esecuzione di misure stazionarie. Non si deve procedere a una distinzione a seconda della pericolosità sociale o della necessità di seguire un trattamento (9C_833/2010).

- 6004 La rendita non è quindi sospesa e continua ad essere erogata
 - se il genere di pena detentiva offre all'imputato la possibilità di esercitare un'attività lucrativa (DTF 116 V 20);
 - se in caso di una privazione della libertà a scopo di assistenza ai sensi dell'articolo 397a segg. CC, il disturbo che ha causato l'invalidità costituisce il motivo della privazione della libertà (RCC 1992 p. 508).
- Se il diritto alla rendita nasce per la prima volta durante l'esecuzione di una pena detentiva:
 - si può rinunciare a determinare il grado d'invalidità e a fissare la rendita principale tramite una decisione se, e fintanto che non esiste (ancora) diritto a delle rendite per i figli. L'ufficio Al rende attenta la persona assicurata al fatto che deve annunciare immediatamente all'ufficio l'eventuale nascita di un diritto a una rendita per i figli.
 - Se esiste il diritto a una rendita per i figli, l'ufficio AI emana una decisione per la rendita principale e per quella per i figli. Allo stesso tempo, sospende la rendita principale e versa quella per i figli.
 - Se le condizioni assicurative non sono chiaramente adempiute, l'invalidità deve essere calcolata in ogni caso dopo la scadenza del periodo di attesa o dopo l'insorgere della residua incapacità di guadagno, dato che il momento in cui insorge l'evento assicurato è d'importanza decisiva (RCC 1989 p. 276).
- Per calcolare il termine di attesa e il grado d'invalidità, si considerano i fatti verosimili, facendo astrazione della pena detentiva pronunciata dall'Autorità penale N. 2009).
- 6007 Inizio della sospensione:
 - in caso di pena detentiva la rendita va sospesa dal mese seguente l'inizio della detenzione;
 - in caso di carcerazione preventiva la rendita può essere sospesa solo dopo tre mesi.

Per principio la rendita può anche essere sospesa retroattivamente dato che le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite anche senza violazione dell'obbligo di informare (non si tratta di un aspetto specifico al diritto AI, N. 5036). La restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante la carcerazione preventiva può essere richiesta con effetto retroattivo a partire dal momento dell'arresto. Non si applicano le disposizioni concernenti la revisione. In questi casi occorre anche verificare la questione di un eventuale condono (art. 25 cpv. 1 LPGA; cfr. DR).

- Fine della sospensione: la rendita deve essere versata interamente a partire dal mese durante il quale l'assicurato è rilasciato (per analogia all'art. 29 cpv. 3 LAI). Se il rilascio è comunicato tardivamente agli organi AI, la rendita deve essere versata retroattivamente nell'ambito delle disposizioni concernenti la prescrizione (art. 25 cpv. 2 LPGA).
- Dopo il rilascio la rendita rinasce automaticamente, ossia senza che sia necessario procedere prima a una revisione o accordare di nuovo la rendita.
- Durante la pena detentiva vanno previste revisioni per poter considerare eventuali modifiche concernenti una rendita per figli.
- La sospensione e il suo annullamento competono all'ufficio Al che informa la cassa di compensazione.

Capitolo 6: Riduzione e rifiuto di prestazioni

1. Condizioni

1.1 In generale

Art. 21 cpv. 1 – 4 LPGA

¹ Se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le sue prestazioni possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

² Le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi han-

no provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto. ³ Sempre che assicurazioni sociali con carattere di indennità per perdita di guadagno non prevedano prestazioni pecuniarie per congiunti, può essere ridotta al massimo la metà delle prestazioni pecuniarie di cui al capoverso 1. Per l'altra metà è fatta salva la riduzione di cui al capoverso 2. ⁴ Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le consequenze giuridiche e un adequato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

Art. 7b cpv. 4 LAI In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.

- Se le condizioni previste dall'art. 21 cpv. da 1 a 4 LPGA e dall'art. 7b LAI sono adempiute, l'ufficio AI *può* rifiutare, ridurre o sopprimere le prestazioni pecuniarie dovute (RCC 1986 p. 555, DTF 134 V 315). Nell'AI le prestazioni pecuniarie comprendono la rendita, le indennità giornaliere e l'assegno per grandi invalidi (art. 15 LPGA).
- La sanzione ha sempre carattere personale. Le prestazioni pecuniarie per i famigliari devono quindi essere versate interamente, sempreché non abbiano provocato l'evento assicurato intenzionalmente oppure commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto (art. 21 cpv. 2 LPGA, RCC 1962 p. 404). Quindi, in caso di riduzione della rendita Al, la rendita per figli continua ad essere versata per intero. Parimenti, in caso di sospensione dell'indennità

giornaliera Al continua ad essere erogata la prestazione per i figli.

1.2 Dolo ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LPGA

- Agisce con dolo, chi, pur essendo consapevole delle conseguenze, si comporta in modo da causare, peggiorare o mantenere un danno alla salute. Questo atteggiamento è praticamente escluso nelle tossicomanie (abuso di alcool, nicotina, droghe e medicamenti oppure obesità) o nei tentativi di suicidio.
- Non si fa differenza tra dolo e *dolo eventuale*. Incorre nel dolo eventuale chi, pur non avendone la certezza, ritiene seriamente possibile che un fatto si realizzi e vuole che si realizzi ("accettazione del risultato").
- Fra il danno alla salute che determina l'invalidità ed il dolo (eventuale) della persona assicurata deve esserci un *rapporto di causalità*. In altri termini, il comportamento doloso deve essere la causa o la concausa dell'invalidità (RCC 1969 p. 351). Il rapporto causale non deve essere certo: basta la probabilità preponderante (RCC 1986 p. 555).

1.3 Crimine o delitto

Per valutare se la persona assicurata ha commesso un *crimine* o un *delitto* quando è sorta o peggiorata l'invalidità, si applicano le disposizioni penali (CP, LCStr ecc.). I crimini sono atti punibili con pene detentive superiori ai tre anni, mentre i delitti sono punibili con pene detentive fino a 3 anni o con una sanzione pecuniaria (art. 10 CP). L'ufficio Al si basa a tal fine sulla sentenza penale procurandosi i relativi atti o copia dei medesimi. Può divergere dalla constatazione e dalla valutazione dell'autorità penale soltanto se il fatto accertato nel procedimento penale e la sua implicazione giuridica non sono convincenti e si basano su principi validi nel diritto penale ma irrilevanti in quello concer-

nente le assicurazioni sociali (DTF 119 V 241; RCC 1988 p. 136, 1985 p. 649). In assenza di una sentenza penale spetta all'ufficio AI determinare se esiste un atto di rilevanza penale che giustifica una riduzione o una soppressione delle prestazioni (DTF 120 V 224 segg., 9C_785/2010).

Il danno alla salute invalidante e il crimine o il delitto commessi devono essere legati da un rapporto materiale e temporale; non è necessario invece che il reato in questione in sé sia la causa dell'invalidità (DTF 119 V 241 consid. 3c = Pra 83 N. 261, 9C_785/2010).

1.4 Provvedimenti esigibili di cura o integrazione nel mondo del lavoro

L'esigibilità di una cura o dell'integrazione nel mondo del lavoro si fonda sull'articolo 7a LAI, ossia su criteri puramente oggettivi. L'onere della prova rispetto alla non esigibilità di un provvedimento d'integrazione spetta all'assicurato (9C-842/2010).

1.5 Violazione degli obblighi di ridurre il danno, di informare e di cooperare

- 7009 Gli obblighi di ridurre il danno, informare e cooperare sono definiti al N. 1048 segg.
- Si configura una violazione degli obblighi di ridurre il danno, informare e cooperare solo se il comportamento
 dell'assicurato è *ingiustificabile*. È necessario poter dimostrare la responsabilità soggettiva dell'assicurato per il suo
 comportamento. Ciò non è il caso p. es. se a causa di
 un'infermità o di una debilità mentale la persona assicurata
 non è in grado di capire le conseguenze del suo comportamento o di agire con discernimento.

2. Sanzioni

2.1 In generale

- Total

 Le sanzioni consistono generalmente in una sospensione dell'indennità giornaliera o in una riduzione della rendita.

 Questa è stabilita, alla luce di tutte le circostanze, secondo la gravità del comportamento colpevole della persona assicurata, la gravità del danno alla salute ed eventuali circostanze attenuanti rilevabili dagli atti penali.
- 7012 L'ufficio Al si informa se altri assicuratori sociali (p. es. la SUVA) hanno ordinato un rifiuto o una riduzione della rendita (DTF 129 V 354). Può adottare un'altra sanzione se seri motivi la giustificano.

2.2 Violazione degli obblighi di informare e cooperare

- In caso di violazione degli obblighi di informare e cooperare, secondo l'art. 43 cpv. 3 LPGA, l'ufficio AI, se è possibile accertare i fatti senza difficoltà e senza costi particolari anche senza la collaborazione dell'assicurato, può decidere in base agli atti. In caso contrario sospende gli accertamenti e decide di non entrare in materia. La scelta dell'una o dell'altra opzione dipende dalle circostanze specifiche del caso. Nel dubbio va scelta la variante più favorevole all'assicurato (RCC 1983 p. 525 e 528, 1978 p. 476).
- In caso di violazione dell'obbligo di cooperare l'ufficio Al può sospendere le prestazioni. Questo presuppone però che le informazioni chieste invano siano necessarie per l'accertamento della situazione o per la fissazione delle prestazioni, che non si possano ottenere in altro modo senza costi sproporzionati e che le informazioni che l'assicurato ha rifiutato di fornire violando intenzionalmente l'obbligo di cooperare siano rilevanti per la determinazione del grado d'invalidità (9C_345/2007).

7014.1 L'onere della prova è rovesciato se le prestazioni sono versate e l'assicurato che le riceve rifiuta in modo ingiustificabile di adempiere agli obblighi di informare e cooperare nella procedura di revisione, impedendo così all'UAI di stabilire i fatti pertinenti. Incombe quindi all'assicurato dimostrare che le sue condizioni di salute o altre circostanze determinanti non hanno subìto modifiche suscettibili di cambiare il grado d'invalidità esistente (8C_733/2010).

7015 Soppresso

7016 Soppresso

7017 Soppresso

3. Procedura

3.1 In generale

- L'ufficio Al accerta d'ufficio se sono adempiute le condizioni per una sospensione dell'indennità giornaliera o per una riduzione o un rifiuto della rendita. Se necessario, stabilisce il grado della riduzione. La sospensione delle indennità giornaliere è indicata in giorni, mentre la riduzione delle rendita è sempre espressa in percentuale.
- 7019 Se in occasione di una revisione della rendita si constata che vi sono le premesse per una riduzione di quest'ultima, la medesima è ammessa soltanto se sono adempiute le condizioni per una revisione o una riconsiderazione della prima decisione (RCC 1986 p. 563 e p. 567, 1983 p. 113).

3.2 Procedura di diffida e termine di riflessione

Prima di ridurre o rifiutare le prestazioni, l'ufficio Al avvia di norma una procedura di diffida e impartisce un adeguato termine di riflessione (Pratique VSI 1997 p. 36, cfr. anche Circ. sulla procedura nell'Al). Sono possibili deroghe soltanto nei casi previsti dall'art. 7b cpv. 2 LAI. La diffida con la fissazione di un termine di riflessione adeguato e un rin-

vio alle conseguenze di un'opposizione (riduzione o rifiuto di prestazioni; decisione in base agli atti o decisione di non entrata in materia) avviene sotto forma di comunicazione senza indicazione dei rimedi giuridici (RCC 1983 p. 330).

- Se la persona assicurata non risponde al richiamo entro il termine stabilito, l'ufficio AI, dopo aver completato la procedura di preavviso, emana una decisione conformemente a quanto annunciato nella diffida.
- Nella decisione occorre revocare l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso.

Parte 3: Assegni per grandi invalidi dell'Al e dell'AVS

Capitolo 1: Assegni per grandi invalidi dell'Al – diritto e calcolo

1. Condizioni di diritto

1.1 In generale

Articolo 42 capoverso 1 primo e secondo periodo LAI L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA14) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42^{bis}.

- 8001 Hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'Al gli assicurati che
 - presentano un danno alla salute fisico, mentale o psichico causato da infermità congenita, malattia o infortunio (N. 1002 segg.),
 - sono grandi invalidi almeno di grado lieve,
 - soddisfano le condizioni generali d'assicurazione (N. 1040 segg. [RCC 1980 p. 120]; cfr. DR); il diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni e il diritto ad un assegno per grandi invalidi per maggiorenni valgono come due diversi casi d'assicurazione; il non adempimento delle condizioni generali d'assicurazione per un assegno per grandi invalidi per minorenni non esclude di principio, al momento del raggiungimento della maggiore età, il diritto all'assegno per grandi invalidi per maggiorenni e
 - non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AINF o dell'AM (N. 9024 segg.)
- Per il concorso di diritti ad assegni per grandi invalidi dell'Al e dell'AINF o dell'AM si rinvia ai N. 9024 segg.

1.2 Importi degli assegni per grandi invalidi

Articolo 42^{ter} capoverso 1 terzo e quarto periodo e capoverso 2 primo periodo LAI

1 ... L'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

² L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1.

- Vi sono due importi degli assegni per grandi invalidi: l'importo intero e il quarto. La scelta dell'importo dipende dalla forma abitativa o dal luogo di soggiorno della persona assicurata. L'importo intero dell'assegno per grandi invalidi (80/50/20 per cento della rendita di vecchiaia massima) si applica alle persone assicurate che non vivono in un istituto. In caso di soggiorno in un istituto non finalizzato all'esecuzione di provvedimenti d'integrazione, si ha diritto unicamente a un quarto dell'importo dell'assegno per grandi invalidi.
- Per assicurati che vivono in un istituto, si intendono le persone che vi passano più di quindici e dunque sedici o più notti per mese civile. Gli assicurati che trascorrono fino a quindici notti per mese civile in un istituto hanno invece diritto all'importo completo dell'assegno per grandi invalidi (DTF 132 V 321).

Importi dell'assegno per grandi invalidi per maggiorenni (importi mensili dal 1.1.2011)

Grado di grande	In istituto	A casa
invalidità	(un quarto	(importo completo)
	dell'importo)	
Elevato	464 fr./mese	1 856fr./mese
Medio	290 fr./mese	1 160 fr./mese
Lieve	116 fr./mese	464 fr./mese

Per i minorenni l'assegno per grandi invalidi e un eventuale supplemento per cure intensive (N. 8070 segg.) sono versati per giorno.

Importi dell'assegno per grandi invalidi per minorenni (importi per mese e per giorno dal 1.1.2011)

Grado di grande	A casa
invalidità	(importo completo)
Elevato	1 856 fr./mese
	61.80 fr./giorno
Medio	1 160 fr./mese
	38.60 fr./giorno
Lieve	464 fr./mese
	15.40 fr./giorno

Importi del supplemento per cure intensive (importi per mese e per giorno dal 1.1.2011)

Bisogno di cure dovuto all'invalidità A	casa
almeno 8 ore/giorno	1 392 fr./mese
	46.40 fr./giorno
almeno 6 ore/giorno	928 fr./mese
	30.90 fr./giorno
almeno 4 ore/giorno	464 fr./mese
	15.40.fr./giorno

Per "istituto" si intende qualsiasi forma abitativa collettiva che serve all'assistenza e/o alla cure generali, ma non alle cure mediche. Pertanto, tra i soggiorni in un istituto rientrano anche, fra l'altro, i soggiorni di persone disabili in re-

parti di lunga degenza di cliniche o di case per anziani o di cura. Non sono per contro considerati soggiorni in un istituto i soggiorni ospedalieri finalizzati alle cure mediche; per simili soggiorni non vi è alcun diritto a un assegno per grandi invalidi (cfr. art. 67 cpv. 2 LPGA, N. 8109 segg.).

8005.1 In ogni singolo caso va verificato se la comunità adempie le condizioni richieste per essere equiparata ad un istituto o non è invece piuttosto assimilabile alla permanenza a casa propria.

Il concetto di "istituto" non è definito principalmente in rapporto al finanziamento. Non è determinante nemmeno la presenza su un'apposita lista della Confederazione o di un Cantone. Una base legale che consenta una differenziazione di questo tipo non esiste e non è stata nemmeno inserita nel messaggio sulla 4^a revisione della LAI.

Una comunità abitativa è equiparabile a un istituto se agisce sotto la responsabilità di un soggetto giuridico, è gestita da una direzione, si avvale eventualmente di personale dipendente e non si limita ad affittare spazi abitativi ai residenti, ma offre un ventaglio di prestazioni a pagamento come vitto, consulenza, assistenza, cure, occupazione o integrazione. Servizi, cioè, che per tipo e dimensioni non sono abitualmente disponibili nelle abitazioni private o la cui organizzazione sarebbe comunque a carico dell'interessato.

Anche un ambiente spiccatamente familiare, il rispetto della privacy dei residenti e la massima autonomia possibile all'interno e all'esterno non ostano a che una comunità di questo tipo vada considerata come un istituto a tutti gli effetti. Ciò che conta è che venga fornita la gamma dei servizi abitualmente non disponibili nelle case private e nelle comunità d'abitazione in senso stretto.

Sulla base di quanto precede si parla d'istituto se:

- esiste una determinata struttura (p. es. direzione, personale dipendente ecc.)
- l'assicurato non ha la responsabilità di organizzare lo svolgimento delle giornate

- sussiste una rapporto di dipendenza e/o subordinazione
- 8005.3 Le comunità non equiparabili agli istituti si contraddistinquono per l'auto-organizzazione e per il fatto di operare sotto la propria responsabilità. Auto-organizzazione significa che il processo decisionale relativo a tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi e di coabitazione ricade sotto la responsabilità personale dei residenti interessati, che sono chiamati a stabilire quando e da chi vengono dispensate cure e assistenza e come queste debbano essere strutturate. Decidono, altresì, come procedere alla sostituzione delle persone che se ne vanno, scegliendo in definitiva con chi coabitare, stabiliscono chi debba fare le pulizie ecc. Se l'abitazione viene messa a disposizione da un'istituzione che si assume la responsabilità di gestire la comunità non si può parlare di auto-organizzazione. In questo caso non si può più parlare di un gruppo autonomo e indipendente che decide in proprio su tutte le questioni riguardanti la vita in comune e sceglie in piena autonomia come e da chi farsi assistere.

Non si può parlare di istituto se:

- l'assicurato deve acquistare in proprio il pacchetto di servizi di cui ha bisogno in termini di cure e assistenza (cure di base e trattamenti, sorveglianza personale esclusa).
 Si tratta ad esempio del caso in cui gli interessati provvedono direttamente ad assumere e licenziare il personale che fornisce assistenza:
- la comunità abitativa è fondata sulla responsabilità individuale e l'autonomia amministrativa dei residenti invalidi disabili;
- l'assicurato può scegliere e modificare le condizioni abitative (affitto o acquisto dell'appartamento e arredamento).
- In caso di soggiorno in un istituto al fine di eseguire provvedimenti d'integrazione, cessa il diritto a un assegno per grandi invalidi (cfr. N. 8098 e 8101 segg.).
- Nel caso delle persone adulte che non vivono in un istituto e che, necessitando di essere accompagnate nell'organiz-

zazione della realtà quotidiana, hanno diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve (cfr. N. 8040 segg.), si applica sempre l'importo intero dell'assegno per grandi invalidi.

2. Grande invalidità - Definizione e gradi

2.1 Definizione

Art. 9 LPGA

È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

Articolo 42 capoverso 3 primo periodo LAI È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. ...

Articolo 42bis capoverso 5 LAI

I minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

2.2 Grande invalidità – tre gradi

2.2.1 Grande invalidità di grado elevato

Articolo 37 capoverso 1 OAI

La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

La grande invalidità di grado elevato è possibile anche nel caso descritto al N. 8056.

2.2.2 Grande invalidità di grado medio

Articolo 37 capoverso 2 OAI

La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

- a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;
- b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o
- c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.
- Secondo la prassi, una persona assicurata è grande invalida di grado medio ai sensi della lettera a, quando malgrado i mezzi ausiliari necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno quattro atti ordinari della vita (cfr. N. 8010).

2.2.3 Grande invalidità di grado lieve

Articolo 37 capoverso 3 OAI

La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

- a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
- b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
- c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
- d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
- e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.

3. Grande invalidità – singoli aspetti

3.1 Atti ordinari della vita

3.1.1 In generale

- 8010 Gli atti ordinari della vita determinanti riguardano sei ambiti:
 - vestirsi, svestirsi (anche mettere e togliere un'eventuale protesi);
 - alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);
 - mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in puré, alimentazione tramite sonda);
 - pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
 - espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verifica della pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
 - spostarsi (nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali).
- Se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande invalidità non è richiesto che la persona assicurata abbia bisogno dell'aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte di esse, è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell'aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per l'aiuto regolare e notevole, cfr. N. 8025 seg.)
- Non sono considerate atti ordinari della vita le attività connesse all'esercizio della professione, all'adempimento di mansioni ad essa equiparabili (economia domestica, studio, comunità religiosa), all'integrazione professionale (p. es. aiuto a recarsi al lavoro). Gli impedimenti in questi ambiti sono presi in considerazione nel calcolo dell'invalidità in caso di rendita.
- 8013 Il compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (RCC 1989 p. 228, 1986 p. 507).

3.1.2 Vestirsi, svestirsi

(compresi il mettersi o il togliersi un'eventuale protesi)

La grande invalidità è data se la persona assicurata non è in grado di mettersi e togliersi da sola un capo d'abbigliamento indispensabile, una protesi o le calze sanitarie. La grande invalidità è data anche quando la persona riesce a vestirsi da sola, ma devono esserle preparati gli abiti oppure occorre verificare se si è vestita adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o se ha indossato gli abiti per il verso giusto (cfr. N. 8029 segg.).

3.1.3 Alzarsi, sedersi, sdraiarsi

(compresi l'andare a letto e l'alzarsi dal letto)

- La grande invalidità è data se la persona assicurata non è in grado di alzarsi, sedersi o sdraiarsi senza l'aiuto di terzi. Nell'accertamento i diversi luoghi (ad es. a casa, al lavoro, altrove fuori casa) vanno valutati separatamente (9C_839/2009).
- L'aiuto di terzi per alzarsi da una posizione seduta bassa (non indispensabile all'assicurato) o dal pavimento oppure per salire in automobile non è notevole né quotidiano. Di conseguenza non si tratta di una grande invalidità regolare e notevole (RCC 1987 p. 263). Se invece la persona assicurata non è in grado di coprirsi o di mettersi sdraiata a letto è considerata grande invalida in questo atto ordinario della vita.
- 8017 Il fatto che per alzarsi di notte sia indispensabile la sola presenza di terzi è importante per la sorveglianza personale (N. 8035 segg.), ma non per la funzione parziale "alzarsi" (RCC 1987 p. 263).

3.1.4 Mangiare

La persona assicurata è considerata grande invalida se non è in grado di consumare senza l'aiuto di terzi un pasto

preparato normalmente (8C_728/2010). L'alimentazione dietetica (p. es. per diabetici) non giustifica la grande invalidità. Si è in presenza di grande invalidità anche quando una persona può mangiare da sola, ma non è in grado di sminuzzare i cibi, oppure può mangiarli solo sotto forma di puré oppure portarli alla bocca solo con le dita (RCC 1981 p. 364).

La necessità di essere accompagnati al e dal tavolo o di aiuto nel sedersi o nell'alzarsi è irrilevante perché già presa in considerazione nei corrispondenti atti ordinari della vita (alzarsi, sedersi, sdraiarsi o spostarsi) (RCC 1983 p. 71). Si tratta invece di grande invalidità quando a causa dello stato di salute – considerato oggettivamente – è necessario portare uno dei tre pasti principali a letto (RCC 1985 p. 408).

3.1.5 Pulizia personale

La persona assicurata è considerata grande invalida se non è in grado di compiere da sola un atto ordinario della vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno e la doccia).

3.1.6 Espletare bisogni corporali

La persona assicurata è considerata grande invalida se necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia o per risistemare i vestiti. Vi è grande invalidità anche quando i bisogni vengono espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e andare a svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare nell'urinare, ecc.; Pratique VSI 1996 p. 182; cfr. N. 8027).

3.1.7 Spostarsi (in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali

La persona assicurata è considerata grande invalida se, pur munita di mezzi ausiliari, non è più in grado di spostarsi

da sola in casa o al di fuori di essa e di intrattenere contatti sociali.

- Per contatti sociali si intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p. es. leggere, scrivere, frequentare concerti, manifestazioni politiche o religiose, ecc., RCC 1982 p. 119 e 126).
- La necessità dell'aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire l'isolamento permanente (in particolare per le persone psichicamente disabili) va considerata unicamente sotto la voce "accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana" (N. 8040 segg.), ma non nell'ambito della funzione parziale "intrattenere contatti sociali" (N. 8048).

3.2 Aiuto di terzi

3.2.1 Aiuto regolare e notevole

- L'aiuto è considerato *regolare* se la persona assicurata lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente. Ciò accade per esempio se essa è soggetta ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 p. 510).
- L'aiuto è considerato *notevole* quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. "lavarsi" quale parte della "pulizia personale" [Pratique VSI 1996 p. 182; RCC 1979 p. 272]):
 - non può più essere compiuta dalla persona assicurata, oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo inusuale (RCC 1981 p. 364) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico;
 - non può essere compiuta dalla persona assicurata nemmeno con l'aiuto di terzi perché per ella è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita to-

talmente vegetativa a letto) [RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126]).

Le funzioni parziali di un atto ordinario della vita per le quali a volte è necessario l'aiuto di terzi in diversi atti ordinari della vita vanno prese in considerazione una volta sola (RCC 1983 p. 71). La giurisprudenza prevede un'eccezione per l'atto di espletare i bisogni corporali, in quanto considera funzioni parziali di questo atto ordinario anche la risistemazione dei vestiti, l'accompagnamento al WC e l'aiuto a sedersi e ad alzarsi dal gabinetto (Pratique VSI 1996 p. 182)

3.2.2 Aiuto diretto e indiretto

- 8028 L'aiuto diretto di terzi significa che la persona assicurata non è in grado, o lo è solo parzialmente, di compiere da sola gli atti ordinari della vita.
- L'aiuto indiretto di terzi significa che la persona è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe solo parzialmente o in orari inadeguati, se fosse lasciata sola (RCC 1984 p. 368, 1980 p. 62).
- Questa forma di aiuto che riguarda principalmente gli invalidi psichici e mentali presuppone la presenza regolare di una terza persona che sorvegli personalmente la persona assicurata nelle attività quotidiane in questione, la solleciti ad agire, le impedisca di compiere azioni dannose e all'occorrenza l'aiuti. Tale forma di aiuto deve tuttavia essere distinta dall'aiuto nell'affrontare le attività quotidiane (accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, N. 8040 segg.).
- L'aiuto indiretto di terzi può essere però necessario anche agli invalidi fisici, ad esempio se una persona assicurata deve essere sorvegliata personalmente, e non solo in generale, negli atti ordinari della vita pur essendo in grado, sul piano funzionale, di compierli autonomamente (p. es.

per il rischio di soffocamento nel mangiare, di annegamento nel fare il bagno, di caduta nel fare la doccia o nello spostarsi; RCC 1986 p. 503).

3.3 Cure permanenti (prestazioni mediche e assistenziali)

- Le cure permanenti comportano prestazioni mediche e assistenziali quali ad es. la somministrazione giornaliera di medicamenti o l'applicazione di bende (RCC 1980 p. 62).
- La prestazione deve essere fornita per un lungo periodo e non solo transitoriamente, come ad esempio in caso di malattia intercorrente.
- Per quanto concerne i minorenni, i provvedimenti di cura intensivi possono far nascere un diritto a un supplemento per cure intensive. A questo proposito è in particolare necessario che l'onere di assistenza intensiva abbia una durata minima (N. 8070 segg.).

3.4 Sorveglianza personale permanente

8035 Il concetto di sorveglianza personale permanente non si riferisce allo svolgimento degli atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari della vita non possono essere prese in considerazione ancora una volta per valutare la necessità della sorveglianza. Questo concetto va invece inteso come una prestazione medica e assistenziale necessaria a causa dello stato di salute fisico e/o psichico dell'assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza personale permanente se, per assenze mentali, un assicurato non può essere lasciato solo durante tutta la giornata (RCC 1986 p. 512 consid. 1a con rinvii) o se l'assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo (RCC 1989 p. 190 consid. 3b, 1980 p. 66 consid. 4b; cfr. N. 8020). Per essere rilevante per il diritto alla prestazione la sorveglianza personale deve presentare un certo grado d'intensità. Non è sufficiente che l'assicurato soggiorni in un'istituzione specializzata e sia soggetto alla sorveglianza generale di quest'ultima. Si deve valutare in modo obiettivo, secondo le condizioni di salute dell'assicurato, se sia necessario un aiuto permanente o una sorveglianza personale (9C_608/2007). È di regola irrilevante l'ambiente in cui soggiorna l'assicurato. Nella valutazione della grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a seconda che l'assicurato viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in una casa di cura.

Si può ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l'assicurato, con ogni probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.

- La sorveglianza deve essere inoltre di lunga durata e non "transitoria", come ad esempio in caso di malattia intercorrente.
- Nella grande invalidità di grado elevato occorre attribuire solo un'importanza minima alla sorveglianza personale permanente perché in questi casi si presume che la persona assicurata necessiti nel contempo regolarmente dell'aiuto di terzi in tutti gli atti ordinari della vita. Maggiore peso va invece attribuito alla sorveglianza personale per la grande invalidità di grado medio e lieve perché nel primo caso l'aiuto di terzi negli atti ordinari della vita è necessario in misura molto minore (art. 37 cpv. 2 lett. b OAI), nel secondo è superfluo (art. 37 cpv. 3 lett. b OAI) (RCC 1982 p. 126).
- Di regola non vi è necessità di sorveglianza personale laddove vi è una sorveglianza eseguita soltanto a titolo collettivo, come ad esempio nelle case per invalidi, nelle case per anziani e nelle case di cura (RCC 1986 p. 510; 1970 p. 297).
- Per quanto concerne i minorenni, una sorveglianza permanente può comportare anche un diritto a un supplemento per cure intensive (N. 8078 segg.).

3.5 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

3.5.1 In generale

Articolo 37 capoverso 3 lettera e OAI La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Articolo 38 capoversi 1 e 2 OAI

¹Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

- a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
- b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
- c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

²Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido.

- L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana deve avere lo scopo di impedire che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un istituto o in una clinica (per le nozioni, cfr. N. 8005 segg. e 8109). Una persona assicurata che ha permanentemente bisogno di essere accompagnata nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerata grande invalido di grado lieve se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- La persona assicurata ha compiuto il 18° anno d'età. Il diritto a un assegno per grandi invalidi in seguito alla necessità dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana può quindi nascere al più presto il pri-

mo giorno del mese successivo al compimento del 18° anno d'età.

- La persona assicurata soffre di un danno alla salute. Il diritto non è limitato alle persone che soffrono di un danno alla salute psichica o mentale. È senz'altro ipotizzabile che anche altri disabili possano far valere un bisogno di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana. Si pensa in particolare alle persone cerebrolese (I 2011/05; I 661/05; 9C_28/2008).
- La persona assicurata non vive in un istituto
 (N. 8005 segg. e 8007).
- 8044 È dato uno dei *tre casi d'applicazione possibili* (N. 8049 segg.).
- L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario in modo regolare e durevole (N. 8053 e 8095 segg.).
- Se la persona assicurata soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica, ella deve avere diritto ad almeno un quarto di rendita (ossia un grado d'invalidità di almeno il 40 per cento); in questo caso, il diritto a un assegno per grandi invalidi in seguito alla necessità dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana può quindi nascere soltanto con l'inizio del diritto a un quarto di rendita.
- Non è necessario che l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana sia fornito da personale d'assistenza professionalmente qualificato o appositamente formato.
- 8047.1 Per accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana secondo l'art. 38 cpv. 1 lett. a OAI si possono intendere sia l'aiuto indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza, l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se l'assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni im-

partite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450; I 211/05 e I 661/05).

- L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che per motivi di salute,
 possono abitare per conto proprio solo con l'assistenza di
 una terza persona (9C_28/2008).

 Nel contesto del diritto a un assegno per grandi invalidi,
 l'assistenza nell'economia domestica può quindi essere
 considerata soltanto se l'assicurato non è in grado di organizzare autonomamente la propria economia domestica a
 causa di problemi cogniti visi salute.
- Se oltre all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario anche aiuto in una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. aiuto nell'intrattenere contatti sociali), la medesima prestazione d'aiuto può essere considerata una sola volta: o come aiuto nella funzione parziale di un atto ordinario della vita o come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (N. 8024).

3.5.2 Casi d'applicazione

Articolo 38 capoverso 3 primo periodo OAI È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ... necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1.

- La necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi della legge è data se la persona assicurata:
 - non può vivere autonomamente senza
 l'accompagnamento di una terza persona oppure
 - non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona oppure
 - rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Questo elenco è esaustivo.

3.5.2.1 Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma

- L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:
 - aiuto nella strutturazione della giornata;
 - sostegno nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. problemi di vicinato, questioni legate alla salute, all'alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative ecc.);
 - istruzioni per sbrigare i lavori domestici nonché sorveglianza/controllo.

3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché la persona assicurata sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; 9C_28/2008).

3.5.2.3 Accompagnamento destinato a evitare un isolamento permanente

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio che la persona assicurata sia permanentemente isolata dal mondo esterno e
che ciò implichi un considerevole peggioramento del suo
stato di salute. Il rischio puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l'isolamento e il
conseguente peggioramento dello stato di salute devono
piuttosto già essersi manifestati nella persona assicurata. Il
necessario accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell'incitamento a stringere contatti (p. es. portare la persona assicurata a manifestazioni).

3.5.3 Accompagnamento regolare nell'organizzazione della realtà quotidiana

Articolo 38 capoverso 3 primo periodo OAI È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare...

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato *regolare* se, sull'arco di tre mesi, è necessario in media per almeno due ore alla settimana (I 211/05).

3.5.4 Distinzione tra accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana e misure di tutela

Articolo 38 capoverso 3 secondo periodo OAI Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398–419 del Codice civile.

Non è considerato accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana l'aiuto prestato da un tutore, un assistente o un curatore nel quadro dei suoi obblighi in materia di diritto tutelare (amministrazione patrimoniale, partecipazione o rappresentanza nei negozi giuridici).

3.5.5 Forma mista: grande invalidità nello svolgimento degli atti ordinari della vita e necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

Articolo 37 capoverso 2 lettera c OAI La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

- c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.
- Sono ipotizzabili situazioni in cui una persona assicurata abbia bisogno non solo di un aiuto per svolgere gli atti ordinari della vita, bensì anche di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Anche in queste situazioni devono essere soddisfatte tutte le condizioni dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (N. 8040 segg.). Non è tuttavia ammissibile tenere in considerazione due volte la medesima prestazione di aiuto (N. 8048).

4. Casi speciali di grande invalidità

4.1 Caso speciale di grande invalidità di grado elevato

I sordo-ciechi e i sordi con una grave debolezza della vista (N. 8065) sono considerati grandi invalidi di grado elevato. Non sono quindi necessari accertamenti per stabilire il grado di grande invalidità.

4.2 Casi speciali di grande invalidità di grado lieve

4.2.1 Cure particolarmente impegnative

Art. 37 cpv. 3 lett. c OAI La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità.

- Le cure necessarie possono essere qualificate come impegnative per una serie di ragioni. Lo sono dal punto di vista quantitativo se richiedono un grande dispendio di tempo o provocano costi particolarmente elevati. Lo sono, invece, dl punto di vista qualitativo se devono svolgersi in circostanze difficili – ad esempio se si rivelano molto faticose o se l'assistenza deve essere prestata in orari inconsueti.
- Bisogna badare a che l'intensità delle prestazioni assistenziali richiesta nel quadro delle fattispecie di cui all'art. 37 cpv. 3 lett. a—e OAI sia intesa con una certa coerenza. Una cura che richiede quotidianamente due ore/due ore e mezza va certamente qualificata come particolarmente impegnativa se aggravata da momenti qualitativamente difficili (sentenze non pubblicate I 314/92 e I 142/86).
- Nel caso degli assicurati affetti da mucoviscidosi o che devono sottoporsi alla dialisi a domicilio le condizioni possono essere considerate soddisfatte (I 633/00). Se però gli atti lasciano dubbi in proposito, è necessario procedere ad una verifica sul sul posto.
- Nei casi di mucoviscidosi (fibrosi cistica): sono considerate cure soltanto le terapie che non sono eseguite da personale medico ausiliario. La fornitura di mezzi ausiliari a carico dell'AI (p. es. apparecchio di percussione o maschere PEP) esclude il diritto ad un assegno per grandi invalidi. Per i minorenni si applicano regole particolari (N. 8063).
- Nei casi di dialisi a domicilio: la condizione è che l'assicurato sia sottoposto alla dialisi al proprio domicilio. Il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce una volta trascorso un anno dall'inizio della dialisi a domicilio (installazione dell'apparecchio nell'abitazione della persona assicurata), se in base ai dati medici bisogna presumere che continuerà ad essere effettuata anche in futuro. Per i minorenni si applicano regole particolari (N. 8063).

- La dialisi peritoneale non giustifica in linea di principio il diritto ad un assegno per grandi invalidi, perché è molto meno impegnativa della dialisi a domicilio. Tuttavia, come in tutti i casi speciali, bisogna sempre verificare se il diritto non esista già in base alle condizioni generali.
- I bambini che soffrono di *mucoviscidosi (fibrosi cistica)* o che si sottopongono a una dialisi a *domicilio* o *dialisi peritoneale* possono avere diritto a un assegno per grandi invalidi fino al compimento del 15° anno d'età anche se sono dotati di mezzi ausiliari, poiché per l'utilizzo dei medesimi necessitano di regola dell'aiuto di terzi (art. 37 cpv. 3 lett. c OAI; RCC 1988 p. 414).

4.2.2 Mantenimento dei contatti sociali

Art. 37 cpv. 3 lett. d OAI

La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.

- 8064 Le condizioni sono adempiute:
 - per ciechi e ipovedenti gravi (N. 8065);
 - per bambini gravemente audiolesi che per stabilire il contatto con il mondo circostante hanno bisogno dell'aiuto notevole di terzi (N. 8067);
 - nel caso degli invalidi fisici che per la gravità dell'infermità corporale non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall'abitazione, pur utilizzando la carrozzella, senza l'aiuto di terzi.
- Per ciechi e ipovedenti gravi (RCC 1982 p. 254): si può ammettere l'esistenza di una grave ipovisione se l'acuità visiva da lontano dopo correzione è inferiore su ambo i lati a 0,2 o se esiste una limitazione del campo visivo a 10 gradi dal centro su ambo i lati (20 gradi di diametro orizzontale; misurazione del campo visivo: Goldmann-Permiter mira III/4). Se sono contemporaneamente presenti una di-

minuzione dell'acuità visiva e una limitazione del campo visivo senza che vengano raggiunti i valori limite, si può ammettere l'esistenza di una grave ipovisione se queste affezioni hanno gli stessi effetti di una diminuzione dell'acuità visiva o di una limitazione del campo visivo che raggiungono i valori citati (RCC 1982 p. 254). Ciò vale anche per altre affezioni che colpiscono il campo visivo (p. es. deficienze settoriali o falciformi, emianopsie, scotoma centrale).

Esempio:

un assicurato presenta un'acuità visiva corretta di 0,6 per l'occhio sinistro e di 0,3 per quello destro. Inoltre il suo campo visivo è tubolare con una limitazione di 15 gradi dal centro. Siccome l'assicurato, a causa della contemporaneità di queste due affezioni, per stabilire contatti con il mondo circostante necessita di un aiuto di terzi pari a quello richiesto da un'acuità visiva inferiore a 0,2, egli ha diritto a un assegno per una grande invalidità di grado lieve.

- Per principio, nel caso di *persone audiolese adulte* le condizioni non sono adempiute, ma devono essere accertate per ogni singolo caso (Pratique VSI 1998 p. 211).
- 8067 I bambini gravemente audiolesi hanno diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve se per stabilire contatti con il mondo circostante sono in larga misura dipendenti da terzi (Pratique VSI 1998 p. 211). Il diritto è riconosciuto se il bambino ha regolarmente bisogno di essere assistito in modo notevole dai genitori o da terzi per intrattenere i contatti sociali. Rientrano nel concetto di assistenza tutti gli sforzi necessari ad accrescere la capacità di comunicazione del bambino (p. es. provvedimenti scolastici e pedagogico-terapeutici, esercitazione a casa di tecniche raccomandate da specialisti, aiuto necessario a causa dell'invalidità per imparare a scrivere, acquisire la lingua e leggere le labbra). Il diritto nasce, di norma, dopo la scadenza di un anno di attesa a contare dall'inizio del provvedimento pedagogico-terapeutico e si estingue quando la persona assicurata non necessita più di aiuti di rilievo per intrattenere i contatti sociali, di regola già prima della fine della scuola obbligatoria. Nei casi in cui i provvedimenti sono attuati già

nel primo anno di vita, in virtù dell'art. 42^{bis} cpv. 3 LAI, il termine di carenza non viene applicato.

Una grande invalidità di grado lieve sussiste inoltre nel caso degli invalidi fisici che per la gravità dell'infermità corporale, pur utilizzando la carrozzella non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall'abitazione senza l'aiuto di terzi. Per la paraplegia totale può essere versato senza accertamenti un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Un'automobile fornita dall'Al non è presa in considerazione nella determinazione della grande invalidità poiché è fornita solo a scopo professionale e perché l'Al non rimborsa i trasferimenti privati (RCC 1991 p. 479).

5. Diritti particolari dei minorenni

5.1 In generale

In caso di assistenza particolarmente intensiva e soggiorno in casa propria, i minorenni hanno diritto, oltre all'assegno per grandi invalidi, al *supplemento per cure intensive*.

5.2 Supplemento per cure intensive

5.2.1 In generale

Articolo 36 capoverso 2 OAI

I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un'assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 39 capoverso 1 OAI

Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell'articolo 42^{ter} capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un'assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.

I minorenni hanno diritto a un supplemento per cure intensive se:

- hanno diritto a un assegno per grandi invalidi;
- non soggiornano in un istituto (N. 8005 segg.);
- l'onere assistenziale è necessario a causa della gravità del loro stato di salute;
- tale onere assistenziale derivante dall'invalidità richiede, rispetto a una persona minorenne non invalida, in media quattro ore o più al giorno (per la possibilità di conteggiare la sorveglianza permanente, cfr. N. 8078 seg.).
- Sono ipotizzabili tutte le combinazioni dell'assegno per grandi invalidi con il supplemento per cure intensive (p. es. assegno per grandi invalidi di grado lieve + supplemento per cure intensive in ragione di almeno 6 ore di assistenza; assegno per grandi invalidi di grado medio + supplemento per cure intensive in ragione di almeno 4 ore di assistenza ecc.).
- Il diritto sussiste indipendentemente o meno dal fatto che per sgravare i genitori (o le persone responsabili dell'assistenza) venga assunto personale ausiliario. Non è necessario comprovare alcuna spesa.
- Il diritto sussiste per tutti i giorni in cui si ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Se per i giorni incompleti vi è diritto soltanto alla metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi, anche l'importo del supplemento per cure intensive va dimezzato (N. 8107).

5.2.2 Assistenza conteggiabile

5.2.2.1 Cure e cure di base

Articolo 39 capoverso 2 OAI

Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogicoterapeutiche.

- E conteggiabile il maggior onere di tempo necessario per l'assistenza rispetto a minorenni non invalidi della stessa età, dovuto a provvedimenti nell'ambito
 - delle cure (provvedimenti sanitari, nella misura in cui non siano prestati da personale sanitario ausiliario, N. 8077) e/o
 - delle cure di base (N. 8076).
- 8075 I provvedimenti nell'ambito delle *cure* sono conteggiabili se:
 - sono prescritti da un medico;
 - sono riconosciuti scientificamente;
 - non sono prestati da personale sanitario ausiliario (N. 8077);
 - rispondono ai principi della proporzionalità e dell'economicità.

Sono di regola considerati cure conteggiabili i seguenti provvedimenti (elenco non esaustivo):

a) provvedimenti diagnostici

- misurazione della pressione del sangue e della temperatura corporea
- prelievo di materiale d'analisi per scopi di laboratorio (compresa la punzione venosa)
- misurazione semplice dello zucchero nel sangue e nell'urina

b) Provvedimenti terapeutici

- introduzione di sonde e cateteri e relative cure
- somministrazione e introduzione di medicamenti e soluzioni nutritive mediante instillazione, iniezione o infusione, nonché trasfusioni di sangue (sono esclusi i medicamenti somministrati per via orale o rettale)
- risciacquo, pulizia e medicazione di ferite e cavità del corpo (compresi i provvedimenti per portatori di stomia)

- provvedimenti di terapia respiratoria (come dispensazione di ossigeno, inalazione, semplici esercizi di respirazione)
- provvedimenti in caso di dialisi a domicilio e dialisi peritoneale
- provvedimenti di cura in caso di disturbi legati all'evacuazione della vescica o dell'intestino
- provvedimenti di sorveglianza medico-tecnica (infusioni e trasfusioni; sorveglianza di apparecchi per il controllo e il mantenimento delle funzioni vitali)
- provvedimenti fisioterapeutici
- provvedimenti ergoterapeutici
- 8076 I provvedimenti nell'ambito delle *cure di base* sono conteggiabili se:
 - sono semplici e adeguati e
 - corrispondono all'usuale standard di cura.

Sono di regola considerati cure di base conteggiabili i seguenti provvedimenti (elenco non esaustivo):

- provvedimenti legati all'igiene corporale (lavarsi, fare la doccia, fare il bagno, cura dei capelli, igiene dentale, cura delle mani e dei piedi, posizionamento, mobilizzazione)
- provvedimenti volti a mantenere le attività e le funzioni della vita quotidiana (aiuto prestato per mangiare, vestirsi e svestirsi, alzarsi, sedersi o sdraiarsi, andare al gabinetto, provvedimenti in caso di disturbi legati all'evacuazione della vescica o dell'intestino, utilizzo di mezzi ausiliari)
- accompagnamento a visite dal medico o a sedute di terapia per le quali l'Al ha garantito la copertura dei costi (escluso l'accompagnamento alla scuola speciale)

Non è conteggiabile il tempo impiegato per:

provvedimenti prescritti dal medico ed eseguiti da personale sanitario ausiliario (fisioterapisti, ergoterapisti, personale infermieristico diplomato ecc.). Tali provvedimenti sono rimborsati dall'AI (in virtù dell'art. 14 cpv. 1 LAI, ossia secondo tariffa; cfr. N. 1202 segg. CPSI), dall'assicurazione malattie o dall'assicurazione contro gli infortuni;

provvedimenti pedagogico-terapeutici.

5.2.2.2 Sorveglianza permanente

Articolo 39 capoverso 3 OAI

Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest'ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell'invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza.

8078 I N. 8035 segg. sono applicabili per analogia.

La sorveglianza è considerata particolarmente intensiva se alla persona addetta all'assistenza sono richiesti un grado di attenzione superiore alla norma e una prontezza d'intervento costante.

Esempio:

Un bambino autistico ha gravi difficoltà a percepire il mondo circostante e a comunicare con esso, il che si manifesta nel suo comportamento nei confronti di determinati oggetti (p. es. rovescia contenitori, lancia oggetti, danneggia mobili ecc.). Il bambino non è inoltre in grado di riconoscere i pericoli: egli può ad esempio uscire improvvisamente dalla finestra. Eventualmente non è nemmeno in grado di reagire adeguatamente a richiami o avvertimenti verbali. In determinate situazioni può ad esempio prodursi un comportamento autolesionista o aggressivo verso altre persone. Per questi motivi la persona addetta all'assistenza deve trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze del bambino, con un grado di attenzione superiore alla norma, e deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi momento.

8080 Soppresso

8081 Soppresso

6. Determinazione della grande invalidità e dell'onere d'assistenza

6.1 In generale

L'ufficio AI è competente per la determinazione della grande invalidità e – nel caso dei minorenni che necessitano anche di un'assistenza intensiva – dell'onere assistenziale. Per la procedura, si vedano i N. 8129 segg.

6.2 Determinazione della grande invalidità degli adulti

- Nel determinare la grande invalidità delle persone adulte, l'ufficio AI si basa oggettivamente sullo stato della persona assicurata. È irrilevante l'ambiente in cui la persona assicurata si trova, ossia che viva da sola, in famiglia, nella società o in un istituto (RCC 1969 p. 675, 1966 p. 485), ed è indifferente se per le attività quotidiane la persona assicurata può contare sull'aiuto del coniuge o dei figli o viene invece aiutata da una persona estranea alla famiglia (cfr. però il N. 8038). È pure irrilevante che una persona assicurata faccia effettivamente o no ricorso all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.
- La perdita di una funzione fisica o sensoriale non fa presumere in linea di principio una grande invalidità giuridicamente rilevante. La grande invalidità va piuttosto valutata secondo le regole generali in base alle circostanze dei singoli casi (cfr. però i N. 8056 segg.; RCC 1969 p. 702)
- In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, la persona assicurata è tenuta ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi ecc.). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989 p. 228, 1986 p. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande invalidità (cfr. tuttavia RCC 1991 p. 479, secondo cui un'auto-

mobile fornita dall'Al per scopi professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati).

6.3 Determinazione della grande invalidità dei minorenni

Articolo 37 capoverso 4 OAI

Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.

- Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell'allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni.
- La valutazione della grande invalidità dei minorenni si fonda sugli stessi principi adottati per gli adulti (N. 8083 segg.). Vanno inoltre osservati i seguenti aspetti:
- Si deve tenere conto soltanto del bisogno supplementare di prestazioni e sorveglianza personale rispetto a un minorenne della stessa età. Più un bambino è giovane, tanto maggiori sono un certo bisogno di aiuto e la necessità di sorveglianza anche in caso di buona salute (RCC 1986 p. 503).
- L'ammontare delle spese di assistenza (spese per la costante presenza di personale curante, notevole consumo di biancheria ecc.) va tenuto presente come ulteriore criterio di valutazione (RCC 1986 p. 503).
- 8090 È determinante soltanto la quantità oggettiva di cure, ossia quella di cui il minorenne ha realmente bisogno (RCC 1970 p. 274 e 465).

6.4 Determinazione dell'onere d'assistenza nel caso dei minorenni per il supplemento per cure intensive

Nel determinare l'onere giornaliero supplementare si deve partire dal presupposto che la persona assistita si trovi costantemente al proprio domicilio. È determinante la *necessità di assistenza*, la quale rappresenta una grandezza oggettiva e non dipende dal luogo di soggiorno della persona da assistere. Ci si deve basare su un *valore medio*. Il tempo necessario per incombenze non quotidiane, come ad esempio l'accompagnamento per recarsi da un medico o un terapista (N. 8076), va ripartito sul periodo di calcolo e calcolato al giorno.

Esempio:

Un bambino bisognoso di cure intensive è assistito al proprio domicilio. Per 5 giorni alla settimana frequenta la scuola speciale come esterno. L'onere supplementare medio per l'assistenza dovuta all'invalidità ammonta a 6 ore nei giorni di scuola e a 9 ore quando il bambino soggiorna a casa tutto il giorno. Si deve presumere un onere d'assistenza di 9 ore al giorno.

Capitolo 2: Assegno per grandi invalidi dell'Al: nascita, esclusione, revisione e fine del diritto

1. Nascita del diritto

1.1 In generale

Articolo 42 capoverso 4 LAI

L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

Articolo 42bis capoverso 3 LAI

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di dodici mesi.

Articolo 35 capoverso 1 OAI

Il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto.

- In linea di principio, il diritto all'assegno per grandi invalidi, in applicazione analogica dell' art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, nasce dopo la scadenza di un anno d'attesa. In questo caso, le regole concernenti la nascita del diritto alla rendita di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI non sono applicabili (9C_286/2011).
- La percentuale dell'assegno da accordare è stabilita in base al grado della grande invalidità prima e dopo il periodo di attesa. La grande invalidità è quindi considerata di grado elevato se è stata di grado elevato durante tutto il periodo di attesa e se presumibilmente rimarrà tale (cfr. N. 4001 seg.). In caso di modifiche della grande invalidità durante l'anno di attesa, come per il calcolo dell'incapacità lavorativa media per il diritto alla rendita (N. 2017 segg.), occorre determinarne il grado medio, determinante per il calcolo dell'assegno per grandi invalidi all'inizio del diritto, tenendo conto delle percentuali di cui all'articolo 42^{ter} LAI, vale a dire 20 per cento per la grande invalidità di grado lieve, 50 per cento per quella di grado medio e 80 per cento per quella di grado medio e 80 per cento per quella di grado elevato (Pratique VSI 1999 p. 252).

Esempio:

Un'assicurata è grande invalida di grado lieve dall'1.05.2003 al 31.07.2003. Nell'agosto del 2003, il suo stato di salute peggiora causando una grande invalidità di grado elevato. Dopo la scadenza del termine di attesa nel maggio del 2004, il grado medio della grande invalidità durante il periodo di attesa è del 65 per cento $(3 \times 20 \% \text{ più } 9 \times 80 \% = 780 \%, 780 \% : <math>12 = 65 \%$). Visto che dopo il periodo di attesa l'assicurata continua a essere grande inva-

lida almeno di grado medio, dall'1.05. 2004 ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio. Dall'1.08.2004 può esserle versato un assegno per grandi invalidi di grado elevato applicando l'articolo 88a capoverso 2 primo periodo OAI (l'art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI non entra in linea di conto, poiché il grado di grande invalidità di almeno 80% necessario per il diritto ad un assegno più elevato non esisteva al momento della nascita del diritto, l'1.05. 2004; cfr. Pratique VSI 2001 p. 274).

1.2 Particolarità concernenti gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno d'età

Articolo 42^{bis} capoverso 3 LAI Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di dodici mesi.

Per i bambini d'età inferiore a un anno il diritto nasce al momento in cui la grande invalidità ha raggiunto il grado necessario; non vi è alcun periodo d'attesa. In quel momento, sulla base della valutazione dell'ufficio AI, si deve poter ritenere ampiamente probabile che la grande invalidità durerà verosimilmente più di 12 mesi.

1.3 Particolarità concernenti l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

Il diritto derivante dalla necessità dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana può nascere, in linea di principio, soltanto dopo che è trascorso un periodo d'attesa di un anno (N. 8092; art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Il diritto non nasce fintanto che la persona assicurata soggiorna in un ospedale (N. 8109 segg.) o in un istituto (N. 8043; per la nozione di "istituto", cfr. N. 8005 segg.).

8096 Il periodo d'attesa inizia a decorrere non appena è comprovata la necessità di un accompagnamento nell'organizza-

zione della realtà quotidiana. Il periodo d'attesa può tuttavia partire già durante un soggiorno in un ospedale, in un'istituzione d'integrazione o in un istituto. In questi casi per decidere si dovrà valutare se, con grande probabilità, la persona assicurata avrebbe bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana se non vivesse in ospedale, nell'istituzione d'integrazione o nell'istituto.

Il periodo d'attesa di un anno è adempiuto se il bisogno di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è comprovato per una media di almeno 2 ore settimanali durante un anno (cfr. N. 8053).

2. Esclusione del diritto

2.1 In generale

Articolo 67 capoverso 2 LPGA

Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, durante questo periodo il diritto all'assegno è soppresso.

Articolo 42 capoverso 5 LAI

In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.

- 8098 Il diritto a un assegno per grandi invalidi non sussiste se è data una delle seguenti situazioni:
 - la persona assicurata soggiorna in un istituto allo scopo di eseguire provvedimenti d'integrazione dell'Al (N. 8101 segg.);

- la persona assicurata soggiorna in un ospedale, a carico di un'assicurazione sociale, per ricevere cure (N. 8109 segg.).
- Se il soggiorno nell'istituto non ha lo scopo di attuare un provvedimento d'integrazione a carico dell'Al (p. es. casa d'accoglienza per adulti, casa di vacanza per bambini), è versata solo la metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi (cfr. N. 8003 segg.).
- Considerato che l'assegno per grandi invalidi è calcolato e versato quale importo mensile agli adulti ma quale indennità giornaliera ai minorenni (N. 8003 segg.), per quanto riguarda l'esclusione del diritto valgono regole differenti per gli assicurati maggiorenni e per quelli minorenni (N. 8101 segg. e 8104 segg.).

2.2 Soggiorno in un'istituzione allo scopo di attuare provvedimenti d'integrazione

2.2.1 Assicurati maggiorenni

Articolo 35^{bis} capoversi 1, 3 e 4 OAI

- ¹ Gli assicurati che hanno compiuto il 18° anno di età e che soggiornano in un'istituzione per almeno 24 giorni per mese civile al fine di attuare provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 LAI non hanno alcun diritto all'assegno per grandi invalidi per il mese in questione. È fatto salvo il capoverso 4.
- ³ Per un soggiorno in un'istituzione sono determinanti i giorni durante i quali l'assicurazione per l'invalidità copre le spese di soggiorno nell'internato.
- ⁴ Le restrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano agli assegni versati per una grande invalidità ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettera d.
- Per il soggiorno in un'istituzione (internato) sono determinanti i giorni per i quali possono essere messi in conto sussidi per le spese di pernottamento.

- Una persona assicurata che ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve perché a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica necessita dell'aiuto di terzi per mantenere contatti sociali (art. 37 cpv. 3 lett. d OAI) conserva tale diritto anche durante il soggiorno in un internato allo scopo di attuare provvedimenti d'integrazione (RCC 1986 p. 618). Non trattandosi di un soggiorno a casa, esiste unicamente il diritto al quarto dell'importo dell'assegno per grandi invalidi. Questa speciale regolamentazione non vale nel caso di un soggiorno in ospedale destinato alla dispensazione di cure e non di provvedimenti d'integrazione sanitari (cfr. N. 8109 segg.).
- Il soggiorno in un'istituzione allo scopo di attuare provvedimenti d'integrazione non influisce sul decorso del periodo d'attesa per il beneficio di un assegno per grandi invalidi. Il periodo d'attesa può iniziare a decorrere durante un soggiorno di questo tipo. Un periodo d'attesa già in corso non si interrompe durante il soggiorno nell'istituzione, bensì continua. Se il diritto a un assegno per grandi invalidi è nato già prima dell'avvio del provvedimento d'integrazione, dopo la conclusione di quest'ultimo non inizia a decorrere un nuovo periodo d'attesa.

2.2.2 Assicurati minorenni

Articolo 35^{bis} capoverso 2 OAI I minorenni che soggiornano in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 LAI non hanno alcun diritto a un assegno per grandi invalidi per questi giorni. È fatto salvo il capoverso 4.

- Oltre alle regole applicabili agli assicurati maggiorenni (N. 8101 segg.), per i minorenni occorre osservare i punti seguenti:
- Non vi è alcun diritto a un assegno per grandi invalidi per i giorni in cui la persona minorenne soggiorna in un'istituzione allo scopo di eseguire provvedimenti d'integrazione,

trascorrendovi cioè anche la notte (p. es. internato di una scuola speciale, soggiorno in ospedale per la cura sanitaria di un'infermità congenita).

- 8106 Con la soppressione del diritto a un assegno per grandi invalidi, per i minorenni decade anche un eventuale diritto a un supplemento per cure intensive (N. 8073)
- Se i provvedimenti d'integrazione vengono interrotti e i minorenni grandi invalidi si recano al proprio domicilio (p. es. per vacanza, fine settimana, malattia, infortunio ecc.), l'assegno per grandi invalidi è versato, assieme a un eventuale supplemento per cure intensive, per ogni giorno in cui soggiornano a casa. Quale soggiorno a casa valgono quei giorni in cui i minorenni vi trascorrono anche la notte (p. es. ritorno a casa dall'internato scolastico, dove il bambino trascorre di regola la settimana; giorno di dimissione dopo la conclusione dei provvedimenti di integrazione). Le relative indicazioni vanno riportate nella comunicazione o nella decisione.
- Ai minorenni che a causa di una grave infermità necessitano dell'aiuto di terzi per intrattenere rapporti sociali ed hanno quindi diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve in casi speciali (art. 37 cpv. 3 lett. d OAI; RCC 1988 p. 414), è versato l'assegno per grandi invalidi, tuttavia senza supplemento per cure intensive, anche durante il soggiorno nell'internato (art. 35^{bis} cpv. 4 OAI; RCC 1986 p. 618; N. 8056). Non trattandosi di un soggiorno a casa, esiste unicamente il diritto al quarto dell'importo dell'assegno per grandi invalidi. Questo non vale tuttavia per i soggiorni in ospedale destinati alla dispensazione di cure (N. 8109 segg.).

2.3 Soggiorno in uno stabilimento ospedaliero

Articolo 67 capoverso 2 LPGA Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, durante questo periodo il diritto all'assegno è soppresso.

Articolo 42bis capoverso 4 LAI

I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto o, in deroga all'articolo 67 capoverso 2 LPGA, per i giorni in cui non soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale.

- Lo "stabilimento ospedaliero" menzionato nella LPGA corrisponde alla nozione di ospedale. Il termine "ospedale" comprende anche termini quali "nosocomio", "clinica" e simili. È irrilevante che si tratti di un ospedale pubblico o privato.
- In caso di soggiorno in un ospedale, a carico di un'assicurazione sociale, per la dispensazione di cure, non vi è diritto a un assegno per grandi invalidi in quanto le prestazioni di cura sono indennizzate con i rispettivi importi forfettari giornalieri. Un simile diritto può esservi eccezionalmente qualora un'assicurazione sociale non risponda in
 maniera preponderante per le spese di soggiorno nel reparto comune.
- Per gli assicurati maggiorenni si applicano le seguenti regole: l'assegno per grandi invalidi non viene versato per ogni mese civile completo trascorso dall'assicurato in ospedale. Poiché l'assegno per grandi invalidi è versato anticipatamente per l'intero mese civile, gli importi eventualmente versati in eccesso sono compensati retroattivamente con i versamenti successivi.
- Ai minorenni l'assegno per grandi invalidi non è versato per i giorni in cui essi soggiornano, anche durante la notte, in ospedale. Per tali giorni non vi è alcun diritto nemmeno a un supplemento per cure intensive (N. 8073).

3. Revisione – modifica del diritto

Articolo 35 capoverso 2 primo e secondo periodo OAI Se, in seguito, il grado d'invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 87–88^{bis}. Se uno degli altri presupposti al diritto all'indennità venisse a cadere, o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui l'evento si è verificato.

- Per la modifica della grande invalidità e dell'onere d'assistenza in relazione al supplemento per cure intensive per i minorenni (N. 8074 segg.), si applicano per analogia le vigenti disposizioni concernenti la modifica del diritto alla rendita (N. 4008 segg. e 5001 segg.; art. 17 cpv. 2 LPGA).
- Gli assegni per grandi invalidi versati agli assicurati maggiorenni devono possibilmente essere l'oggetto di una revisione assieme alle rendite. Occorre tuttavia tenere conto delle circostanze nei singoli casi.
- Il cambiamento del luogo di soggiorno di una persona assicurata maggiorenne (istituto al posto del domicilio o viceversa, cfr. N. 8003 e 8005) non è normalmente motivo di revisione. Il nuovo importo dell'assegno per grandi invalidi deve essere fissato tenendo conto del N. 8003.1. Per contro, nel caso dei minorenni, un simile cambio del luogo di soggiorno deve essere tenuto subito in considerazione poiché l'indennità viene calcolata e pagata al giorno (N. 8004).
- Per gli altri motivi di estinzione (trasferimento del domicilio all'estero, raggiunti limiti di età, decesso) si rinvia alle DR. Contrariamente a quanto avviene per la soppressione / riduzione per modifica del grado della grande invalidità, in questi casi il diritto si estingue alla fine del mese in questione.

4. Fine del diritto

Articolo 42 capoverso 4 primo periodo LAI L'assegno per grandi invalidi è accordato ... al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento.

Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'Al si estingue al più tardi con il godimento anticipato della rendita o al raggiungimento dell'età di pensionamento. A partire da questo momento la persona assicurata ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS. Se la grande invalidità perdura oltre questo momento, si applica la garanzia dei diritti acquisiti (N. 8123 segg.).

Capitolo 3: Assegno per grandi invalidi dell'AVS

1. Condizioni di diritto

Articolo 43^{bis} capoverso 1 e 1^{bis} LAVS

¹Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

^{1bis} Il diritto all'assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.

- 8118 Hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS:
 - i beneficiari di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari (cfr. DR)
 - che sono stati grandi invalidi di grado elevato, medio o lieve ininterrottamente per almeno un anno e sono grandi invalidi almeno di grado lieve,
 - che hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera (N. 1041 segg.; cfr. DR),

- che, in caso di grande invalidità di grado lieve, non soggiornano in un istituto (cfr. N. 8118.1) e
- che non percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AINF o dell'AM (N. 9024 segg.).
- 8118.1 Se l'assicurato è grande invalido di grado lieve, il tempo di attesa di un anno inizia a decorrere al più presto il 1° gennaio 2010, ossia un anno prima l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legali.
- 8118.2 La persona grande invalida ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve solo se vive a casa. Non ne ha diritto se soggiorna in un istituto (art. 43^{bis} cpv. 1^{bis} LAVS).
- 8118.3 In deroga alla definizione di cui ai N. 8005.1 segg., è considerato istituto per l'assegno per grandi invalidi concesso durante la vecchiaia qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale (art. 66^{bis} cpv. 3 OAVS; art. 25a OPC-AVS/AI; N. 4000.1 4000.3, 4000.5 e 4000.6 DPC).
- Per calcolare la grande invalidità si applicano per analogia le disposizioni della LAI (art. 43^{bis} cpv. 5 primo periodo LAVS). Tuttavia l'accompagnamento nella realtà quotidiana (N. 8040 segg.) non è preso in considerazione nell'AVS. A meno che nel presente capitolo non sia previsto espressamente un disciplinamento speciale, sono applicabili le stesse direttive come per l'assegno per grandi invalidi dell'AI. Questo si applica in particolare per i casi speciali di grande invalidità di grado lieve.

2. Ammontare dell'assegno per grandi invalidi

Articolo 43bis capoverso 3 LAVS

L'assegno mensile per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5. Nell'AVS vi è un solo importo dell'assegno per grandi invalidi. L'ammontare dell'assegno corrisponde in ogni caso alla metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'Al (N. 8003). Sono fatti salvi i casi di diritti acquisiti (N. 8123 segg.).

3. Nascita del diritto dopo aver raggiunto l'età AVS

Articolo 43^{bis} capoverso 2, 1a frase, LAVS Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione.

8121 Soppresso

8122 Il grado di grande invalidità è stabilito all'inizio in base al grado medio di grande invalidità calcolato durante il tempo di attesa conformemente al N. 8093. Per effettuare questo calcolo il grado lieve è considerato al più presto a partire dal 1° gennaio 2010.

Esempio 1:

Un assicurato di 70 anni presenta una grande invalidità di grado lieve dall'01.05.2009 e una grande invalidità di grado grave dall'01.08.2009. Riceve un assegno per grandi invalidi di grado grave dall'01.08.2010.

Esempio 2:

Un assicurato di 70 anni presenta una grande invalidità di grado lieve dall'01.05.2010 e una grande invalidità di grado grave dall'01.08.2010. Riceve un assegno per grandi invalidi di grado medio dall'01.05.2011 (grande invalidità di grado medio durante il tempo d'attesa 65%) che verrà poi trasformato in un assegno per grandi invalidi di grado grave a partire dall'01.08.2011.

Esempio 3:

Un assicurato di 70 anni presenta una grande invalidità di grado lieve dall'01.03.2009 e una grande invalidità di grado medio dall'01.08.2010. Il tempo d'attesa inizia solo il 1° gennaio 2010. Di conseguenza l'assicurato riceverà un assegno per grandi invalidi di grado lieve dall'01.01.2011 che verrà poi trasformato in un assegno per grandi invalidi di grado medio l'01.04.2011.

4. Sostituzione dell'assegno per grandi invalidi dell'Al con un assegno per grandi invalidi dell'AVS (diritti acquisiti)

Articolo 43^{bis} capoverso 4 LAVS Il grande invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.

A condizione che la grande invalidità persista e che il luogo di soggiorno non cambi (a domicilio o in un istituto, cfr. N. 8003 e 8005), l'assegno per grandi invalidi dell'Al viene convertito in un assegno per grandi invalidi dell'AVS d'identico importo (cfr. N. 8011 e 8011.1 DR). Questa garanzia dei diritti acquisiti vale anche se un assegno per grandi invalidi dell'Al deve essere pagato successivamente nel quadro della disposizione sulla prescrizione dell'articolo 24 capoverso 1 LPGA oppure se, a causa della prescrizione, può prendere inizio soltanto nell'età di pensionamento (cfr. N. 8011 DR; RCC 1980 p. 54).

Esempio:

Un assicurato percepisce un assegno per grandi invalidi di grado medio prima di raggiungere l'età di pensionamento AVS. Visto che non vive in un istituto, bensì nel proprio appartamento, egli percepisce l'importo intero dell'assegno per grandi invalidi dell'AI (all'1.1.2012: 1 160 franchi al mese, vale a dire il 50 per cento della rendita di vecchiaia massima). Nel marzo 2012 raggiunge l'età di pensionamento e inizia a percepire una rendita dell'AVS. A partire

da questo momento il suo assegno per grandi invalidi dell'Al viene convertito in un assegno per grandi invalidi dell'AVS. Quest'ultimo, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, corrisponde all'importo sinora versato (ossia all'importo intero) dell'assegno per grandi invalidi di grado medio dell'Al (all'1.1.2012: 1 160 franchi al mese).

Se cambia il luogo di soggiorno di una persona che percepisce un assegno per grandi invalidi in virtù della garanzia
dei diritti acquisiti (istituto anziché domicilio o viceversa, cfr.
N. 8003 e 8005 segg.), le conseguenze sono le stesse che
intervengono prima dell'età di pensionamento (N. 8115),
tranne nel caso in cui le persona percepisce un assegno
grandi invalidi per l'accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana.

Esempio:

Un'assicurata invalida che vive nella propria abitazione e riceve, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS d'importo pari a quello intero del precedente assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (all'1.1.2012: 464 franchi al mese, vale a dire il 20 per cento della rendita di vecchiaia massima). Dal momento che ella entra in una casa per anziani, l'assegno per grandi invalidi deve essere dimezzato. Se torna a casa riceverà nuovamente un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS d'importo pari a quello intero del precedente assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (all'1.1.2012: 464 franchi al mese).

8123.2 Qualora si percepisca un assegno per grandi invalidi per l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, il cambiamento del luogo di soggiorno ha come conseguenza l'estinzione dell'assegno per grandi invalidi versato fino a questo momento. L'articolo 88^{bis} capoverso 2 OAI è applicabile.

Esempio:

Un'assicurata invalida psichica che vive nella propria abitazione e necessita di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana percepisce, grazie alla garan-

zia dei diritti acquisiti, un assegno per grandi invalidi dell'AVS d'importo pari a quello intero del precedente assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (all'1.1.2012: 464 franchi al mese, vale a dire il 20 per cento della rendita di vecchiaia massima). Dal momento che ella entra in una casa per anziani, l'assegno per grandi invalidi deve essere soppresso. La soppressione avviene al più presto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della decisione.

La questione del rinvio della rendita dell'AVS non si pone. Le rendite di vecchiaia abbinate ad un assegno per grandi invalidi non possono essere rinviate (art. 55^{bis} lett. c O-AVS).

5. Esclusione del diritto

- 8124.1 Il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS decade allo scadere del mese in cui l'assicurato entra in un istituto (art. 43^{bis} cpv. 1^{bis} LAVS).
- In caso di soggiorno provvisorio in un istituto il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS decade solo temporaneamente. Pertanto, l'assicurato che soggiorna in un istituto solo per un breve periodo avrà nuovamente diritto all'assegno immediatamente dopo l'uscita dall'istituto. Se durante il soggiorno in istituto le condizioni di salute non sono cambiate, le disposizioni concernenti la revisione non sono applicabili (applicazione per analogia della DTF 114 V 143).
- Per stabilire le condizioni di versamento dell'assegno per grandi invalidi in caso di entrata e uscita da un istituto si applica per analogia il N. 8003.1.

Esempio 1:

Un assicurato è a beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado lieve dall'01.01.2012. Il 25.06.2012 entra in un istituto. A partire da luglio non riceve più l'assegno. Il 12.09.2012 torna ad abitare a casa e riceve di nuovo

l'assegno per grandi invalidi di grado lieve a partire dal mese di settembre 2012.

Esempio 2:

Un assicurato è a beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado lieve dall'01.01.2012. Il 05.06.2012 entra in un istituto. A partire da giugno non riceve più l'assegno. Il 22.09.2012 torna ad abitare a casa e riceve di nuovo l'assegno per grandi invalidi di grado lieve a partire dal mese di ottobre 2012.

8124.4 Il soggiorno in istituto non interrompe il decorso del tempo di attesa per la riscossione di un assegno per grandi invalidi. Il tempo di attesa può iniziare a decorrere durante il soggiorno. Se ha iniziato a decorrere prima del soggiorno in istituto, il tempo di attesa non viene interrotto dal soggiorno. Se il diritto a un assegno per grandi invalidi è nato già prima dell'inizio del soggiorno, dopo l'uscita dall'istituto non inizia a decorrere un nuovo tempo di attesa.

Esempio:

Un assicurato di 80° anni abita in istituto. Presenta una grande invalidità di grado lieve dal 1° gennaio 2010. Da novembre 2010 è grande invalido di grado medio. In marzo 2011 torna ad abitare a casa. Riceve un assegno per grandi invalidi di grado lieve a partire da marzo 2011. Da aprile gli viene versato un assegno per grandi invalidi di grado medio.

6. Revisione – modifica del diritto

6.1 In generale

In caso di modifica della grande invalidità si applicano per analogia le disposizioni vigenti in materia di modifica del diritto alla rendita (art. 66^{bis} cpv. 2 OAVS; N. 4008 segg. e 5001 segg.).

6.2 Revisione nei casi di garanzia dei diritti acquisiti

8126 Soppresso

6.2.1 In caso di peggioramento della grande invalidità

Se una persona percepisce un assegno per grandi invalidi in virtù della garanzia dei diritti acquisiti e dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento la grande invalidità peggiora, l'importo dell'assegno per grandi invalidi riveduto non può essere più basso di quello percepito prima dell'età di pensionamento.

Esempio 1:

Un assicurato che vive nella propria abitazione percepisce, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, un assegno per grandi invalidi di grado medio dell'AVS pari al precedente importo intero dell'assegno per grandi invalidi dell'Al (all'1.1.2012: 1 160 franchi al mese, vale a dire il 50 per cento della rendita di vecchiaia massima). Essendo peggiorato il suo stato di salute, egli non può fare a meno dell'aiuto di terzi per svolgere qualsiasi atto ordinario della vita e deve inoltre essere sorvegliato costantemente. Ciononostante egli continua a vivere nella propria abitazione. Trascorso un periodo di tre mesi, l'assegno per grandi invalidi viene aumentato al livello dell'assegno per grandi invalidi di grado elevato. A questo punto l'assicurato non riceve un assegno per grandi invalidi secondo l'importo ordinario dell'AVS (all'1.1.2012: 928 franchi al mese, vale a dire l'80 per cento della rendita di vecchiaia minima), in quanto tale importo è più basso dell'importo dell'assegno per grandi invalidi di grado medio percepito prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Grazie alla garanzia dei dritti acquisiti, egli continua invece ad avere diritto a un assegno per grandi invalidi d'importo uguale a quello sinora percepito (all'1.1.2012: 1 160 franchi al mese).

Esempio 2:

Un'assicurata che vive nella propria abitazione percepisce, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, un assegno per

grandi invalidi dell'AVS pari all'importo intero del precedente assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'Al (all'1.1.2012: 464 franchi al mese, vale a dire il 20 per cento della rendita di vecchiaia *massima*). Essendo peggiorato il suo stato di salute, essa non può fare a meno dell'aiuto di terzi per svolgere quattro atti ordinari della vita. Trascorso un periodo di tre mesi, l'assegno per grandi invalidi viene aumentato al livello dell'assegno per grandi invalidi di grado medio. Sebbene continui a non vivere in un istituto, l'assicurata riceve ora un assegno per grandi invalidi secondo l'importo ordinario dell'AVS (all'1.1.2012: 580 franchi al mese, vale a dire il 50 per cento della rendita di vecchiaia *minima*), in quanto tale importo è più elevato dell'importo percepito precedentemente nell'età AI.

6.2.2 In caso di miglioramento della grande invalidità

Se una persona percepisce un assegno per grandi invalidi in virtù della garanzia dei diritti acquisiti e dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento la grande invalidità migliora, l'importo dell'assegno per grandi invalidi riveduto equivale grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, all'importo dell'assegno per grandi invalidi versato dall'Al per lo stesso grado di invalidità e lo stesso luogo di soggiorno.

Esempio:

Un assicurato che vive nella propria abitazione percepisce, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, un assegno per grandi invalidi di grado medio dell'AVS pari all'importo intero del precedente assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (all'1.1.2012: 1'160 franchi al mese, vale a dire il 50 per cento della rendita di vecchiaia *massima*). Il suo stato di salute migliora. Trascorso un periodo di tre mesi, gli viene assegnato un assegno per grandi invalidi di grado lieve. L'assicurato riceve ora un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS secondo l'importo ordinario dell'AI (all'1.1.2012: 464 franchi al mese, vale a dire il 20 per cento della rendita di vecchiaia *massima*).

7. Fine del diritto

8127.2 Se l'assicurato non è più grande invalido almeno di grado lieve, il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue. Il diritto si estingue il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della decisione di soppressione.

Capitolo 4: Procedura

- 1. Assegno per grandi invalidi dell'Al
- 1.1 Disposizioni procedurali generali

1.1.1 Accertamento

- La domanda per il versamento di un assegno per grandi invalidi va presentata di regola con il modulo "Richiesta di prestazioni" dell'Al o dell'AVS "Assegno per persone grandi invalidi" (n. 001.004 o 009.002). Per i minorenni si usa il modulo "Richiesta di prestazioni per assicurati/e che non hanno ancora compiuto i 20 anni, per assegno èer grandi invalidi" (n. 001.005).
- Di regola l'ufficio Al sottopone al medico curante il modulo compilato. Quest'ultimo verifica se i dati riportati sul modulo corrispondano al suo referto (formulario 5420). In base a questi dati si può chiedere il parere del SMR. Quest'ultimo invia all'ufficio Al un rapporto scritto con i risultati dell'esame medico e una raccomandazione circa l'ulteriore trattamento della domanda di prestazioni dal punto di vista medico. Sulla base di tali indicazioni, l'ufficio Al ordina eventuali accertamenti medici supplementari (p.es. un rapporto medico complementare).
- 8130 Il SMR può essere consultato nei casi seguenti:
 - alla prima domanda per l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi e, per i minorenni, di un eventuale supplemento per cure intensive;
 - in caso di domande di aumento dell'assegno per grandi invalidi in seguito al peggioramento della grande invalidità e in caso di domande di ulteriore concessione di un

- supplemento per cure intensive o di aumento di tale supplemento in seguito all'incremento dell'onere d'assistenza;
- in caso di revisioni d'ufficio, se cambia il grado della grande invalidità o l'entità dell'onere d'assistenza.
- In linea di principio, l'ufficio Al procede inoltre ad un accertamento sul posto. Vanno accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza supplementare (per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto, cfr. N. 8003 segg.). Le indicazioni fornite dalla persona assicurata, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio della grande invalidità ed eventualmente dell'onere d'assistenza supplementare deve essere stabilito con la massima precisione possibile. Nei casi di cui al N. 8130 occorre sempre eseguire un accertamento sul posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide se si possa rinunciare a un accertamento sul posto.
- Se la persona assicurata soggiorna in un istituto, la persona incaricata dell'accertamento discute i risultati con il personale curante e/o con la direzione dell'istituto. Essa valuta liberamente ma deve indicare nel suo rapporto un'eventuale valutazione divergente della direzione dell'istituto.
- In caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento, l'ufficio AI deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI.

1.1.2 Decisione e pagamento nel caso degli assicurati maggiorenni

L'ufficio Al informa le persone maggiorenni assicurate, mediante decisione (con copia alla cassa di compensazione), in merito al loro diritto di ricevere in linea di principio un assegno per grandi invalidi e alle condizioni particolari durante un loro soggiorno in internato al fine di eseguire provvedimenti d'integrazione o in caso di soggiorno in ospedale (cfr. N. 8101 segg. e 8109 segg.). L'ufficio AI comunica loro che in queste circostanze si effettuano pagamenti provvisori e che, terminato il provvedimento d'integrazione o il soggiorno in ospedale, si procederà a un conteggio esatto; le persone assicurate devono comunicare all'ufficio AI qualsiasi interruzione del soggiorno in internato o eventuali soggiorni in ospedale.

- Non appena è stabilito con sufficiente certezza il diritto per un determinato periodo, di regola per un mese, l'ufficio Al ordina il pagamento provvisorio dell'assegno per grandi invalidi da parte della cassa di compensazione.
- Terminato il soggiorno in internato o in ospedale, l'ufficio Al allestisce un conteggio in merito agli importi mensili dovuti e ai pagamenti provvisori effettuati. L'ufficio Al versa o chiede il rimborso di un eventuale saldo.

1.1.3 Decisione e pagamento nel caso degli assicurati minorenni

- Nella decisione in merito alla domanda di versamento di un assegno per grandi invalidi con o senza supplemento per cure intensive, l'ufficio Al indica quanto segue:
 - il grado della grande invalidità e l'importo dell'assegno per grandi invalidi al mese e al giorno (N. 8004);
 - in caso di un eventuale supplemento per cure intensive, l'onere d'assistenza conteggiabile in ore e l'importo del supplemento per cure intensive al mese e al giorno (N. 8004);
 - le regole applicabili in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione (per vacanze, fine settimana, malattia, infortunio ecc.; cfr. N. 8107)
 - le regole applicabili in caso di soggiorno in ospedale (N. 8109 segg.).
- 8138 Soppresso
- L'assegno per grandi invalidi e un eventuale supplemento per cure intensive sono pagati posticipatamente e previa

- fatturazione, di regola a scadenze trimestrali, da parte dell'Ufficio centrale di compensazione (art. 82 cpv. 3 OAI).
- In caso di cure a domicilio, la fatturazione spetta ai genitori o ai genitori affilianti, mentre in caso di soggiorno in un istituto la fatturazione spetta a quest'ultimo.
- Se un minorenne grande invalido vive con genitori affilianti, prima che venga presa la decisione i richiedenti devono fornire la prova che un'autorizzazione ai sensi dell'ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin, RS 211.222.338) è stata rilasciata o non è necessaria (cfr. N. 8080).

1.2 Disposizioni procedurali particolari a proposito dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

- Nel caso delle persone invalide psichiche che necessitano di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, per accertare il diritto a un assegno per grandi invalidi occorre procedere come segue:
 - l'ufficio Al chiede un rapporto al medico curante (diagnosi medica);
 - se un servizio specializzato (p. es. un servizio sociopsichiatrico o un consultorio) si è già occupato della persona assicurata, l'ufficio Al gli chiede un rapporto;
 - la grande invalidità e la necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana vengono accertati sistematicamente sul posto;
 - sulla base degli atti, il SMR prende posizione in forma adeguata (p. es. verbale steso al computer) in merito alle indicazioni contenute nel rapporto d'accertamento.
- Nel caso delle persone che necessitano di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ma non sono psichicamente disabili, si applica la procedura generale (N. 8128 segg.). Per il resto è applicabile la CPAI.

1.3 Disposizioni procedurali particolari nei casi speciali di grande invalidità

- Se sono soddisfatte le condizioni per i casi speciali di grande invalidità ai sensi dei N. 8059 segg., si procede a ulteriori accertamenti soltanto se vi sono infermità supplementari che lasciano supporre un grado più elevato di grande invalidità.
- Se sussistono dubbi, il SMR verifica l'esistenza di un caso speciale di grande invalidità in base ai rapporti medici o ad altri pareri medici e decide in particolare se siano necessari ulteriori accertamenti.
- 8146 In caso di dialisi a domicilio, il medico responsabile deve confermare che essa viene eseguita.
 - In caso di gravi impedimenti alla vista vanno in particolare richieste, unitamente al rapporto medico, indicazioni sull'acuità visiva corretta o sul genere, la misura e gli effetti della limitazione del campo visivo.
 - In caso di grave invalidità fisica occorre chiedere indicazioni circa il genere dell'invalidità e la possibilità di spostarsi con una carrozzella.
- Se l'ufficio Al giunge alla conclusione di trovarsi di fronte ad un caso speciale di grande invalidità, diverso da quelli precedentemente menzionati, esso deve sottoporre gli atti all'UFAS formulando una proposta.

2. Assegno per grandi invalidi dell'AVS

La cassa di compensazione o l'ufficio PC verifica se la persona assicurata abbia diritto a una rendita AVS o a prestazioni complementari. Spetta all'ufficio AI determinare, per la cassa di compensazione o l'ufficio PC, il grado della grande invalidità (art. 43^{bis} cpv. 5 secondo periodo LAVS).

Parte 4: Cumulo di diritti alle prestazioni

Capitolo 1: Rendita AI – provvedimenti di integrazione e indennità giornaliere dell'AI

1. Principio della priorità del diritto alle indennità giornaliere

Articolo 29 capoverso 2 LAI Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 43 capoverso 2 primo periodo LAI Se le condizioni di assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti di integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

- 9001 Secondo il principio valido nell'Al "Priorità dell'integrazione sulla rendita" (N. 1045 segg.), un provvedimento di integrazione e le relative indennità giornaliere sono prioritari rispetto alla rendita:
- 9002 per principio il diritto alla rendita può sorgere soltanto dopo che si è concluso un provvedimento d'integrazione.
 La rendita può essere accordata prima dell'integrazione, se necessario anche retroattivamente, soltanto se:
 - la persona assicurata non è (ancora) idonea all'integrazione oppure
 - se le misure di accertamento mostrano che l'integrazione non è possibile (Pratique VSI 1996 p. 200).
- 9003 Le misure di accertamento e di integrazione causano l'interruzione della rendita corrente se durano più di tre mesi. Il diritto risorge dopo la conclusione del provvedimento (Pratique VSI 1998 p. 183). L'ufficio AI procede subito a una revisione e verifica il diritto alla rendita. In

caso di provvedimenti di reintegrazione è applicabile il N. 9016.1.

- 9004 Se durante il periodo di attesa fino all'inizio di una prima formazione professionale o di una riformazione professionale viene versata un'indennità giornaliera (secondo l'art. 18 OAI) non può sorgere il diritto alla rendita.
- 2005 L'incapacità lavorativa durante il provvedimento di integrazione è conteggiata nel periodo di attesa di un anno.

Esempio:

Un'assicurata è sottoposta a una misura di integrazione professionale dall'1.01.2004 al 31.12.2007 e percepisce un'indennità giornaliera. Dopo il provvedimento di integrazione l'ufficio Al constata che essa è inabile al lavoro al 50 % dall'1.07.2003. Tuttavia, poiché, durante il diritto all'indennità giornaliera, non vi è diritto a una rendita Al, l'evento assicurato insorge solo il 01.01.2008 (N 1028) e la mezza rendita può essere versata soltanto da questo momento.

2. Periodi di convalescenza dopo provvedimenti sanitari d'integrazione

Una persona assicurata convalescente (che continua dunque a percepire l'indennità giornaliera) dopo un provvedimento sanitario d'integrazione, ha diritto alla rendita in sostituzione dell'indennità giornaliera dopo la scadenza di un anno d'attesa, se non è ristabilita una capacità di guadagno superiore al 60 per cento e se non sono previsti altri provvedimenti (RCC 1966 p. 312).

3. Sostituzione di una rendita Al con un'indennità giornaliera

(cfr. CIG)

Articolo 20^{ter} OAI

¹ Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera, comprensiva della prestazione per i figli, ai sensi degli articoli

23 e 23^{bis} LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita continua a essere pagata invece dell'indennità giornaliera.

² Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto il termine di cui all'articolo 47 capoverso 1^{bis} lett. b LAI, è sostituita da un'indennità giornaliera corrispondente a un trentesimo dell'ammontare della rendita.

- Per principio, durante un provvedimento di accertamento o d'integrazione la rendita è sostituita con un'indennità giornaliera (eccezioni: reintegrazione dei beneficiari di una rendita e provvedimenti di reinserimento, v. N. 9017-9018).
- Tuttavia, se l'indennità giornaliera, comprensiva della prestazione per i figli, (art. 23 cpv. 1 e 23^{bis} LAI) è inferiore alla rendita percepita (RCC 1965 p. 429), la sostituzione non avrà luogo (art 20^{ter} cpv. 1 OAI).
- 9009 Se l'indennità giornaliera (secondo l'art. 23 cpv. 2^{bis} LAI) è inferiore alla rendita percepita, la rendita è sostituita, scaduti tre mesi, da un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della rendita stessa (art. 20^{ter} cpv. 2 OAI).
- Alle persone vedove e agli orfani che adempiono le condizioni di diritto a una rendita per superstiti e ai figli che adempiono le condizioni di diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, la rendita può essere versata unitamente a un'eventuale indennità giornaliera durante un provvedimento di accertamento o d'integrazione.
- 2011 L'ufficio AI emana la decisione sui provvedimenti di integrazione con indennità giornaliera e ne trasmette alla cassa di compensazione una copia con i dati necessari per determinare l'indennità giornaliera.

- 4. Nessun diritto ad una rendita Al durante l'istruttoria della domanda o durante provvedimenti d'integrazione di cui l'Al assume la parte preponderante delle spese di vitto e alloggio
- Se in caso di provvedimenti di accertamento o d'integrazione l'Al non versa un'indennità giornaliera ma assume, totalmente o per la maggior parte, le spese di vitto e alloggio, per principio non si ha diritto a una rendita d'invalidità (art. 43 cpv. 2 LAI).
- La rendita è sospesa soltanto per i mesi civili interi durante i quali l'Al assume la parte preponderante delle spese di vitto e alloggio (RCC 1983 p. 323).
- 2014 L'assunzione delle spese è considerata preponderante quando l'Al sopperisce interamente alle spese di vitto e alloggio durante almeno cinque giorni la settimana (art. 28 cpv. 3 OAI; RCC 1983 p. 323). Questa condizione è ritenuta adempiuta quando un istituto (centro d'integrazione) applica di regola la settimana di 5 giorni.
- L'assunzione da parte dell'Al delle sole spese di vitto non è mai considerata come assunzione della parte preponderante delle spese, poiché l'esperienza ha dimostrato che se l'assicurato alloggia altrove non consuma che una parte dei pasti nel luogo in cui essi sono coperti dall'Al.
- 9016 L'ufficio AI si basa sulle condizioni effettive esistenti nello stabilimento d'integrazione, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne usufruisca o meno.

5. Sostituzione di un'indennità giornaliera Al con una rendita Al

(cfr. CIG)

Articolo 47 capoverso 2 LAI

Se una rendita sostituisce l'indennità giornaliera, in deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il diritto all'indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l'indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita.

6. Reintegrazione e provvedimenti di reinserimento: rendita anziché indennità giornaliera

Art. 22 cpv. 5^{bis} LAI

5^{bis} Se un assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a.

Art. 47 cpv. 1 e 1bis LAI

¹In deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA13, le rendite possono continuare a essere concesse durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione nonché di provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a.

^{1bis} Le rendite sono concesse:

- a. fino alla decisione dell'ufficio Al secondo l'articolo 17 LPGA, se l'assicurato partecipa a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a;
- b. al massimo fino alla fine del terzo mese civile completo che segue l'inizio dei provvedimenti, nel caso di altri provvedimenti d'integrazione.
- 9016.1 Durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione la rendita continua ad essere versata senza modifiche. Questo vale anche quando l'assicurato percepisce un guadagno supplementare durante questo periodo.
- 9016.2 Se un assicurato riceve una rendita AI, questa continua ad essergli versata al posto dell'indennità giornaliera durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a LAI (art. 22 cpv. 5^{bis} LAI).

7. Diritto sia all'indennità giornaliera che alla rendita

Art. 22 cpv. 5^{ter} LAI

Se a causa dell'esecuzione di un provvedimento l'assicurato subisce una perdita di guadagno o la soppressione dell'indennità giornaliera di un'altra assicurazione, l'assicurazione gli versa un'indennità giornaliera oltre alla rendita.

Art. 47 cpv. 1^{ter} LAI

Oltre alla rendita l'assicurato riceve un'indennità giornaliera. Durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione, quest'ultima è tuttavia ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto.

- 9016.3 Un assicurato che durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione giusta l'articolo 8a LAI percepisce una rendita AI, ha diritto a un'indennità giornaliera qualora subisca una perdita di guadagno a causa dell'esecuzione di tale provvedimento. Questo capita per esempio quando un assicurato che oltre a percepire una rendita esercita un'attività lucrativa è incapacitato a svolgere questa attività dato che deve seguire un provvedimento durante l'intera giornata. Può anche essere il caso di assicurati che percepiscono un reddito di sostituzione sotto forma di un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione. Qualora il versamento di questa indennità venisse sospeso a causa del provvedimento, questi assicurati hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'AI.
- 9016.4 Nel caso dei provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita, l'indennità giornaliera non è ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita.

Capitolo 2: Rendita AI - rendita dell'AVS

Articolo 43 capoverso 1 LAI

Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.

Articolo 28^{bis} LAVS

Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.

9017 Occorre osservare i N. 3401, 3405 e 5618 DR.

Capitolo 3: Rendita AI – Rendita o provvedimento di integrazione dell'AINF obbligatoria o dell'AM

Rendita AI – Provvedimenti d'integrazione dell'AINF o dell'AM

9018 Essendo l'integrazione fondamentalmente prioritaria sulla rendita un provvedimento d'integrazione dell'AINF o dell'AM esclude per principio una rendita AI (RCC 1986 p. 627), sempreché la prestazione accordata dalle assicurazioni menzionate non sia un provvedimento di integrazione vero e proprio, ma, p. es., il trattamento di un'infermità (cura medico-sanitaria) (RCC 1963 p. 406).

Esempio:

Un'operaia subisce nel settembre del 2006 due gravi fratture in un infortunio sul lavoro. Seguono delle complicazioni (reni, vescica). Nel settembre del 2007, un anno dopo l'infortunio, il trattamento terapeutico coperto dalla SUVA non è ancora terminato. La reintegrazione professionale non è ancora possibile. Malgrado i provvedimenti sanitari

che la SUVA continua a finanziare, l'assicurata ha diritto a una rendita intera dell'Al dal mese di settembre 2007.

2. Rendita AI – Rendita dell'AINF o dell'AM

Art. 66 cpv. 1 e 2, lett. a e b, LPGA

- ¹ Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
- ² Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
- a. dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
- b. dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 69 cpv. 1 e 2 LPGA

- ¹ Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni della medesima natura e destinazione fornite all'avente diritto in base all'evento dannoso.
- ² Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite dai congiunti.
- 9019 La valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione contro gli infortuni non ha alcun effetto vincolante per l'assicurazione invalidità (DTF 133 V 549; DTF 131 V 362; Pratique VSI 2004 p. 186) e viceversa.
- 9020 Il grado d'invalidità può essere differente per esempio per i motivi seguenti:
 - se il grado d'invalidità determinato dall'AINF risulta da un vizio giuridico o da una decisione discrezionale non sostenibile,

- se la rendita Al copre anche un'invalidità non assicurata dalla LAINF (attività nell'economia domestica, lavoro indipendente ecc.),
- se l'AINF non ha effettuato un confronto dei redditi, ma ha assegnato una buonuscita (RCC 1983, p. 100, 1981 p. 38),
- se l'AINF ha determinato il grado d'invalidità sulla base di un confronto (Pratique VSI 2003 p. 107),
- se tra la SUVA e la persona assicurata è stato concluso un accordo salariale nel quadro di un'assicurazione facoltativa (art. 66 cpv. 4 LAINF, art. 135 cpv. 2 OAINF),
- se l'AINF ha già stabilito un grado o un termine per la rendita,
- se l'AINF ha determinato il grado d'invalidità senza tener conto dell'età avanzata dell'assicurato (art. 28 cpv. 4 O-AINF) oppure
- in caso di disturbi supplementari non dovuti all'infortunio (9C_7/2008).
- Per la valutazione dell'invalidità l'Al deve attenersi alle decisioni dell'AM in materia passate in giudicato. L'effetto vincolante tra queste due assicurazioni permane (9C858/2008).
- Se non possono essere escluse prestazioni obbligatorie dell'AINF o dell'AM, gli assicuratori si scambiano i dati. In caso d'invalidità dovuta esclusivamente a infortunio, l'ufficio AI si accorda dapprima con l'AINF (cfr. accordo sulla collaborazione interistituzionale [CII-plus], in vigore dal 1° gennaio 2008).
- Quando si rivede una rendita corrente dell'AI, il grado d'invalidità può essere adeguato a quello dell'AINF o dell'AM soltanto se sono adempiute le condizioni della revisione (N. 5001 segg.) o della riconsiderazione (N. 5031 segg.).

Capitolo 4: Assegno per grandi invalidi dell'Al o dell'AVS – Assegno per grandi invalidi dell'AINF o dell'AM

Art. 66 cpv. 3 LPGA

Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:

- a. dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
- b. dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
- Quando la grande invalidità è dovuta esclusivamente a un infortunio, ai sensi dell'articolo 66 capoverso 3 LPGA non si ha contemporaneamente diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS e ad uno dell'AINF o dell'AM. Se invece in un determinato periodo sono adempiute soltanto le condizioni di diritto dell'AI o dell'AVS, si ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI (e nel caso dei minorenni eventualmente anche a un supplemento per cure intensive) o dell'AVS soltanto finché non è sorto il diritto a una corrispondente prestazione dell'AINF o dell'AM (RA-MI 1999 N. U 321 p. 84).
- 9025 Nel caso in cui un assicuratore ai sensi della LAINF o della LAM è coinvolto, gli atti dovranno sempre essergli trasmessi.
- Se la grande invalidità è dovuta solo parzialmente a un infortunio, l'AINF ha diritto alla parte dell'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS, che queste ultime verserebbero se la persona assicurata non avesse subito un infortunio (art. 42 cpv. 6 LAI, art. 43^{bis} cpv. 5 LAVS, art. 39 ^{bis} cpv. 2 OAI, art. 38 cpv. 5 OAINF; cfr. N. 8003 segg.; Circ. sulla grande invalidità dell'AVS o dell'AI in caso di grande invalidità dovuta ad infortunio).

Parte 5: Disposizioni finali

10.001 La presente circolare entra in vigore il 1°gennaio 2012. Essa sostituisce la versione vigente dal 1°gennaio 2011.

Allegato I

Elenco dei moduli

Gli uffici Al possono utilizzare i propri moduli anziché quelli ufficiali (http://www.ahv-iv.info/andere/00140/00236/index.html?lang=it) se sono simili, nel contenuto e nella struttura, ai moduli ufficiali. In tal caso essi devono trasmetterne un esemplare all'UFAS. Per i moduli di richiesta non vi è questa possibilità.

Allegato II

Calcolo dell'incapacità lavorativa media e del periodo di attesa in base a due esempi (cfr. N. 2023 segg.)

Esempio 1:

Una tassista è stata inabile al lavoro per il 25 percento durante tutto il 2006 e per il 90 percento dal 1°gennaio del 2007. Quando è scaduto il periodo di attesa durante il quale è stata inabile al lavoro almeno per il 40 % in media?

Formula

```
(a mesi al 25%) + (b mesi al 90%) = (12 mesi ad almeno il 40%)
```

```
a mesi + b mesi = 12 mesi
=> b mesi = 12 mesi – a mesi
```

Calcolo

$$(a \times 25\%) + ([12 - a] \times 90\%) = 12 \times 40\%$$
 $25a + 12 \times 90 - 90a = 480$
 $25a + 1080 - 90a = 480$
 $1080 - 65a = 480$
 $600 - 65a = 0$
 $600 = 65a$
 $600 : 65 = a$
 $9,2 = a$

 $\Rightarrow a = 9 \text{ mesi } b = 3 \text{ mesi}$

Il periodo di attesa è quindi scaduto il 1° aprile 2007 (9 mesi del 2006 al 25% e 3 mesi del 2007 al 90%).

Un agricoltore è stato inabile al lavoro per il 20 percento per anni. Dal 15.10.2006 al 31.12.2006 è stato inabile al lavoro per il 100% e dal 01.01.2007 per il 50 %. Quando è scaduto il periodo di attesa durante il quale è stato inabile al lavoro per almeno il 40% in media?

Formula

(a giorni al 20%)+ (b giorni al 100%)+ (c giorni al 50%)= (365 giorni ad almeno 40%)

Calcolo

$$(a \times 20\%) + (78 \times 100\%) + ([287 - a] \times 50\%) = 365 \times 40\%$$
 $20a + 7800 + 14350 - 50a = 14600$
 $22150 - 30a = 14600$
 $7550 - 30a = 0$
 $7550 = 30a$
 $7550 : 30 = a$
 $251.6 = a$

$$=> a = 251 \ giorni, \qquad c = 287 - 251 = 36 \ giorni, \qquad b = 78 \ giorni$$

Il periodo di attesa è scaduto il 5 febbraio 2007 (36 giorni al 50 % nel 2007).

Direttive

sul calcolo della grande invalidità determinante per i sussidi di assistenza per minorenni grandi invalidi

Le seguenti direttive riportano dati indicativi da non applicare rigorosamente. Per quanto riguarda l'età nei singoli casi possono esserci differenze per difetto o per eccesso che sono "normali", ossia non determinate da una malattia, e che non devono essere prese in considerazione nel calcolo del bisogno di aiuto. In questo senso le direttive vanno seguite in maniera flessibile.

Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l'inizio del periodo di attesa	Osservazioni
1. Vestirsi e svestirsi	
A 3 anni un bambino sa vestirsi e svestirsi ma ha bisogno di aiuto per singole azioni come abbottonarsi e sbottonarsi. Calza le scarpe sul piede giusto e riconosce il verso giusto degli abiti. A 6 anni sa allacciarsi le scarpe (determinante per i bambini che devono portare scarpe con i lacci a causa dell'invalidità).	Applicazione di protesi: dall'inizio dell'impegno supple- mentare. In caso di forte spasticità (p. es. p.c.p.) dall'inizio dell'impegno supplementare.
2. Alzarsi, sedersi, sdraiarsi A 10 mesi un bambino sta seduto abbastanza bene da solo (specie sul pavimento e in grembo alla madre) e in modo particolarmente sicuro sul seggiolone. A 14 mesi si alza senza aiuto. A 23 mesi si siede da solo su una sedia o al tavolo.	Impegno supplementare a partire da 4 anni: il bambino deve essere assicurato al letto (coperte Zewi ecc.) perché continua ad alzarsi di notte.

Età media per considerare rilevanti gli Osservazioni investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita determinante per l'inizio del periodo di attesa 3. Mangiare A 20 mesi il bambino usa con Occorre considerare come imsicurezza il cucchiaio e la tazza pegno supplementare anche: che solleva e posa dopo aver i passati e le pappe se non tipici dell'età del bambino bevuto. - l'alimentazione speciale A 2 anni e 1/2 ha bisogno solo raramente di aiuto per mangiare la sorveglianza per il rischio di cibi sminuzzati. soffocamento nel mangiare A 5 anni e 1/2 sa sminuzzare da (p. es. in caso di epilessia), solo i cibi (salvo i cibi più duri RCC 1986 p. 510; N. 8026 come la carne ecc.). L'uso delle - pasti ripetuti (p. es. in caso di posate non pone più problemi. malattie del metabolismo o A 8 anni sa mangiare da solo e gastriti) anche tagliare i cibi più duri. 4. Lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia A 6 anni il bambino non si fa più Impegno supplementare - nel caso di invalidi gravi se aiutare volentieri nella pulizia personale. Il controllo è tuttavia per ragioni sanitarie sono nenecessario. Non sa ancora lacessarie 2 persone per fare il varsi i capelli e pettinarsi da sobagno. lo. nel caso degli epilettici, per la sorveglianza personale (rischio di annegamento nel bagno e di caduta nella doccia),

N. 8031.

Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l'inizio del periodo di attesa

5. Andare al gabinetto
A 2 anni e 1/2 il bambino non

Osservazioni

A 2 anni e 1/2 il bambino non ha, in prevalenza, più bisogno di pannolini di giorno.

A *4 anni* non sono più necessari i pannolini di notte.

A 6 anni il bambino sa pulirsi da solo (età per andare all'asilo).

Sono da considerare come impegno supplementare:

- liberazione manuale dell'intestino
- uso regolare del catetere, massaggio quotidiano della parete addominale, clisteri (dispendio di tempo), cambio molto frequente dei pannolini per ragioni sanitarie, difficoltà a cambiare i pannolini a causa di una forte spasticità a partire dal momento in cui questa raggiunge un livello straordinario.

6. Spostarsi in casa o all'esterno, curare i rapporti sociali

A *14 mesi* un bambino può camminare da solo.

A 2 anni sa salire le scale da solo.

A 6 anni il bambino sa andare da solo all'asilo, se il tragitto non è pericoloso, e stabilisce contatti sociali negli ambienti più prossimi A partire da *4 anni* non dovrebbe più essere necessario un buggy per i percorsi normali. Questo va tenuto presente soprattutto per i bambini con difficoltà motorie e malati di cuore ecc.

Nel caso degli epilettici, a partire da 6 anni, per la sorveglianza personale necessaria a causa del frequente rischio di cadute, N. 8031.

Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l'inizio del periodo di attesa	Osservazioni
Cura permanente A 15 anni dovrebbe essere possibile prendere da soli i medicamenti. Dall'inizio della cura occorre considerare le seguenti prestazioni: - applicare apparecchi sanitari di cura - rigirare l'invalido, p. es., in caso di decubito, - muovere gli arti paralizzati - inalare - alimentazione dietetica - bende.	
Sorveglianza personale Di regola prima dei 6 anni la sorveglianza personale non va presa in considerazione. Per i bambini eretistici, autistici, o colpiti da frequenti attacchi di epilessia o di assenze occorre valutare secondo la gravità del disturbo.	Se vi è il rischio di soffocamento per frequente vomito, la sorve- glianza va considerata dall'ini- zio, RCC 1989 p. 189.

Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l'inizio del periodo di attesa	Osservazioni
 Casi speciali di grande invalidità di grado esiguo mucoviscidosi (N. 8060) Dialisi a domicilio o dialisi peritoneale (N. 8063). A partire dai 6 anni, ciechi, gravi impediti alla vista e invalidi fisici gravi (N. 8065 e 8068). i bambini audiolesi gravi, che necessitano di prestazioni regolari e rilevanti dei genitori o di terzi per consolidare la capacità di comunicazione, dall'inizio del provvedimento pedagogico-terapeutico (N. 8067). 	Per i minorenni con una maschera PEP o che si sottopongono a una dialisi peritoneale il diritto è giustificato al massimo fino a 15 anni compiuti (N. 8063).
Caso speciale di grande invalidità di grado elevato - Sordo-ciechi e sordi con una grave debolezza alla vista, a partire dai 6 anni (N. 8056).	

Per le direttive e le indicazioni delle età si è tenuto conto del lavoro del Prof. Herzka: Das Kind von der Geburt bis zur Schule.